

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
2000/C 177 E/01	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i medicinali orfani [COM(1999) 298 def. — 98/0240(COD)]	1
2000/C 177 E/02	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità [COM(1999) 339 def. — 97/0027(COD)] ⁽¹⁾	11
2000/C 177 E/03	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite [COM(1999) 352 def. — 1999/0152(COD)]	14
2000/C 177 E/04	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica le direttive 97/7/CE e 98/27/CE [COM(1999) 385 def. — 98/0245(COD)]	21
2000/C 177 E/05	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [COM(1999) 582 def. — 1999/0235(CNS)]	28
2000/C 177 E/06	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali [COM(1999) 641 def. — 98/0350(COD)] ⁽¹⁾	31

IT**Prezzo:**
24,50 EUR⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
2000/C 177 E/07	Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro [COM(1999) 565 def. — 1999/0225(CNS)] ⁽¹⁾	42
2000/C 177 E/08	Proposta di decisione del Consiglio sull'adesione della Comunità europea al regolamento n. 108 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi [COM(1999) 728 def. — 2000/0002(AVC)] ⁽¹⁾	47
2000/C 177 E/09	Proposta di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [COM(2000) 27 def. — 2000/0030(CNS)]	66
2000/C 177 E/10	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [COM(2000) 30 def. — 2000/0032(COD)]	70
2000/C 177 E/11	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque [COM(2000) 47 def. — 2000/0035(COD)] ⁽¹⁾	74
2000/C 177 E/12	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite [COM(2000) 59 def. — 2000/0036(CNS)]	77
2000/C 177 E/13	Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome della Comunità, della nuova Convenzione per la protezione del Reno [COM(2000) 61 def. — 2000/0037(CNS)]	83
	Convenzione per la Protezione del Reno	84
2000/C 177 E/14	Proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno da fornire a taluni organismi istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti per provvedere all'amministrazione civile transitoria di determinate regioni o all'attuazione di accordi di pace [COM(2000) 95 def. — 2000/0042(CNS)]	91
2000/C 177 E/15	Proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia [COM(2000) 76 def. — 2000/0038(CNS)]	93
2000/C 177 E/16	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia [COM(2000) 76 def. — 2000/0039(CNS)]	95
2000/C 177 E/17	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/50/CE sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose [COM(2000) 106 def. — 2000/0044(COD)] ⁽¹⁾	96
2000/C 177 E/18	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro [COM(2000) 346 def. — 2000/0137(CNS)]	98



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

2000/C 177 E/19

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro
[COM(2000) 346 def. — 2000/0134(CNS)] 99

2000/C 177 E/20

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro
[COM(2000) 346 def. — 2000/0138(CNB)] 100



(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i medicinali orfani ⁽¹⁾

(2000/C 177 E/01)

COM(1999) 298 def. — 98/0240(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 16 giugno 1999)⁽¹⁾ GU C 276 del 4.9.1998, pag. 7.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE,

(1) considerando che alcune malattie si manifestano con tale rarità da non consentire che i costi di sviluppo e commercializzazione di un medicinale destinato alla relativa diagnosi, profilassi o terapia siano recuperati con le probabili vendite; che l'industria farmaceutica non è disposta a sviluppare il medicinale alle normali condizioni di mercato; che tali medicinali sono pertanto definiti «orfani»;

(2) considerando che i pazienti affetti da malattie rare hanno diritto ad un trattamento qualitativamente uguale a quello riservato agli altri pazienti; che occorre quindi promuovere la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di adeguati medicinali da parte dell'industria farmaceutica; che esistono incentivi per lo sviluppo di medicinali orfani dal 1983 negli Stati Uniti e dal 1993 in Giappone;

(3) considerando che nell'Unione europea sono state intraprese sinora solo azioni limitate per promuovere lo sviluppo dei medicinali orfani, sia a livello nazionale che comunitario; che per poter sfruttare un mercato più ampio possibile ed evitare la dispersione di risorse limitate tali azioni trovano migliore riscontro se svolte a livello comunitario; che un intervento comunitario è comunque preferibile ad una serie di provvedimenti nazionali non coordinati fra loro, che possono dar luogo a distorsioni della concorrenza e creare ostacoli agli scambi intracomunitari;

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

Invariato

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE,

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- (4) considerando che i medicinali orfani adatti a beneficiare di incentivi devono essere identificati senza difficoltà né ambiguità; che a tale scopo si prospetta come metodo più adeguato l'istituzione di una procedura comunitaria aperta e trasparente per assegnare a potenziali medicinali la qualifica di medicinali orfani;
- (5) considerando che occorrono criteri obiettivi per tale assegnazione; che tali criteri devono basarsi sulla prevalenza della malattia per la quale è ricercata una diagnosi, una profilassi o una terapia; che una prevalenza non superiore a 5 casi su 10 000 individui è di norma considerata come soglia adeguata; che i medicinali per la cura di una malattia potenzialmente letale, gravemente invalidante o di una malattia trasmissibile gravemente invalidante devono beneficiare di incentivi anche qualora la prevalenza sia superiore a 5 casi su 10 000;
- (6) considerando che è opportuno istituire un comitato di esperti nominati dagli Stati membri con il compito di esaminare le domande di assegnazione della qualifica; che il comitato dovrebbe comprendere in aggiunta tre rappresentanti delle associazioni di pazienti, nominati dalla Commissione, ed altre tre persone anch'esse nominate dalla Commissione su raccomandazione dell'Agenzia; che l'Agenzia dovrebbe garantire un adeguato coordinamento tra il comitato per i medicinali orfani e il comitato per le specialità medicinali;
- (7) considerando che i pazienti affetti da tali malattie hanno diritto a ricevere medicinali che presentino la stessa qualità, sicurezza ed efficacia garantite agli altri pazienti; che i medicinali orfani devono quindi essere sottoposti alla normale procedura di valutazione; che gli sponsor dei medicinali orfani devono avere la possibilità di ottenere un'autorizzazione comunitaria; che, allo scopo di facilitare l'ottenimento di tale autorizzazione, deve essere previsto un esonero almeno parziale dei diritti spettanti all'Agenzia; che le perdite per l'Agenzia dovute ad introiti mancati devono essere compensate con fondi del bilancio comunitario;
- (8) considerando che l'esperienza acquisita negli Stati Uniti e in Giappone dimostra che il maggiore incentivo per indurre l'industria ad investire allo sviluppo e alla commercializzazione dei medicinali orfani è la prospettiva di ottenere un'esclusiva di mercato per un determinato numero di anni, durante i quali parte degli investimenti possa essere recuperata; che la tutela dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, lettera a), punto iii) della direttiva 65/65/CEE del Consiglio non garantisce un incentivo sufficiente a tale scopo; che l'esclusiva di mercato deve tuttavia limitarsi all'indicazione terapeutica per la quale è stata ottenuta la qualifica di medicinale orfano; che, nell'interesse dei pazienti, l'esclusiva di mercato concessa ad un medicinale orfano non deve impedire la commercializzazione di un medicinale analogo che sia più sicuro, più efficace o comunque clinicamente superiore;

PROPOSTA MODIFICATA

- (5) considerando che occorrono criteri obiettivi per tale assegnazione; che tali criteri devono basarsi sulla prevalenza della malattia per la quale è ricercata una diagnosi, una profilassi o una terapia; che una prevalenza non superiore a 5 casi su 10 000 individui è di norma considerata come soglia adeguata; che i medicinali per la cura di una malattia potenzialmente letale, gravemente invalidante o grave e cronica devono beneficiare di incentivi anche qualora la prevalenza sia superiore a 5 casi su 10 000;

Invariato

- (7) considerando che i pazienti affetti da tali malattie hanno diritto a ricevere medicinali che presentino la stessa qualità, sicurezza ed efficacia garantite agli altri pazienti; che i medicinali orfani devono quindi essere sottoposti alla normale procedura di valutazione; che gli sponsor dei medicinali orfani devono avere la possibilità di ottenere un'autorizzazione comunitaria; che, allo scopo di facilitare l'ottenimento o il mantenimento di tale autorizzazione, deve essere previsto un esonero almeno parziale dei diritti spettanti all'Agenzia; che le perdite per l'Agenzia dovute ad introiti mancati devono essere compensate con fondi del bilancio comunitario;
- (8) considerando che l'esperienza acquisita negli Stati Uniti e in Giappone dimostra che il maggiore incentivo per indurre l'industria ad investire allo sviluppo e alla commercializzazione dei medicinali orfani è la prospettiva di ottenere un'esclusiva di mercato per un determinato numero di anni, durante i quali parte degli investimenti possa essere recuperata; che la tutela dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, lettera a), punto iii) della direttiva 65/65/CEE del Consiglio non garantisce un incentivo sufficiente a tale scopo; che gli Stati membri autonomamente non possono introdurre una siffatta misura senza una dimensione comunitaria, in quanto ciò sarebbe contrario alla direttiva 65/65/CEE; che se gli Stati membri adottassero tali misure in maniera sordinata ciò darebbe luogo ad ostacoli al commercio intracomunitario, il che condurrebbe a distorsioni della concorrenza contrarie al mercato unico; che l'esclusiva di mercato deve tuttavia limitarsi all'indicazione terapeutica per la quale è stata

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ottenuta la qualifica di medicinale orfano, fermi restando i diritti di proprietà intellettuale in essere; che, nell'interesse dei pazienti, l'esclusiva di mercato concessa ad un medicinale orfano non deve impedire la commercializzazione di un medicinale analogo che potrebbe comportare vantaggi significativi per i soggetti colpiti dalla malattia;

- (9) considerando che gli sponsor dei medicinali orfani qualificati come tali in forza del presente regolamento devono beneficiare pienamente degli incentivi accordati dalla Comunità o dagli Stati membri allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di medicinali destinati alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di tali patologie, incluse le malattie rare;
- Invariato
- (10) considerando che il programma specifico Biomed 2 del Quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1994-1998) sovvenziona la ricerca sulla terapia delle malattie rare e sulle metodologie per istituire programmi celeri di sviluppo dei medicinali orfani e degli inventari di medicinali orfani disponibili in Europa; che tali fondi intesi a promuovere una collaborazione internazionale in materia di ricerca di base e di ricerca clinica sulle malattie rare; che la Commissione continua ad attribuire alla ricerca sulle malattie rare un'importanza prioritaria, come dalla Commissione nel Quinto programma quadro (1998-2002) di ricerca e sviluppo tecnologico; che il presente regolamento definisce un quadro giuridico che consenta una tempestiva ed effettiva applicazione dei risultati di tale ricerca;
- (10) considerando che il programma specifico Biomed 2 del Quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1994-1998) sovvenzionava la ricerca sulla terapia delle malattie rare e sulle metodologie per istituire programmi celeri di sviluppo dei medicinali orfani e degli inventari di medicinali orfani disponibili in Europa; che tali fondi erano intesi a promuovere una collaborazione internazionale in materia di ricerca di base e di ricerca clinica sulle malattie rare; che la Comunità continua ad attribuire alla ricerca sulle malattie rare un'importanza prioritaria, come previsto dalla Commissione nel Quinto programma quadro (1998-2002) di ricerca e sviluppo tecnologico; che il presente regolamento definisce un quadro giuridico che consenta una tempestiva ed effettiva applicazione dei risultati di tale ricerca;
- (11) considerando che le malattie rare sono state identificate come settore prioritario di azione comunitaria nel contesto del quadro di azione nel campo della sanità pubblica [COM(93) 559 def.]; che la Commissione, nella sua comunicazione concernente un programma di azione comunitaria sulle malattie rare nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica [COM(97) 225 def.], ha deciso di attribuire alle malattie rare una priorità nel quadro della salute pubblica; che la Commissione ha proposto una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie rare per il periodo 1999-2003, nell'ambito del quadro di azione nel settore della sanità pubblica, incluse azioni di informazione, di gestione dei raggruppamenti delle malattie rare in una determinata popolazione e di sostegno delle organizzazioni di pazienti affetti da tali malattie; che il presente regolamento attua una delle priorità definite nel suddetto programma di azione,
- Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Scopo**

Scopo del presente regolamento è di istituire una procedura comunitaria per l'assegnazione della qualifica di medicinali orfani e di offrire incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'immissione in commercio dei medicinali orfani qualificati come tali.

*Articolo 2***Campo di applicazione e definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

— *medicinale*: un medicinale per uso umano come definito nell'articolo 2 della direttiva 65/65/CEE,

— *medicinale orfano*: un medicinale qualificato come tale secondo i termini e alle condizioni del presente regolamento,

— *sponsor*: una persona fisica o giuridica, con sede nella Comunità, che miri ad ottenere la qualifica di medicinale orfano per un determinato medicinale,

— *Agenzia*: l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

— *sponsor*: una persona fisica o giuridica, con sede nella Comunità, che miri ad ottenere oppure abbia ottenuto la qualifica di medicinale orfano per un determinato medicinale,

Invariato

*Articolo 3***Criteri per l'assegnazione della qualifica**

1. Un medicinale è qualificato come medicinale orfano qualora il suo sponsor sia in grado di dimostrare che esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi e alla terapia di una malattia che colpisce meno di 5 individui su 10 000 nella Comunità al momento in cui è presentata la domanda e che non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia per tale malattia, ovvero che, pur esistendo tali metodi, vi è ragione di ritenere che il medicinale in questione risulti più sicuro, più efficace o comunque clinicamente superiore.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, un medicinale può essere qualificato come medicinale orfano qualora il suo sponsor sia in grado di dimostrare che esso serve per una malattia potenzialmente letale, o una malattia contagiosa gravemente invalidante riscontrata nella Comunità e che, in mancanza di incentivi, la sua commercializzazione all'interno della Comunità difficilmente produrrebbe un rendimento tale da giustificare l'investimento necessario.

1. Un medicinale è qualificato come medicinale orfano qualora il suo sponsor sia in grado di dimostrare che esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi e alla terapia di una malattia che colpisce meno di 5 individui su 10 000 nella Comunità al momento in cui è presentata la domanda e che non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia per tale malattia, ovvero che, pur esistendo tali metodi, il medicinale in questione comporterà vantaggi significativi per i soggetti colpiti dalla malattia.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, un medicinale può essere qualificato come medicinale orfano qualora il suo sponsor sia in grado di dimostrare che esso serve per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di una malattia potenzialmente letale, gravemente invalidante o grave e cronica riscontrata nella Comunità e che, in mancanza di incentivi, la sua commercializzazione all'interno della Comunità difficilmente produrrebbe un rendimento tale da giustificare l'investimento necessario.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, l'Agenzia e le parti interessate, stabilisce dettagliate linee guida per l'applicazione del presente articolo.

Invariato

*Articolo 4***Comitato per i medicinali orfani**

1. È istituito un comitato per i medicinali orfani, di seguito definito «il comitato».

1. All'interno dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali è istituito un comitato per i medicinali orfani, di seguito definito «il comitato».

2. Il comitato ha i seguenti compiti:

Invariato

- a) esaminare le domande di assegnazione della qualifica di medicinale orfano ad un medicinale, presentate al comitato in conformità del presente regolamento,
- b) su richiesta, consigliare la Commissione circa l'istituzione e lo sviluppo di una politica comunitaria in materia di medicinali orfani,
- c) assistere la Commissione nell'ambito delle relazioni internazionali, in particolare con gli Stati Uniti e il Giappone, su questioni relative ai medicinali orfani e nell'ambito delle relazioni con le associazioni che sostengono i pazienti.

3. Il comitato è composto da un membro nominato da ciascuno Stato membro, tre membri nominati dalla Commissione che rappresentano le organizzazioni dei pazienti e tre membri nominati dalla Commissione in base alle raccomandazioni dell'Agenzia. I membri del comitato sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile. Essi sono scelti in funzione del loro ruolo e della loro esperienza nel campo del trattamento o della ricerca sulle malattie rare.

3. Il comitato è composto da un membro nominato da ciascuno Stato membro, tre membri nominati dalla Commissione che rappresentano le organizzazioni dei pazienti e tre membri nominati dalla Commissione in base alle raccomandazioni dell'Agenzia. I membri del comitato sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile. Ove necessario possono farsi assistere da un esperto.

4. Il comitato elegge il proprio presidente, che rimane in carica per tre anni; tale carica è rinnovabile una sola volta.

Invariato

5. I rappresentanti della Commissione e il Direttore esecutivo dell'Agenzia o un suo rappresentante possono partecipare alle riunioni del comitato.

6. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall'Agenzia.

7. I membri del comitato sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura siano coperte dal segreto professionale.

*Articolo 5***Procedura di assegnazione della qualifica**

1. Per ottenere la qualifica di medicinale orfano per un determinato medicinale, lo sponsor può inoltrare domanda presso l'Agenzia

1. Per ottenere la qualifica di medicinale orfano per un determinato medicinale, lo sponsor può inoltrare domanda presso l'Agenzia in qualunque fase del processo di sviluppo del medicinale prima della presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. La domanda deve essere corredata delle informazioni e dei documenti seguenti:

a) nome o ragione sociale e indirizzo permanente dello sponsor,

c) indicazioni terapeutiche proposte,

d) motivazione dell'applicabilità dell'articolo 3, paragrafo 1 o 2.

3. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, l'Agenzia e le parti interessate, stabilisce dettagliate linee guida concernenti il modello e i contenuti delle domande di assegnazione della qualifica.

4. L'Agenzia verifica la validità di ciascuna domanda ed elabora una relazione di sintesi destinata al comitato. Eventualmente può invitare lo sponsor ad integrare le informazioni e i documenti allegati alla domanda.

5. L'Agenzia garantisce che il comitato emetta un parere entro 60 giorni dal ricevimento di una domanda correttamente presentata.

6. Nell'elaborare il proprio parere, il comitato applica il massimo impegno per raggiungere un consenso. In assenza di tale consenso, il parere emesso rispecchia la posizione della maggioranza dei membri. Tale parere può essere ottenuto mediante procedura scritta.

7. Qualora il comitato sia del parere che la domanda di assegnazione della qualifica non soddisfi i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'Agenzia informa immediatamente lo sponsor. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale parere, lo sponsor può presentare un ricorso dettagliatamente motivato, che l'Agenzia trasmette al comitato. Il comitato giudica se sia necessario rivedere il proprio parere in occasione della successiva riunione.

8. L'Agenzia trasmette immediatamente il parere definitivo del comitato alla Commissione, la quale adotta una decisione entro 30 giorni dalla data di ricevimento del parere. Qualora, in casi eccezionali, il progetto di decisione non sia conforme al parere del comitato, la decisione è adottata in conformità della procedura stabilita nell'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 2309/93. La decisione è notificata allo sponsor e comunicata all'Agenzia e alle autorità competenti degli Stati membri.

9. Il medicinale in questione è iscritto nel Registro comunitario dei medicinali orfani.

Invariato

b) nome dei principi attivi,

Invariato

5. L'Agenzia garantisce che il comitato emetta un parere entro 90 giorni dal ricevimento di una domanda correttamente presentata.

6. Nell'elaborare il proprio parere, il comitato applica il massimo impegno per raggiungere un consenso. In assenza di tale consenso, il parere è adottato a maggioranza dei due terzi dei membri del comitato. Tale parere può essere ottenuto mediante procedura scritta.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 6***Assistenza per l'elaborazione di protocolli**

1. Prima di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, lo sponsor di un medicinale orfano può chiedere una consulenza presso l'Agenzia circa l'esecuzione dei vari test e delle prove obbligatorie per dimostrare la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale.

2. L'Agenzia istituisce una procedura concernente lo sviluppo dei medicinali orfani, che prevede in particolare:

- a) un'assistenza nel corso dell'elaborazione di un protocollo e in riferimento al follow up delle indagini cliniche;
- b) una consulenza in materia di regolamentazione, allo scopo di definire i contenuti della domanda di autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.

*Articolo 7***Autorizzazione comunitaria di immissione in commercio**

1. La persona responsabile dell'immissione in commercio di un medicinale orfano può chiedere che la relativa autorizzazione sia concessa dalla Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93, senza essere obbligata a dimostrare che il medicinale è conforme a quanto disposto in una delle parti dell'allegato del regolamento.

2. All'Agenzia verrà corrisposto annualmente un contributo speciale della Comunità, diverso da quello disposto nell'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 2309/93. Tale contributo è utilizzato dall'Agenzia esclusivamente per l'esonero parziale o totale dei diritti dovuti conformemente alle regole comunitarie adottate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93. Al termine di ogni anno il Direttore esecutivo dell'Agenzia presenta una relazione dettagliata che illustra le modalità di utilizzazione del contributo speciale. Le eventuali eccedenze per un determinato anno contabile sono riportate all'anno successivo e dedotte dal contributo speciale riferito a quest'ultimo.

10. Lo sponsor fornisce ogni anno all'Agenzia una relazione sullo stato di sviluppo del medicinale qualificato come orfano.

11. Al fine di ottenere il trasferimento ad un altro sponsor della qualifica di medicinale orfano, il titolare di tale qualifica presenta all'Agenzia una domanda specifica. La Commissione adotta, di concerto con gli Stati membri, l'Agenzia e le parti interessate, dettagliate linee guida concernenti la forma di presentazione delle domande di trasferimento e il loro contenuto.

Invariato

- a) un'assistenza nel corso dell'elaborazione di un protocollo per la sperimentazione clinica e preclinica in fase di sviluppo del medicinale e in riferimento al follow up delle indagini cliniche;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale orfano è riferita esclusivamente alle indicazioni terapeutiche che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3. Ciò non esclude la possibilità di richiedere, per indicazioni che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, un'autorizzazione all'immissione in commercio distinta.

*Articolo 8***Esclusiva di mercato**

1. Quando a un medicinale orfano è stata concessa un'autorizzazione comunitaria all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 o in virtù del fatto che, la Comunità e gli Stati membri non accettano altre domande di autorizzazione, non concedono altre autorizzazioni all'immissione in commercio, né estendono autorizzazioni esistenti a medicinali analoghi con le stesse indicazioni terapeutiche per un periodo di dieci anni.

2. Tale periodo può tuttavia essere ridotto a sei anni se, alla scadenza del quinto anno, uno Stato membro può dimostrare che il medicinale in questione non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 3 o che il prezzo praticato per il medicinale in questione è tale da consentire profitti eccessivi. A tal fine, lo Stato membro avvia la procedura definita nell'articolo 5.

3. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve la normativa in materia di proprietà intellettuale e le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, può essere concessa un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale analogo con la stessa indicazione terapeutica qualora:

- a) il titolare dell'autorizzazione per il medicinale orfano originale abbia dato il proprio consenso al secondo notificante, oppure
- b) il titolare dell'autorizzazione per il medicinale orfano originale non sia in grado di fornire quantità sufficienti del medicinale in questione, oppure
- c) il secondo notificante dimostri nella sua domanda che il secondo medicinale, seppure analogo al medicinale orfano già autorizzato, è più sicuro, più efficace o comunque clinicamente superiore.

4. Al termine del periodo di validità dell'esclusiva di mercato, il medicinale orfano viene stralciato dal Registro comunitario dei medicinali orfani.

1. Quando a un medicinale orfano è stata concessa un'autorizzazione comunitaria all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 o in virtù del fatto che tutti gli Stati membri hanno rilasciato l'autorizzazione secondo la procedura di riconoscimento reciproco prevista agli articoli 7 e 7 bis della direttiva 65/65/CEE o all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 75/319/CEE e fatte salve le disposizioni del diritto sulla proprietà intellettuale o qualsiasi altra disposizione del diritto comunitario, la Comunità e gli Stati membri non accettano altre domande di autorizzazione, non concedono altre autorizzazioni all'immissione in commercio, né estendono autorizzazioni esistenti a medicinali analoghi con le stesse indicazioni terapeutiche per un periodo di dieci anni.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

5. Ai fini del presente articolo si intende per «medicinale analogo» un medicinale composto da quanto segue:

- la stessa sostanza chimica attiva o la stessa molecola attiva di tale sostanza, inclusi gli isomeri e gli insiemi di isomeri, i complessi, gli esteri o altri derivati non covalenti, a condizione che l'azione farmacologica e tossicologica di questi ultimi sia qualitativamente e quantitativamente identica a quella del prodotto originale,
- una sostanza con la stessa azione biologica (incluse le sostanze che differiscono da quella originale per la loro struttura molecolare o perché ottenute da una diversa materia prima e/o mediante un diverso processo di fabbricazione) a condizione che la sua azione farmacologica sia qualitativamente e quantitativamente identica a quella del prodotto originale,
- una sostanza con la stessa azione radiofarmacologica (incluse le sostanze che presentano un diverso radionuclide, legante, sito di marcatura o meccanismo di unione fra molecola e radionuclide) a condizione che le sue indicazioni diagnostiche o terapeutiche siano identiche a quelle del prodotto originale.

6. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, l'Agenzia e le parti interessate, stabilisce dettagliate linee guida per l'applicazione del presente articolo.

*Articolo 9***Altri incentivi**

1. I medicinali qualificati come orfani conformemente alle disposizioni del presente regolamento possono beneficiare di incentivi messi a disposizione dalla Comunità e dagli Stati membri allo scopo di promuovere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità dei medicinali orfani.

2. Entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate circa le misure da essi adottate per promuovere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità dei medicinali orfani. Tali informazioni sono aggiornate ad intervalli regolari.

3. Gli Stati membri valutano inoltre la possibilità di concedere un esonero, parziale o totale, dei diritti da versare per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali orfani.

PROPOSTA MODIFICATA

5. Entro un anno dall'adozione della presente direttiva, la Commissione adotta le definizioni di «medicinale analogo» e di «superiorità clinica» mediante un regolamento di attuazione, in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

6. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, l'Agenzia e le parti interessate, stabilisce dettagliate linee guida per l'applicazione del presente articolo e del regolamento di attuazione.

1. I medicinali qualificati come orfani conformemente alle disposizioni del presente regolamento possono beneficiare di incentivi messi a disposizione dalla Comunità e dagli Stati membri allo scopo di promuovere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità dei medicinali orfani, segnatamente dei finanziamenti per la ricerca destinati alle piccole e medie imprese previsti nel Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico.

2. Entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate concernenti tutte le misure da essi eventualmente adottate per promuovere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità dei medicinali orfani. Tali informazioni sono aggiornate ad intervalli regolari.

Soppresso

PROPOSTA INIZIALE

4. Entro un anno dall'adozione del presente regolamento, la Commissione pubblica un elenco dettagliato di tutti gli incentivi messi a disposizione dalla Comunità e dagli Stati membri per promuovere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità dei medicinali orfani. Tale elenco è aggiornato ad intervalli regolari.

*Articolo 10***Relazione generale**

Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita a seguito dell'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Entro un anno dall'adozione del presente regolamento, la Commissione pubblica un elenco dettagliato di tutti gli incentivi messi a disposizione dalla Comunità e dagli Stati membri per promuovere la ricerca, lo sviluppo e la disponibilità dei medicinali orfani. Tale elenco è aggiornato ad intervalli regolari.

Invariato

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾

(2000/C 177 E/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 339 def. — 97/0027(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 1° luglio 1999)

⁽¹⁾ GU C 106 del 4.4.1997, pag. 5.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

(1) considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio prevede che «per quanto riguarda le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, prima dello scadere di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, le norme per l'etichettatura degli ingredienti»;

(3) considerando che le precedenti proposte presentate dalla Commissione nel contesto di tale mandato ⁽¹⁾ non hanno ottenuto l'accordo degli Stati membri;

(4) considerando che è opportuno tener conto della successiva interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di etichettatura delle bevande alcoliche ⁽²⁾;

Invariato

(2) considerando che, per conseguire un elevato livello di sanità e contribuire a tutelare la salute dei consumatori, occorre garantire un'adeguata informazione dei consumatori nel settore dei prodotti alimentari e soprattutto delle bevande alcoliche, prevedendo tra l'altro l'obbligo di indicare gli ingredienti sull'etichetta; che ciò è tanto più urgente in quanto negli ultimi anni è aumentata costantemente la presenza sul mercato di bevande alcoliche la cui composizione e presentazione sono chiaramente ideate per la vendita ai giovani; che occorrono inoltre norme comuni in materia di etichettatura delle bevande alcoliche per lo sviluppo e il mantenimento del mercato interno di tali prodotti;

Invariato

⁽¹⁾ GU C 281 del 26.10.1982, pag. 3 e GU C 122 del 14.5.1992, pag. 12.

⁽²⁾ Dopo la sentenza della Corte di giustizia sulla «Legge di purezza per la birra» del 12.3.1987, causa 178/84 e segnatamente le motivazioni 35 e 36.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(5) considerando che è compito del legislatore comunitario prendere le misure derivanti da tale giurisprudenza;

(6) considerando che occorre consultare il comitato scientifico dell'alimentazione umana istituito mediante decisione 97/579/CE della Commissione ⁽¹⁾ su tutte le questioni attinenti alla direttiva 79/112/CEE che potrebbero avere ripercussioni sulla salute pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Invariato

Articolo 1

1) L'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 79/112/CEE è sostituito dal seguente:

1) L'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 79/112/CEE è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di etichettatura degli ingredienti delle bevande con titolo alcolometrico superiore a 1,2% sono determinate entro un termine di

«3. Le modalità di etichettatura degli ingredienti delle bevande con titolo alcolometrico superiore a 1,2 % sono determinate entro un termine di cinque anni dal 1° luglio 2000

a) per quanto concerne:

- i vini ⁽¹⁾, compresi i vini spumanti ⁽²⁾, i vini liquorosi e i vini frizzanti ⁽³⁾ presentati alla vendita al consumatore;
- i mosti di uve parzialmente fermentati ⁽²⁾;
- le bevande spiritose ⁽⁴⁾,
- i vini aromatizzati ⁽⁵⁾,

a) per quanto concerne:

- i vini ⁽¹⁾, compresi in vini spumanti ⁽²⁾, i vini liquorosi e i vini frizzanti ⁽³⁾ presentati alla vendita al consumatore;
- i mosti di uve parzialmente fermentati ⁽²⁾;
- le bevande spirituose ⁽⁴⁾,
- i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate contenenti vino, i cocktail aromatizzati contenenti vino ⁽⁵⁾,

nel contesto delle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili;

nel contesto delle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili;

b) per quanto concerné, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

b) per quanto concerne ciascuna categoria di altri prodotti, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

L'entrata in vigore delle modalità adottate in conformità delle procedure di cui ai punti a) e b) del presente paragrafo avviene simultaneamente per tutte le bevande.

L'entrata in vigore delle modalità adottate in conformità delle procedure di cui ai punti a) e b) del presente paragrafo avviene simultaneamente per tutte le bevande.

Per la totalità di tali prodotti, l'elenco degli ingredienti è preceduto dalla menzione "elaborato mediante".

Per la totalità di tali prodotti, l'elenco degli ingredienti è preceduto dalla menzione "elaborato mediante".

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13).

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).»

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

2) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana è consultato su tutte le questioni attinenti alla presente direttiva che potrebbero avere ripercussioni sulla salute pubblica.»

Invariato

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

(2000/C 177 E/03)

COM(1999) 352 def. — 1999/0152(COD)

(Presentata dalla Commissione il 19 luglio 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

- (1) considerando che la direttiva 91/308/CEE del Consiglio sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio dei proventi di attività illecite (denominata in appresso «la direttiva») è stata adottata il 10 giugno 1991 ⁽¹⁾;
- (2) considerando che in due relazioni presentate al Parlamento europeo ed al Consiglio a norma dell'articolo 17 della direttiva la Commissione ha riferito sull'applicazione di quest'ultima e sui progressi realizzati nella lotta contro il riciclaggio ⁽²⁾;
- (3) considerando che nelle relazioni e nelle risoluzioni adottate in risposta alle due relazioni della Commissione, il Parlamento europeo ha sollecitato l'aggiornamento e l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva del 1991 ⁽³⁾;
- (4) considerando che nel Piano d'azione del gruppo ad alto livello «Criminalità organizzata», approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16-17 giugno 1997, ed in particolare nella raccomandazione n. 26, si sollecitano ulteriori interventi per la lotta contro il riciclaggio ⁽⁴⁾;
- (5) considerando che è opportuno che la direttiva, che rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, venga aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desiderata espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri; che in questo modo la diret-

tiva dovrebbe non soltanto riflettere le migliori pratiche internazionali del settore, ma anche continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e di altre attività a rischio dagli effetti dannosi del denaro proveniente da attività criminose;

- (6) considerando che il GATS consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario; che tali provvedimenti non dovrebbero imporre restrizioni che vadano al di là di quanto sia giustificato per garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi;
- (7) considerando che la direttiva non stabilisce chiaramente quale sia lo Stato membro alle cui autorità le succursali di enti creditizi e finanziari aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro devono presentare le segnalazioni di operazioni sospette, né quale sia lo Stato membro le cui autorità sono competenti a garantire che tali succursali si conformino all'articolo 11 della direttiva;
- (8) considerando che tale questione è stata discussa in sede di Comitato di contatto per i problemi del riciclaggio istituito dall'articolo 13 della direttiva; che spetta alle autorità dello Stato membro nel quale è ubicata la succursale ricevere le segnalazioni ed esercitare le responsabilità predette;
- (9) considerando che è opportuno che questa assegnazione di competenza venga recepita nella direttiva tramite una modifica delle definizioni di «ente creditizio» e «ente finanziario» di cui all'articolo 1 della direttiva;
- (10) considerando che il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per il fatto che le attività degli uffici di cambio e dei trasportatori di fondi possano essere coinvolte in attività di riciclaggio; che queste attività dovrebbero già rientrare nel campo di applicazione della direttiva; che per fugare qualunque dubbio in materia, l'inclusione di queste attività dovrebbe essere chiaramente confermata nella direttiva;
- (11) considerando che, per garantire la copertura massima possibile del settore finanziario, si dovrebbe chiarire che la direttiva si applica alle attività delle imprese di investimento come definite nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio («direttiva sui servizi di investimento») ⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

⁽²⁾ COM(95) 54 def. e COM(1998) 401 def.

⁽³⁾ Doc. A4-0187/96 e GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 245; Doc. A4-0093/99 e GU C ...

⁽⁴⁾ GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, p. 27.

- (12) considerando che la direttiva obbliga gli Stati membri a combattere unicamente il riciclaggio dei proventi di reati connessi al traffico di stupefacenti; che negli anni più recenti è emersa la tendenza verso una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati «di base» o «sottesi», tendenza manifestatasi ad esempio nel 1996 con la revisione delle 40 raccomandazioni della FATF (Task force «azione finanziaria») ossia del più importante organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio;
- (13) considerando che l'ampliamento della gamma dei reati di base agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore; che, pertanto, la direttiva dovrebbe essere adeguata in tal senso;
- (14) considerando che nell'azione comune, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea ⁽¹⁾, gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell'azione comune, costituiscono reati di base ai fini della penalizzazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite;
- (15) considerando che la direttiva impone obblighi in particolare per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette; che è più appropriato ed in linea con la filosofia del Piano d'azione contro la criminalità organizzata che il divieto di riciclaggio contenuto nella direttiva non sia limitato al traffico di stupefacenti bensì venga esteso a tutte le attività della criminalità organizzata, nonché a quelle configuranti frodi, corruzione e qualunque altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità ai sensi dell'articolo 280 del trattato;
- (16) considerando che in caso di frode, corruzione ed altre attività illegali, le autorità degli Stati membri responsabili della lotta al riciclaggio e la Commissione dovrebbero cooperare e scambiarsi le informazioni pertinenti;
- (17) considerando che in data 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un'azione comune sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea ⁽²⁾; che la predetta azione comune rispecchia l'accordo degli Stati membri sulla necessità di un'impostazione comune in questo settore;
- (18) considerando che in ciascuno Stato membro il settore finanziario ed in particolare gli enti creditizi provvedono a segnalare le operazioni sospette in ottemperanza alla direttiva; che da indizi certi risulta che l'intensificazione dei controlli ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose;
- (19) considerando che i riciclatori di denaro hanno manifestato la netta tendenza ad avvalersi di enti non finanziari; che tale tendenza è stata confermata dai lavori della FATF sulle tecniche e tipologie del riciclaggio;
- (20) considerando che l'articolo 12 della direttiva già prevede l'estensione degli obblighi stabiliti dalla direttiva stessa ad altre professioni o categorie di imprese a rischio non appartenenti al settore finanziario;
- (21) considerando che la questione relativa alle attività non finanziarie a rischio è stata discussa in numerose occasioni dal Comitato di contatto per i problemi del riciclaggio;
- (22) considerando che gli obblighi stabiliti dalla direttiva relativamente all'identificazione dei clienti, alla tenuta delle registrazioni ed alla segnalazione delle operazioni sospette devono essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio;
- (23) considerando che i notai ed i professionisti legali indipendenti devono essere assoggettati alle disposizioni della direttiva quando realizzano determinate operazioni di natura finanziaria o societaria per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi del traffico di droga o della criminalità organizzata;
- (24) considerando tuttavia che quando un avvocato indipendente o uno studio legale rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario formale non sarebbe appropriato che la direttiva imponesse loro l'obbligo di comunicare eventuali sospetti in materia di riciclaggio;
- (25) considerando che la direttiva fa riferimento alle «autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio» alle quali devono essere presentate le segnalazioni delle operazioni sospette; che nel caso degli avvocati indipendenti, per tenere debitamente conto dell'obbligo di riservatezza che vincola l'avvocato al suo cliente, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare come autorità responsabile l'ordine degli avvocati o qualunque altra organizzazione di categoria degli avvocati; che le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità di polizia e giudiziarie e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi di categoria e le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio devono essere determinate dagli Stati membri;

⁽¹⁾ GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(26) considerando che nel settore dei servizi finanziari le operazioni sono sempre più sovente ordinate e realizzate tramite mezzi (quali la posta, il telefono, il computer) che limitano o sopprimono il contatto diretto tra il fornitore e il cliente; che anche in questi casi devono essere rispettate le regole sull'identificazione del cliente previste dalla direttiva; che il Comitato di contatto per i problemi del riciclaggio ha esaminato la questione delle operazioni effettuate a distanza e ha convenuto circa i principi e le procedure applicabili in materia di identificazione dei clienti; che tali principi e procedure dovrebbero essere recepiti in un allegato alla direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/308/CEE è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende:

A. per "ente creditizio" un ente definito in conformità dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE ⁽¹⁾, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, terzo trattino della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità,

B. per "ente finanziario"

1. un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE; sono incluse le attività degli uffici di cambio e delle agenzie per il trasporto dei fondi,

2. un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE ⁽²⁾, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva,

3. un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/22/CEE;

la presente definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;

C. per "riciclaggio": le seguenti azioni commesse intenzionalmente:

— la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

— l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

— l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

— la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere accertate in base a circostanze di fatto obiettive.

Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

D. per "beni": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o diritti sui beni medesimi;

E. per "attività criminosa":

— un reato specificato nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.

⁽³⁾ Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope adottata a Vienna il 19 dicembre 1988.

- la partecipazione ad attività collegate alla criminalità organizzata,
- la frode, la corruzione o qualunque altra attività illegale dannosa o probabilmente dannosa per gli interessi finanziari delle Comunità europee,
- ogni altra attività criminosa che sia considerata tale dagli Stati membri ai fini della presente direttiva;

F. per "autorità competenti": le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sugli enti e sulle persone cui si applica la presente direttiva.»

2. È inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva vengano imposti ai seguenti enti:

1. enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, punto A;
 2. enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, punto B;
- nonché alle seguenti persone giuridiche o fisiche nell'esercizio della loro attività professionale:
3. contabili e revisori esterni;
 4. agenti immobiliari;
 5. notai e altri professionisti legali indipendenti, quando assistono o rappresentano i clienti nelle seguenti attività:
 - a) l'acquisto e la vendita di beni immobili o entità commerciali;
 - b) la gestione di denaro, valori mobiliari e altri beni dei clienti;
 - c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - d) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, trust e strutture analoghe;
 - e) l'esecuzione di qualunque altra operazione finanziaria;
 6. commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi;
 7. trasportatori di fondi;
 8. gestori, proprietari e amministratori di case da gioco.»

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva provvedano all'identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare, nel caso degli enti, quando aprono un conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni.

2. L'identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15 000 euro, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia noto nel momento in cui è avviata l'operazione, l'organismo o la persona in questione procederà all'identificazione non appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.

Quando un ente allaccia relazioni commerciali o effettua un'operazione con un cliente che non è stato fisicamente presente a fini di identificazione ("operazioni a distanza"), si applicano i principi e le procedure contenuti nell'allegato.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d'applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l'importo del premio o dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1 000 euro o, nel caso di versamento di un premio unico, 2 500 euro. L'identificazione deve essere effettuata, qualora successivamente il premio o i premi periodici da versare nel corso di un anno vengano aumentati e eccedano il limite di 1 000 euro.

3 bis. In deroga al paragrafo 2, l'identificazione è richiesta per tutti i clienti di case da gioco che acquistino o scambino gettoni di valore pari o superiore a 1 000 euro.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.

5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottano congrue misure per ottenere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.

6. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva sono tenuti a procedere all'identificazione anche nel caso in cui l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui sopra qualora vi sia sospetto di riciclaggio.

7. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di identificazione previsti nel presente articolo qualora il cliente sia anch'esso un ente creditizio o finanziario cui si applica la presente direttiva.

8. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all'operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1.»

4. Negli articoli 4 e 5 i termini «gli enti creditizi e finanziari» sono sostituiti da «gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva».

5. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:

- a) comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio;
- b) fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate dagli enti e dalle persone cui si applica la seguente direttiva, secondo le procedure previste all'articolo 11, punto 1.

3. Nel caso dei professionisti legali indipendenti di cui al punto 5 dell'articolo 2 bis gli Stati membri possono designare come autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo l'ordine degli avvocati o un organismo adeguato di auto-regolamentazione della professione in oggetto ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione tra tali organismi e le altre autorità responsabili per la lotta al riciclaggio.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai professionisti legali indipendenti

quando essi ricevono informazioni da un cliente per poterlo rappresentare in procedimenti legali. Questa deroga agli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applica quando vi siano ragioni per sospettare che la consulenza venga richiesta al fine di agevolare il riciclaggio di capitali.

4. Le informazioni fornite alle autorità in conformità del paragrafo 1 possono essere utilizzate esclusivamente a fini di lotta contro il riciclaggio. Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che tali informazioni possano essere utilizzate anche ad altri fini.»

6. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva si astengano dall'eseguire, prima di avere informato le autorità di cui all'articolo 6, l'operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione. Qualora si sospetti che l'operazione in questione concreti un'operazione di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o rischi di impedire l'azione nei confronti dei beneficiari di un'operazione sospettata di riciclaggio, gli enti e le persone di cui trattasi comunicano l'informazione richiesta immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.»

7. Nell'articolo 8 i termini «Gli enti creditizi e finanziari» sono sostituiti dai termini «Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché».

8. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, da parte degli enti o delle persone cui si applica la presente direttiva ovvero dai loro dipendenti o amministratori, delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.»

9. Nell'articolo 10, i termini «enti creditizi o finanziari» sono sostituiti da «enti e persone cui si applica la presente direttiva».

10. Nell'articolo 11 i termini «gli enti creditizi e finanziari» sono sostituiti da «gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva».

11. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

«Articolo 12

1. Gli Stati membri provvedono ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all'articolo 2 bis, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

2. In caso di frode, corruzione o qualunque altra attività illegale che leda o possa ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee, le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio di cui all'articolo 6 e, nei limiti delle sue competenze, la Commissione collaborano per prevenire e individuare i casi di riciclaggio. A tal fine procedono a scambi di informazioni pertinenti sulle operazioni sospette. Le informazioni scambiate in questo contesto sono coperte dalle regole del segreto professionale.

3. Per quanto riguarda le professioni legali indipendenti, gli Stati membri possono esonerare gli ordini degli avvocati e gli organismi di auto-regolamentazione professionale dalle obbligazioni di cui al paragrafo 2.»

Tre anni dopo l'adozione della presente direttiva, la Commissione procede, nel contesto della relazione prevista dall'articolo 17 della direttiva 91/308/CEE, ad un esame particolare degli aspetti concernenti il trattamento specifico dei membri delle professioni giuridiche indipendenti, l'identificazione dei clienti nelle operazioni a distanza e le possibili implicazioni per il commercio elettronico.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI (PERSONE FISICHE) DA PARTE DEGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI IN CASO DI OPERAZIONI FINANZIARIE A DISTANZA

Nel quadro dell'applicazione della direttiva, le procedure di identificazione messe in atto per le operazioni finanziarie a distanza debbono conformarsi ai principi seguenti:

- i) Le procedure devono garantire l'identificazione adeguata del cliente.
- ii) Le procedure possono essere applicate purché nessun motivo ragionevole faccia supporre che il contatto diretto sia evitato per dissimulare la vera identità del cliente e per non dare luogo ad un sospetto di riciclaggio.
- iii) Le procedure non devono essere applicate alle operazioni che comportano l'uso di contante.
- iv) Le procedure di controllo interno di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva dovrebbero tenere conto in particolare delle operazioni a distanza.
- v) Quando la controparte dell'ente che effettua l'operazione («ente contraente») è un cliente, l'identificazione può essere effettuata tramite le procedure seguenti:
 - a) L'identificazione diretta viene effettuata dalla succursale o dall'ufficio di rappresentanza dell'ente contraente che sono più vicini al cliente.
 - b) Se l'identificazione viene effettuata senza contatto diretto con il cliente:
 - si esige una copia del documento di identità ufficiale del cliente o il numero del documento di identità ufficiale. Si verifica con particolare attenzione l'indirizzo del cliente quando esso è indicato sul documento di identità (ad esempio inviando i documenti riguardanti l'operazione all'indirizzo del cliente con raccomandata e ricevuta di ritorno);

- il primo pagamento relativo all'operazione deve essere effettuato tramite un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio situato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. Gli Stati membri possono autorizzare i pagamenti realizzati tramite enti creditizi di buona reputazione stabiliti in paesi terzi che applicano norme anti-riciclaggio equivalenti;
 - l'ente contraente deve verificare attentamente che l'identità del titolare del conto tramite il quale viene realizzato il pagamento concordi effettivamente con quella del cliente indicata nel documento di identità (o stabilita a partire dal numero di identificazione). In caso di dubbio su questo punto, l'ente contraente deve contattare l'ente creditizio presso il quale è aperto il conto per ottenere conferma dell'identità del titolare del conto. Se ancora sussistono dubbi, si deve chiedere all'ente creditizio un certificato che attesti l'identità del titolare del conto e confermi che si è proceduto correttamente all'identificazione e che le informazioni relative sono state registrate conformemente alla direttiva.
- c) Nel caso di talune operazioni di assicurazione, si può derogare all'obbligo di identificazione quando il pagamento «sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1» della direttiva (articolo 3, paragrafo 8).
- vi) Quando la controparte dell'ente contraente è un altro ente che agisce per conto di un cliente:
- a) se la controparte è situata nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, l'identificazione del cliente da parte dell'ente contraente non è obbligatoria (articolo 3, paragrafo 7 della direttiva);
 - b) se la controparte è situata al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, l'ente deve verificare l'identità della controparte (a meno che non sia ben nota) consultando un annuario finanziario affidabile. In caso di dubbi in proposito, l'ente deve chiedere conferma dell'identità della sua controparte presso le autorità di vigilanza del paese terzo interessato. L'ente è inoltre tenuto ad adottare «misure congrue per ottenere informazioni» sul cliente dalla sua controparte (il beneficiario effettivo dell'operazione) (articolo 3, paragrafo 5 della direttiva). Le «misure congrue» possono variare dal chiedere semplicemente il nome e l'indirizzo del cliente, quando il paese della controparte applica obblighi di identificazione equivalenti, all'esigere dalla controparte un certificato che confermi che l'identità del cliente è stata debitamente verificata e registrata, quando il paese della controparte non applica requisiti equivalenti.
- vii) Le procedure menzionate non precludono l'uso di qualunque altra misura che, secondo le autorità competenti, potrebbe offrire garanzie equivalenti in materia di identificazione nel quadro di operazioni finanziarie a distanza.
-

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (1)

(2000/C 177 E/04)

COM(1999) 385 def. — 98/0245(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 23 luglio 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

distanza di servizi finanziari, come il commercio elettronico;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, numero 2, 55 e 95,

(6) considerando che la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (2) stabilisce le principali disposizioni che si applicano ai contratti a distanza relativi a beni o servizi conclusi tra un fornitore e un consumatore; che i servizi finanziari non sono però contemplati da detta direttiva;

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(7) considerando che, nel contesto dell'analisi da essa condotta al fine di determinare la necessità di misure specifiche in questo ambito, la Commissione ha inviato tutte le parti interessate a trasmetterle le loro osservazioni, segnatamente in occasione dell'elaborazione del suo Libro verde intitolato «Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori» (3); che dalle consultazioni condotte in tale contesto è emersa la necessità di rafforzare la protezione dei consumatori in questo settore; che la Commissione ha pertanto deciso di presentare una proposta specifica concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari (4);

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

(1) considerando che è necessario, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del mercato interno, adottare le misure intese a consolidare progressivamente tale mercato e che tali misure devono d'altro canto contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori conformemente agli articoli 95 e 153 del trattato;

(8) considerando che se gli Stati membri adottassero disposizioni divergenti o diverse di protezione dei consumatori in materia di vendita a distanza dei servizi finanziari ai consumatori ciò avrebbe un'incidenza negativa sul funzionamento del mercato interno e sulla concorrenza tra le imprese in esso attive; che è quindi necessario introdurre regole comuni a livello comunitario in tale ambito, senza pregiudicare la protezione generale del consumatore negli Stati membri;

(2) considerando che, sia per i consumatori che per i fornitori di servizi finanziari, la commercializzazione a distanza di servizi finanziari costituirà uno dei principali risultati tangibili della realizzazione del mercato interno;

(9) considerando che, visto il livello elevato di protezione dei consumatori assicurato dalla presente direttiva, per assicurare la libera circolazione dei servizi finanziari, gli Stati membri non possono prevedere disposizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva per quanto concerne gli ambiti da essa armonizzati;

(3) considerando che, nell'ambito del mercato interno, è interesse dei consumatori poter accedere senza discriminazione alla gamma quanto più ampia possibile di servizi finanziari disponibili nella Comunità, onde poter scegliere quelli meglio rispondenti ai loro bisogni; che per assicurare la libertà di scelta dei consumatori, loro diritto essenziale, occorre un elevato grado di protezione del consumatore per garantire il rafforzamento della fiducia del consumatore nel commercio a distanza;

(4) considerando che, per il buon funzionamento del mercato interno, è essenziale che i consumatori possano negoziare e concludere contratti con un fornitore insediato fuori del loro paese indipendentemente dal fatto che il fornitore abbia o meno un'agenzia nel paese di residenza del consumatore;

(10) considerando che la presente direttiva copre tutti i servizi finanziari suscettibili di essere forniti a distanza; che certi servizi finanziari sono tuttavia disciplinati da disposizioni specifiche della legislazione comunitaria; che tali disposizioni specifiche continuano ad applicarsi a detti servizi finanziari; che è tuttavia opportuno stabilire principi relativi alla commercializzazione a distanza di tali servizi;

(5) considerando che, per la loro natura immateriale, i servizi finanziari si prestano particolarmente al commercio a distanza e che l'instaurazione di un quadro giuridico applicabile alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari deve accrescere la fiducia del consumatore nell'utilizzazione delle nuove tecniche di commercializzazione a

(2) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(3) COM(96) 209 def. del 22.5.1996.

(4) Comunicazione della Commissione «Servizi finanziari: rafforzare la fiducia dei consumatori», COM(97) 309 def. del 26.6.1997.

(1) GU C 385 dell'11.12.1998, pag. 10.

- (11) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario;
- (12) considerando che i contratti negoziati a distanza implicano l'utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza; che queste diverse tecniche sono utilizzate nel quadro di un sistema di vendita o di prestazioni di servizi a distanza senza che si dia la presenza simultanea del fornitore e del consumatore; che l'evoluzione permanente di tali tecniche impone di definire principi validi anche per quelle ancora poco utilizzate; che i contratti a distanza sono quindi quelli in cui l'offerta, la negoziazione e la conclusione vengono effettuate a distanza;
- (13) considerando che uno stesso contratto che comporta operazioni successive può ricevere qualificazioni giuridiche diverse nei diversi Stati membri; che occorre però che la direttiva sia applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre considerare che la presente direttiva si applica alla prima di una serie di prestazioni successive o al primo di altri atti di esecuzione periodica che possono essere considerati come un unico atto negoziale, sia nel caso in cui detta prestazione o serie di prestazioni costituiscano l'oggetto di un contratto singolo, sia nel caso di contratti successivi e distinti;
- (14) considerando che riferendosi a un sistema di prestazioni di servizi organizzato dal fornitore di servizi finanziari, la direttiva mira a escludere dal proprio campo di applicazione le prestazioni di servizi effettuate su base puramente occasionale e al di fuori di una struttura commerciale avente l'obiettivo di concludere contratti a distanza;
- (15) considerando che il fornitore è la persona che fornisce servizi a distanza; che la presente direttiva deve però applicarsi anche quando una delle tappe della commercializzazione comporta la partecipazione di un intermediario; che, in considerazione della natura e del grado di tale partecipazione, le disposizioni pertinenti della presente direttiva devono applicarsi a detto intermediario, indipendentemente dal suo statuto giuridico;
- (16) considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve portare a una diminuzione indebita dell'informazione fornita al consumatore; che, a fini di chiarezza, la presente direttiva fissa requisiti volti ad assicurare un livello adeguato di informazione del consumatore sia prima che dopo la conclusione del contratto; che il consumatore deve ricevere, prima della conclusione di un contratto, le informazioni preliminari necessarie al fine di poter valutare opportunamente il servizio finanziario propostogli e quindi scegliere con cognizione di causa; che il fornitore deve esplicitamente indicare per quanto tempo la sua offerta eventuale rimane immutata;
- (16 bis) considerando che, per garantire una protezione ottimale del consumatore, è importante che egli sia sufficientemente informato sulle disposizioni della presente direttiva ed eventualmente sui codici di condotta esistenti in questo settore;
- (17) considerando che occorre prevedere un diritto di recesso senza penali e senza obbligo di fornire un giusto motivo;
- (18) (soppresso)
- (19) considerando che il consumatore dev'essere tutelato dai servizi non sollecitati; che il consumatore dev'essere sollevato da qualsiasi obbligo nel caso di servizi non sollecitati e che l'assenza di risposta non implica consenso da parte sua; che tale regola non pregiudica tuttavia la possibilità del tacito rinnovo dei contratti conclusi validamente tra le parti, quando il diritto degli Stati membri consenta tale tacito rinnovo;
- (20) considerando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per proteggere effettivamente i consumatori che non vogliono essere contattati tramite determinate tecniche di comunicazione; che la presente direttiva fa salve le garanzie particolari offerte al consumatore dalla legislazione comunitaria relativa alla protezione dei dati personali e della vita privata;
- (21) considerando che occorre, per tutelare i consumatori, trattare la questione delle controversie; che si devono prevedere procedure appropriate ed efficaci di reclamo e di ricorso negli Stati membri onde disciplinare le eventuali controversie tra fornitori e consumatori utilizzando, se del caso, le procedure esistenti;
- (22) considerando che, per quanto concerne l'accesso dei consumatori alla giustizia e più in particolare alle giurisdizioni civili in caso di controversie fra contraenti di Stati diversi, occorre tenere conto della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Verso una maggiore efficienza nell'ottenimento e nell'esecuzione delle decisioni nell'ambito dell'Unione europea»⁽¹⁾;
- (23) considerando che gli Stati membri dovrebbero incitare gli organismi pubblici o privati preposti alla composizione stragiudiziale delle controversie a cooperare per risolvere le controversie fra contraenti di Stati diversi; che questa cooperazione potrebbe in particolare mirare a consentire di sottoporre agli organi stragiudiziali stabiliti nello Stato membro in cui risiede i reclami relativi a fornitori stabiliti in altri Stati membri;

(¹) GU C 33 del 31.1.1998, pag. 3

(24) considerando che la Comunità europea e gli Stati membri hanno preso impegni nell'ambito del GATS (accordo OMC sugli scambi di servizi) quanto alla possibilità, per i consumatori europei, di acquistare all'estero servizi bancari e servizi d'investimento; che il GATS consente agli Stati membri di adottare misure per ragioni prudenziali, comprese misure per la protezione degli investitori, dei depositanti, dei sottoscrittori di assicurazioni o delle persone alle quali il fornitore di servizi finanziari è tenuto a prestare un servizio; che tali misure dovrebbero limitarsi ad imporre soltanto le restrizioni giustificate dalla protezione dei consumatori;

(25) Soppresso

(26) considerando che, a seguito dell'adozione della presente direttiva, è opportuno procedere all'adeguamento dell'ambito di applicazione della direttiva 97/7/CE e della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori ⁽¹⁾;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione

- a) La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
- b) Per i contratti riguardanti servizi finanziari ad esecuzione continuata o che comportano distinti atti di esecuzione differita, le disposizioni della presente direttiva si applicano esclusivamente al primo atto di esecuzione, indipendentemente dal fatto che tali prestazioni, ai sensi della legislazione nazionale, costituiscano l'oggetto di un contratto unico ovvero di più contratti separati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «contratto a distanza»: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla stipula del contratto, compresa la stipula del contratto stesso;
- b) «servizio finanziario»: qualunque servizio bancario, assicurativo, d'investimento e di pagamento;
- b bis) «credito immobiliare»: qualsiasi credito, qualunque sia la garanzia o la cauzione ad esso collegata, destinato

principalmente a consentire l'acquisizione o la conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, o destinato a consentire il rinnovo o il miglioramento di un immobile;

- c) «fornitore»: qualunque persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle sue attività commerciali o professionali, fornisce personalmente i servizi oggetto di contratti che rientrano nell'ambito della presente direttiva o funge da intermediario nella fornitura di tali servizi o per la conclusione a distanza di un contratto tra le parti;
- d) «consumatore»: qualunque persona fisica residente sul territorio della Comunità europea che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale o professionale;
- e) «tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione a distanza di un contratto tra le parti;
- f) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che consenta al consumatore di conservare informazioni a lui personalmente e specificamente dirette, e che sono contenute in particolare in dischetti informatici, CD-ROM e anche nel disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica;
- g) «operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Articolo 3

Informazione del consumatore prima della stipula del contratto

1. In tempo utile prima della stipula del contratto, il consumatore deve disporre delle seguenti informazioni preliminari:
- a) l'identità e l'indirizzo del fornitore, nonché l'identità e l'indirizzo del rappresentante del fornitore stabilito nel paese di residenza del consumatore cui questi può eventualmente rivolgersi, quando tale rappresentante esista;
- b) una descrizione delle caratteristiche principali del servizio finanziario;
- c) il prezzo totale del servizio finanziario, comprese tutte le tasse relative;
- d) le modalità di pagamento e di fornitura o di esecuzione del contratto;
- e) la durata di validità dell'offerta o del prezzo;
- f) quando il prezzo è suscettibile di variare tra il momento in cui l'informazione viene fornita e il momento in cui è stipulato il contratto, un'indicazione di questa possibilità di variazione e gli elementi che consentono al consumatore di verificare il prezzo al momento della stipula del contratto;

⁽¹⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

- g) il costo dell'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa da quella della tariffa di base;
- h) l'esistenza, la durata, le condizioni e le modalità d'esercizio del diritto di recesso, così come previsto dall'articolo 4;
- i) l'assenza del diritto di recesso per i servizi finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso;
- j) l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lett. a), o, nel caso indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lett. b), l'importo che funge da base di calcolo del prezzo che il consumatore sarà tenuto a pagare se esercita il suo diritto di recesso;
- k) eventualmente, la durata minima del contratto, in caso di contratti di prestazione di servizi finanziari permanenti o periodici;
- l) i dati relativi alla rescissione del contratto;
- m) la legge applicabile al contratto, quando esiste una clausola contrattuale con la quale viene scelta una legge diversa da quella del luogo di residenza del consumatore;
- n) il tribunale competente in caso di controversie, quando esiste una clausola di elezione del foro che attribuisce la competenza a una giurisdizione diversa da quella del luogo di residenza del consumatore in caso di controversia, fatta salva la convenzione di Bruxelles;
- o) i riferimenti relativi all'autorità di supervisione cui è sottoposto il fornitore, quando questi sia sottoposto a tale supervisione;
- p) le procedure di reclamo e di ricorso non giurisdizionali.

Tuttavia per quanto riguarda:

- i servizi di cui alla Direttiva 92/49/CEE, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 43 di tale Direttiva, devono essere fornite solo le informazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e p);
- i servizi di cui alla Direttiva 92/96/CEE, e fatte salve le disposizioni dell'articolo e dell'allegato 2 di tale Direttiva, devono essere fornite solo le informazioni di cui alle lettere c), e), f), g), j) e o);
- i servizi finanziari di cui alla Direttiva 85/611/CEE, e fatte salve le disposizioni degli articoli da 27 a 35 e da 44 a 47 e degli allegati A e B di tale Direttiva, devono essere solo le informazioni di cui alle lettere g), i), m), n), o) e p);
- i servizi finanziari di cui alla Direttiva 89/298/CEE, e fatte salve le disposizioni degli articoli da 7 a 18 e 21 di tale Direttiva, devono essere fornite solo le informazioni di cui alle lettere g), i), m), n), o) e p);
- i servizi di cui alla Direttiva 93/22/CEE, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 di tale Direttiva, devono essere

fornite solo le informazioni di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), m), n), o) e p).

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui fine commerciale deve risultare in modo inequivoco, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile tramite qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, nel rispetto in particolare dei principi di lealtà in materia di transazioni commerciali e dei principi che disciplinano la protezione delle persone in condizione di incapacità giuridica secondo la loro legislazione nazionale, quali i minori.

3. Soppresso

4. Soppresso

Articolo 3 bis

Comunicazione delle condizioni contrattuali e della previa informazione

1. Il fornitore deve comunicare al consumatore tutte le condizioni contrattuali su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, nonché le informazioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1, presentate in modo chiaro e comprensibile, subito dopo la stipula del contratto.

2. Il fornitore è dispensato da questo obbligo se le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono già state fornite al consumatore prima della stipula del contratto su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.

3. La scelta del supporto viene determinata di comune accordo dalle parti.

Articolo 4

Diritto di recesso dopo la stipula del contratto

1. Gli Stati membri adottano misure affinché il consumatore disponga di un diritto di recesso da 14 a 30 giorni, a seconda dei servizi finanziari di cui si tratta, senza penali e senza doverne indicare il motivo:

a) a decorrere dalla stipula del contratto, quando le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono state fornite al consumatore prima della stipula del contratto, in conformità con l'articolo 3 bis, paragrafo 2;

b) quando il contratto è stipulato su domanda esplicita del consumatore prima che le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli siano state comunicate, a decorrere dal giorno in cui tali elementi o l'ultimo di essi sono stati ricevuti, in conformità con l'articolo 3 bis, paragrafo 1.

Quando il fornitore rispetta il termine di recesso previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito, non è tenuto a rispettare un termine di recesso diverso eventualmente previsto dallo Stato membro in cui risiede il consumatore.

1 bis. Il diritto di recesso non si applica ai contratti riguardanti:

- a) operazioni di cambio;
- b) il ricevimento, la trasmissione e/o l'esecuzione di istruzioni e la prestazione di servizi relativi ai seguenti prodotti finanziari:
 - strumenti del mercato monetario,
 - titoli negoziabili,
 - fondi comuni d'investimento e altri sistemi d'investimento collettivo,
 - contratti a termine e opzioni,
 - strumenti su tassi di cambio e tassi d'interesse il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni del mercato finanziario e che il fornitore non è in grado di controllare;
- c) assicurazioni non vita di durata inferiore a 2 mesi;
- d) i contratti la cui esecuzione è interamente conclusa prima che il consumatore eserciti il suo diritto di recesso.

1 ter. Per quanto riguarda il credito immobiliare, gli Stati membri possono prevedere che il beneficio del diritto di recesso non possa essere invocato dal consumatore:

- quando, con il suo consenso, l'importo del finanziamento è stato trasferito al venditore del bene immobile o al suo rappresentante;
- una volta che sia stato validamente e regolarmente perfezionato un atto notarile relativo al credito immobiliare e di cui il consumatore è parte.

Tuttavia per quanto riguarda i crediti finanziati sulla base di obbligazioni fondiarie, gli Stati membri possono prevedere che il consumatore non possa beneficiare del diritto di recesso previsto al paragrafo 1.

2. Fatto salvo il diritto di recesso, quando il consumatore è stato incitato in modo sleale dal fornitore a stipulare un contratto, tale contratto può essere rescisso, con tutte le conseguenze legali che ne derivano in materia di diritto applicabile al contratto, e fatto salvo il diritto del consumatore di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito in base alla normativa nazionale.

Ai sensi della presente disposizione non si considera incitamento sleale il fatto che il fornitore comunichi al consumatore informazioni oggettive relative a variazioni del prezzo del servizio finanziario collegate a fluttuazioni del mercato.

3. Il consumatore esercita il suo diritto di recesso dandone comunicazione al fornitore per iscritto, o su supporto durevole di cui il fornitore disponga e cui abbia accesso.

4. Soppresso

5. Gli altri effetti giuridici e le condizioni del recesso sono disciplinati in conformità alla legislazione applicabile al contratto.

Articolo 5

Esecuzione del contratto e pagamento del servizio fornito prima del recesso

-1. L'esecuzione del contratto, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, può essere iniziata dal fornitore solo con il consenso esplicito del consumatore.

1. Quando il consumatore esercita il diritto di recesso conferitogli dall'articolo 4, numero 1, può essere tenuto esclusivamente a pagare quanto prima:

- a) sia un importo forfettario corrispondente al prezzo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore prima dell'esercizio del diritto di recesso, indipendentemente dal momento in cui tale recesso interviene;
- b) sia, quando il costo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore dipende dal momento in cui interviene l'esercizio del diritto di recesso, un importo che consenta al consumatore di calcolare il prezzo da pagare commisurato al periodo compreso tra il giorno in cui il contratto è stato stipulato e il giorno in cui il consumatore esercita il diritto di recesso.

Nei casi previsti ai punti a) e b), l'importo dovuto non può essere tale da poter costituire una penale.

2. Se non è in grado di fornire la prova del fatto che il consumatore è stato informato in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), il fornitore non può esigere alcun importo dal consumatore allorché questi esercita il proprio diritto di recesso.

3. Il fornitore è tenuto a rimborsare quanto prima, e al più tardi entro 30 giorni, al consumatore tutti gli importi da questo versatigli in occasione della stipula del contratto a distanza, ad eccezione degli importi di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Soppresso

Articolo 7

Soppresso

Articolo 8

Indisponibilità del servizio

1. Fatte salve le norme di diritto civile degli Stati membri relative alla mancata esecuzione dei contratti, in caso di indisponibilità parziale o totale del servizio finanziario oggetto del contratto, il fornitore deve informare quanto prima il consumatore di tale indisponibilità.

2. In caso di indisponibilità totale del servizio finanziario, il fornitore è tenuto a rimborsare quanto prima, e al più tardi entro trenta giorni, al consumatore gli importi da esso pagati.

3. In caso di indisponibilità parziale del servizio finanziario, il contratto può essere eseguito esclusivamente con l'accordo esplicito del consumatore e del fornitore.

In assenza di questo accordo esplicito, il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore quanto prima, e al più tardi entro trenta giorni, gli importi da questo pagati.

Se il servizio è eseguito solo parzialmente, il fornitore rimborsa al consumatore, quanto prima e al più tardi entro trenta giorni, tutti gli importi relativi alla parte di servizio non eseguita.

Articolo 8 bis

Pagamento con carta

Gli Stati membri fanno in modo che esistano misure adeguate affinché il consumatore:

- possa chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento nell'ambito di contratti che rientrano nella sfera di applicazione della presente direttiva;
- in caso di utilizzazione fraudolenta, gli siano rimborsate o restituite le somme versate in pagamento.

Articolo 8 ter

Restituzione dei documenti originali

Nel caso in cui il consumatore si avvalga dei diritti che gli riconosce l'articolo 4, numero 1, nonché delle ipotesi di cui all'articolo 8, il consumatore rinvia quanto prima al fornitore qualunque documento contrattuale originale avente la firma del fornitore che gli sia stato trasmesso in occasione della stipula del contratto.

Articolo 9

Servizi non richiesti

Fatta salva l'applicazione delle norme degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti, quando tali norme consentano il tacito rinnovo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

- vietare la fornitura a distanza di servizi finanziari ad un consumatore senza che questi ne abbia fatta previa richiesta, quando questa fornitura comporti una domanda di pagamento immediato o differito nel tempo;

- dispensare il consumatore da qualunque obbligo in caso di fornitura non richiesta, l'assenza di risposta non implicando consenso.

Articolo 10

Comunicazioni non richieste

1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche richiede il previo consenso del consumatore:

- sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata);
- fax (telecopia).

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate affinché le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al paragrafo 1, quando consentono una comunicazione individuale:

- a) non siano autorizzate se non sia stato ottenuto il consenso dei consumatori interessati,
- o
- b) possano essere utilizzate solo in assenza di una manifesta opposizione del consumatore.

3. Le misure di cui ai numeri 1 e 2 non devono comportare costi per i consumatori.

4. Nel caso delle comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata devono essere precisati all'inizio di qualunque conversazione con il consumatore.

5. Gli Stati membri prevedono sanzioni adeguate, effettive e proporzionate in caso di mancato rispetto da parte del fornitore delle disposizioni dell'articolo 10.

Essi possono in particolare a tal fine adottare misure volte a consentire al consumatore di rescindere il contratto in qualsiasi momento, senza costi e senza penali.

Articolo 11

Carattere cogente delle disposizioni della direttiva

- 1. Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli in virtù della presente direttiva.
- 2. Soppresso
- 3. Il consumatore non può essere privato della tutela assicurata dalla presente direttiva se la legislazione applicabile al contratto è quella di uno Stato terzo, quando, da un lato, il consumatore abbia la propria residenza sul territorio di uno degli Stati membri e, dall'altro, il contratto presenti uno stretto collegamento con la Comunità.

Articolo 12

Ricorso giudiziario o amministrativo

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano poste in atto procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso al fine della composizione delle controversie tra fornitori e consumatori.

2. Le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano di adire secondo il diritto nazionale i tribunali o gli organi amministrativi competenti per l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva ad uno o più dei seguenti organismi:

- a) organismi pubblici o loro rappresentanti;
- b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a tutelare i consumatori;
- c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse ad agire.

3. Soppresso

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i fornitori e gli operatori di tecniche di comunicazione, se sono in misura di farlo e sulla base di una decisione giudiziaria, di una decisione emanante da un'autorità amministrativa o da un'autorità di controllo loro notificata, pongano fine alle pratiche dichiarate non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 12 bis

Ricorso extragiudiziale

Gli Stati membri esortano gli organismi extragiudiziali preposti alla composizione extragiudiziale delle controversie a cooperare fra loro ai fini della composizione delle controversie fra contraenti di Stati diversi.

Articolo 13

Onere della prova

L'onere della prova del rispetto, da parte del fornitore, dell'obbligo di informazione del consumatore, nonché del consenso del consumatore alla stipula del contratto e, se del caso, alla sua esecuzione, incombe al fornitore.

Costituisce clausola vessatoria, ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ la clausola contrattuale che ponga a carico del consumatore l'onere della prova del rispetto, totale o parziale, da parte del fornitore, degli obblighi che gli incombono in virtù della presente direttiva.

Articolo 14

Direttiva 90/619/CEE

Soppresso

Articolo 15

Direttiva 97/7/CE

La direttiva 97/7/CE è così modificata:

1. All'articolo 3, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— relativi ai servizi finanziari cui si applica la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) GU L ...»

2. L'allegato II è soppresso.

Articolo 16

Direttiva 98/27/CE

All'allegato della direttiva 98/27/CE è aggiunto il seguente punto 10:

«10. Direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori (*).

(*) GU L ...»

Articolo 17

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale comunicazione essi forniscono altresì una tavola di concordanza fra ciascun articolo della presente direttiva e le corrispondenti disposizioni nazionali.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

(2000/C 177 E/05)

COM(1999) 582 def. — 1999/0235(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Numerose ed intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per porre fine alle contestazioni suscitate dal regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e modificato dal regolamento (CE) n. 1637/98, e per tener conto delle conclusioni del gruppo speciale istituito nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(2) La disamina di tutte le possibilità presentate dalla Commissione porta a ritenere che l'istituzione, a medio termine, di un regime d'importazione fondato sull'applicazione di un dazio doganale ad un tasso adeguato e l'applicazione di una preferenza tariffaria per le importazioni originarie dei paesi ACP costituirebbero il mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori, come pure per rispettare le norme del commercio internazionale ed evitare nuove contestazioni.

(3) Tale regime deve tuttavia essere definito a conclusione di negoziati con i partner della Comunità secondo le procedure dell'OMC, segnatamente dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

(4) Fino all'entrata in vigore di tale regime, la Comunità deve essere approvvigionata mediante diversi contingenti tariffari, aperti per importazioni di qualsiasi origine e gestiti tenendo conto delle raccomandazioni dell'organo di risoluzione delle controversie. È aperto un primo contingente di base di 2 200 000 tonnellate ad un tasso di 75 EUR consolidato nell'ambito dell'OMC. Un secondo contingente corrisponde al contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate, aperto allo stesso tasso per far fronte all'aumento del consumo conseguente all'ampliamento della Comunità nel 1995. Per garantire un sufficiente approvvigionamento della Comunità è opportuno aprire un terzo contingente tariffario autonomo, di 850 000 tonnellate, per tutte le origini. Nell'ambito di quest'ultimo contingente tariffario l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotta secondo le modalità più adeguate e deve essere applicata la preferenza tariffaria concessa ai paesi ACP.

(5) In considerazione degli obblighi assunti nei confronti dei paesi ACP e dell'esigenza di garantire loro adeguate condizioni di concorrenza, l'applicazione di una preferenza tariffaria di 275 EUR/t all'importazione delle banane originarie di tali paesi consente il mantenimento dei flussi commerciali in questione. In particolare a tali importazioni sarà applicato un dazio zero nell'ambito dei primi due contingenti tariffari e una riduzione di 275 EUR/t del dazio da versare nell'ambito del terzo contingente tariffario dopo applicazione della riduzione sopra menzionata.

(6) È opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con i paesi fornitori aventi un interesse sostanziale nell'approvvigionamento del mercato comunitario per giungere ad una ripartizione negoziata dei primi due contingenti tariffari. Occorre inoltre autorizzare la Commissione a stabilire la modalità di gestione dei contingenti tariffari definiti dal presente regolamento.

(7) È opportuno introdurre disposizioni che consentano di modificare il volume del contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate in caso di aumento della domanda comunitaria constatato in sede di bilancio di approvvigionamento. Occorre altresì predisporre un dispositivo per adottare opportune misure specifiche in caso di circostanze eccezionali che influiscano sull'approvvigionamento del mercato comunitario.

(8) Occorre pertanto apportare le opportune modifiche al titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato con le seguenti:

1) Gli articoli da 16 a 20 del titolo IV sostituiti dai seguenti:

«Articolo 16

1. Gli articoli da 16 a 20 incluso del presente titolo si applicano ai prodotti freschi che rientrano nel codice NC ex 0803 00 19 fino all'entrata in vigore del tasso della tariffa doganale comune per tali prodotti, al più tardi il 1° gennaio 2006, fissato ai sensi della procedura prevista all'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Fino all'entrata in vigore del tasso di cui al paragrafo 1, l'importazione dei prodotti freschi menzionati al paragrafo 1 viene effettuata nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dall'articolo 18.

Articolo 17

Ove occorra, le importazioni di banane nella Comunità sono soggette per quanto possibile alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19.

Il certificato d'importazione è valido in tutta la Comunità. Fatte salve deroghe adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27, il rilascio di tali certificati è subordinato alla Costituzione di una cauzione a garanzia dell'osservanza dell'impegno di importare, alle condizioni di cui al presente regolamento, durante il periodo di validità del certificato. Fatto salvo il caso di forza maggiore, la cauzione rimane acquisita, totalmente o parzialmente, qualora l'operazione non sia effettuata o sia effettuata solo in parte entro il termine concesso.

Articolo 18

1. Ogni anno sono aperti dal 1° gennaio i contingenti tariffari seguenti:

- a) un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente A";
- b) un contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente B";
- c) un contingente tariffario autonomo di 850 000 tonnellate (peso netto), detto "contingente C".

I suddetti contingenti tariffari sono aperti per l'importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.

La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanziale nella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari "A" e "B" tra i paesi fornitori.

2. Nell'ambito dei contingenti tariffari "A" e "B" le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio pari a 75 EUR/t.

3. Nell'ambito del contingente tariffario "C", in deroga all'articolo 15, le importazioni sono soggette all'imposizione del dazio previsto all'articolo suddetto, detratta una riduzione che può essere stabilita mediante gara.

4. È applicata una preferenza tariffaria pari a 275 EUR/t alle importazioni originarie dei paesi ACP nell'ambito dei contingenti nonché al di fuori di essi.

5. Gli importi dei dazi doganali indicati nel presente articolo sono convertiti in moneta nazionale al tasso previsto per i prodotti in oggetto nella tariffa doganale comune.

6. Il volume del contingente tariffario supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere maggiorato in caso di aumento della domanda comunitaria, sulla base di un bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni della Comunità.

L'adozione del bilancio e la maggiorazione del contingente tariffario supplementare sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

7. In caso di necessità, segnatamente al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, la Commissione adotta le specifiche misure del caso secondo la procedura prevista all'articolo 27.

In simili casi, il volume del contingente tariffario supplementare "B" può essere adeguato sulla base del bilancio di previsione di cui al paragrafo 6. Le specifiche misure possono derogare alle modalità stabilite a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. Esse devono evitare qualsiasi discriminazione tra le origini dell'approvvigionamento.

8. Le banane riesportate fuori dalla Comunità non rientrano nei contingenti tariffari corrispondenti.

Articolo 19

1. La gestione dei contingenti tariffari può essere effettuata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come "tradizionali/nuovi arrivati") e/o di altri metodi.

2. Il metodo di gestione viene scelto, se del caso, in funzione dell'esigenza di salvaguardare l'equilibrio dell'approvvigionamento del mercato comunitario.

Articolo 20

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente titolo secondo la procedura prevista all'articolo 27. Tali modalità comprendono:

- a) le modalità di gestione dei contingenti tariffari indicati all'articolo 18;
- b) se del caso, le garanzie relativamente alla natura e all'origine dei prodotti;
- c) le misure necessarie per rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla Comunità in conformità dell'articolo 300 del trattato.

2) All'articolo 29, il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

«— i quantitativi di banane comunitarie, di banane originarie dei paesi ACP e dei paesi terzi diversi dai paesi ACP, commercializzati sul loro territorio».

3. È soppresso l'articolo 32.

4. È soppresso l'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali ⁽¹⁾

(2000/C 177 E/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 641 def. — 98/0350(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 1° dicembre 1999)

⁽¹⁾ GU C 25 del 30.1.1999, pag. 20.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S paragrafo 1,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,	Invariato
visto il parere del Parlamento europeo,	Invariato
visto il parere del Comitato economico e sociale,	Invariato
visto il parere del Comitato delle regioni,	deliberando secondo la procedura dell'articolo 251 del trattato,
(1) Considerando che le azioni intraprese dalla Comunità in questo campo dal 1978 hanno consentito di sviluppare una graduale cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito di un programma d'azione comunitario; che la risoluzione e le decisioni adottate dal 1978 ⁽¹⁾ in poi costituiscono la base per tale cooperazione.	Invariato
(2) Considerando che il sistema comunitario di informazione è servito a mettere a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri tutti i dati necessari per il controllo e la riduzione dell'inquinamento marino causato dal versamento di ingenti quantità di idrocarburi e di altre sostanze pericolose; che tale sistema verrà semplificato grazie all'impiego di un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati; che la necessità di scambiare le informazioni in tempi rapidi e in maniera efficiente richiede un adeguato regime linguistico.	
(3) Considerando che la task force comunitaria e le altre iniziative intraprese nell'ambito del programma d'azione comunitario hanno garantito un'assistenza pratica alle autorità operative in caso di emergenze dovute ad inquinamento marino e hanno incentivato la cooperazione e la preparazione per un intervento efficiente in caso di incidenti.	

⁽¹⁾ GU C 162 dell'8.7.1978, pag. 1; GU L 355 del 10.12.1981, pag. 52; GU L 77 del 22.3.1986, pag. 33; GU L 158 del 25.6.1988, pag. 32.

PROPOSTA ORIGINARIA

- (4) Considerando che il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile ⁽¹⁾ presentato dalla Commissione prevede che le attività comunitarie siano incentivate in particolare per quanto riguarda le emergenze ambientali che includono l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.
- (6) Considerando che la cooperazione della Comunità nel campo dell'inquinamento marino da cause accidentali, che si esplica negli interventi contro i rischi, aiuta a realizzare gli obiettivi stabiliti nel trattato promuovendo la solidarietà tra gli Stati membri e contribuendo, ai sensi dell'articolo 130 R del trattato, a preservare e a proteggere l'ambiente, ivi compresa la salute umana.
- (10) Considerando che l'istituzione di un quadro comunitario di cooperazione che fornisca misure di sostegno servirà a sviluppare con efficacia sempre maggiore la cooperazione nell'ambito dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali; che tale quadro dovrebbe in larga misura ispirarsi all'esperienza acquisita in questo settore dal 1978.
- (11) Considerando che un quadro comunitario di cooperazione dovrebbe anche aumentare la trasparenza e consolidare e rafforzare i vari interventi effettuati nell'impegno costante di realizzare gli obiettivi stabiliti dal trattato.

PROPOSTA MODIFICATA

- (4) Considerando che il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile ⁽¹⁾ presentato dalla Commissione prevede che le attività comunitarie siano incentivate in particolare per quanto riguarda le emergenze ambientali che includono l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali e al versamento di sostanze a seguito di interventi operativi.
- (5) Considerando che la proposta di direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico svolgerà, una volta adottata, un ruolo di primo piano per quanto riguarda i versamenti di sostanze a seguito di interventi operativi.
- (6) Considerando che la cooperazione della Comunità nel campo dell'inquinamento marino da cause accidentali, che si esplica negli interventi contro i rischi, aiuta a realizzare gli obiettivi stabiliti nel trattato promuovendo la solidarietà tra gli Stati membri e contribuendo, ai sensi dell'articolo 174 del trattato, a preservare e a proteggere l'ambiente, ivi compresa la salute umana.
- (7) Considerando che è necessario dare una definizione di «inquinamento marino dovuto a cause accidentali» che comprenda, ma non esclusivamente, qualsiasi emissione di sostanze nocive nell'ambiente marino, sia essa di origine civile o militare, avvenuta direttamente alla superficie o in profondità, proveniente dalla costa o dall'estuario di un fiume, oppure dovuta ad una fuoriuscita da materiali precedentemente scaricati in mare.
- (8) Considerando che occorre dare una definizione di «sostanze nocive» che comprenda, ma non esclusivamente, tutti i materiali contemplati dal Codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose e tutte le emissioni provenienti da munizioni scaricate in mare.
- (9) Considerando che occorre dedicare particolare attenzione alle convenzioni e/o agli accordi in materia riguardanti i mari europei.

Invariato

⁽¹⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

⁽¹⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

- (12) Considerando che le azioni intese a fornire informazioni e a preparare i responsabili o gli operatori che si trovano a gestire situazioni di inquinamento marino accidentale negli Stati membri sono importanti e aumentano il livello di preparazione in caso di incidenti, contribuendo anche a ridurre i rischi.
- (13) Considerando che l'azione comunitaria si rivela importante anche per perfezionare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze.
- (14) Considerando che il sostegno operativo fornito agli Stati membri in situazioni di emergenza e la diffusione tra gli Stati membri delle esperienze acquisite in tali situazioni si sono rivelati estremamente significativi.
- (15) Considerando che un comitato consultivo in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali coadiuverà la Commissione nella gestione del quadro di cooperazione; che la Commissione può demandare al comitato altre questioni relative a tali fenomeni di inquinamento.
- (16) Considerando che le disposizioni della presente decisione sostituiscono, in particolare, il programma d'azione istituito dalla risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1978 e il sistema comunitario di informazione introdotto dalla decisione del Consiglio del 6 marzo 1986; che la decisione in questione deve essere pertanto abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Viene istituito un quadro comunitario per la cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali (in seguito denominato «il quadro di cooperazione») per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004.

2. Il quadro di cooperazione intende fornire sostegno e integrare le attività degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, destinate alla protezione dell'ambiente marino, della salute umana e dei litorali contro i rischi derivanti da fenomeni di inquinamento accidentale dei mari e dal versamento di sostanze a seguito di interventi operativi.

2. Il quadro di cooperazione intende fornire sostegno e integrare le attività degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, destinate alla protezione dell'ambiente marino, della salute umana e dei litorali contro i rischi derivanti da fenomeni di inquinamento accidentale dei mari e dal versamento di sostanze a seguito di interventi operativi, comprese le emissioni provenienti da munizioni scaricate in mare.

La nozione di «inquinamento marino dovuto a cause accidentali» comprende, ma non esclusivamente, qualsiasi emissione di sostanze nocive nell'ambiente marino, sia essa di origine civile o militare, avvenuta direttamente alla superficie o in profondità, proveniente dalla costa o dall'estuario di un fiume, oppure dovuta ad una fuoriuscita da materiali precedentemente scaricati in mare.

PROPOSTA ORIGINARIA

3. Il quadro di cooperazione ha l'obiettivo di migliorare le capacità di risposta degli Stati membri in caso di incidenti con versamento in mare di petrolio o di altre sostanze pericolose o di pericolo imminente di tale versamento e di contribuire a prevenire i rischi. Il quadro di cooperazione intende inoltre creare i presupposti per un'assistenza e una cooperazione reciproche ed efficaci e agevolare tali attività tra gli Stati membri in questo settore.

4. Nell'ambito del quadro di cooperazione viene istituito un sistema comunitario di informazione al fine di scambiare dati per agevolare la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento marino provocato da cause accidentali, ivi compresi gli episodi di versamenti dovuti a cause operative. Il sistema sarà costituito almeno dagli elementi di cui all'allegato I.

Articolo 2

1. La Commissione applica le azioni previste dal quadro di cooperazione.
2. Ai fini dell'applicazione delle azioni previste dal quadro di cooperazione viene adottato un piano aperto triennale sottoposto a riesame annuo, ai sensi della procedura di cui all'articolo 4 e in base anche alle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione. Ove necessario, la Commissione può disporre altre azioni oltre a quelle previste dal quadro, che sono valutate alla luce delle priorità fissate e delle risorse finanziarie disponibili.
3. Le azioni previste dal quadro di cooperazione e le modalità di finanziamento per il contributo comunitario figurano all'allegato II.

Articolo 3

1. Il piano aperto destinato all'attuazione delle azioni previste dal quadro di cooperazione contiene le singole azioni da intraprendere.
2. Le singole azioni vengono selezionate principalmente in base ai criteri indicati di seguito:
 - a) misura in cui contribuiscono a fornire informazioni e a preparare tutti coloro che, negli Stati membri, sono responsabili o sono impegnati ad intervenire in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o di versamenti di natura operativa, per migliorare il grado di preparazione e contribuire a prevenire i rischi;
 - b) misura in cui contribuiscono a migliorare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze;
 - c) misura in cui contribuiscono a fornire un sostegno operativo agli Stati membri in situazioni di emergenza, mobilitando esperti provenienti in prevalenza dalla task force comunitaria, e a diffondere tra gli Stati membri le esperienze acquisite in tali situazioni;

PROPOSTA MODIFICATA

Il quadro di cooperazione dovrebbe inoltre agevolare la cooperazione tra Stati membri per garantire che i danni finanziari possano essere recuperati in base al principio «chi inquina paga».

4. Nell'ambito del quadro di cooperazione viene istituito un sistema comunitario di informazione al fine di scambiare dati per agevolare la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento marino provocato da cause accidentali, ivi compresi gli episodi di versamenti dovuti a cause operative e le emissioni provenienti dalle discariche di munizioni. Il sistema sarà costituito almeno dagli elementi di cui all'allegato I.

Invariato

- b) misura in cui contribuiscono a migliorare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze, compreso lo scambio di informazioni tra autorità portuali;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

3. Ciascuna azione viene attuata in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali, regionali o locali degli Stati membri.

c bis) misura in cui contribuiscono a migliorare l'informazione del pubblico allo scopo di precisare i rischi e a trasmettere informazioni sugli incidenti;

c ter) misura in cui contribuiscono a rafforzare l'integrazione della propria capacità di prevenzione dei rischi e di risposta con quella di altre agenzie locali, compresi gli organismi di tutela degli habitat naturali.

Invariato

Articolo 4

1. Nell'attuazione delle azioni previste dal quadro di cooperazione la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle singole misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. La Commissione può adire il comitato consultivo anche per altre questioni relative all'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.

Articolo 5

La Commissione procede a una valutazione dell'attuazione del quadro di cooperazione a metà del periodo di decorrenza e prima della sua scadenza e presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 30 settembre 2002 ed entro il 31 marzo 2004.

Articolo 6

La decisione del Consiglio, del 6 marzo 1986, che instaura un sistema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell'inquinamento causato da sversamenti in mare di idrocarburi e di altre sostanze pericolose, modificata, viene abrogata all'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO I

ELEMENTI DEL SISTEMA COMUNITARIO DI INFORMAZIONE

PROPOSTA ORIGINARIA

Il sistema comunitario di informazione utilizzerà un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati. Su una pagina Internet della Comunità saranno disponibili informazioni generali di base a livello comunitario e, sulle pagine nazionali, informazioni relative ai mezzi di intervento disponibili su scala nazionale.

In aggiunta, una parte del sistema su supporto cartaceo verrà comunque mantenuta, sotto forma di un fascicolo comunitario a schede inseribili, contenente informazioni sulla gestione delle crisi nei vari Stati membri.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, ciascuno Stato membro provvede a:
 - a) nominare la o le autorità responsabili di gestire la parte nazionale del sistema e ne informa la Commissione;
 - b) creare un sito web da collegare all'intero sistema attraverso la pagina di accesso generale della Comunità nel sistema.

2. La Commissione aprirà un sito web, che servirà da pagina di accesso generale del sistema, e una pagina della Comunità.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, ciascuno Stato membro inserisce nella propria home page nazionale almeno le seguenti informazioni:
 - a) una presentazione sintetica delle strutture nazionali e dei collegamenti tra le autorità nazionali nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali;
 - b) l'inventario dei principali mezzi di risposta in caso di emergenza e di interventi di disinquinamento da parte dei settori pubblico e privato. L'inventario conterrà le seguenti informazioni:
 - numero e qualifiche del personale specializzato;
 - risorse meccaniche disponibili per il recupero degli idrocarburi scaricati in mare e per la prevenzione o la lotta contro l'inquinamento o del litorale; informazioni sul personale specializzato deputato a utilizzare tali risorse;
 - risorse chimiche o biologiche per la lotta all'inquinamento marino e il disinquinamento del litorale; informazioni sul personale specializzato deputato a utilizzare tali risorse;

- squadre d'intervento;

- imbarcazioni e velivoli appositamente equipaggiati per combattere l'inquinamento;

PROPOSTA MODIFICATA

- a) una presentazione sintetica delle strutture nazionali e dei collegamenti tra le autorità nazionali nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali e al versamento in mare di sostanze a seguito di interventi operativi;

Invariato

- risorse meccaniche disponibili per il recupero degli idrocarburi scaricati in mare e per la prevenzione o la lotta contro l'inquinamento del mare o del litorale provocato dal versamento di petrolio o di altre sostanze nocive; informazioni sul personale specializzato deputato a utilizzare tali risorse;

- risorse chimiche o biologiche per la lotta all'inquinamento marino e il disinquinamento del litorale; competenze in materia di ripristino; informazioni sul personale specializzato deputato a utilizzare tali risorse;

Invariato

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

- risorse mobili per lo stoccaggio temporaneo degli idrocarburi e delle altre sostanze nocive recuperati;
 - sistemi di alleggerimento delle petroliere;
- c) ubicazione dei depositi e degli equipaggiamenti;
- d) condizioni per fornire assistenza ad altri Stati membri.
4. Ciascuno Stato membro aggiorna la propria home page di cui al paragrafo 3 in caso di mutamenti e comunque almeno una volta all'anno, in gennaio.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui dispongono sulla gestione operativa delle emergenze; tali informazioni, comprese quelle relative alle procedure operative per la mobilitazione e i punti di contatto operativi, con i rispettivi dati, verranno inserite nel fascicolo operativo a schede della Comunità.
6. Gli Stati membri comunicano appena possibile alla Commissione eventuali cambiamenti nelle informazioni inserite nel fascicolo a schede comunitario.
7. La Commissione fornisce agli Stati membri una copia del fascicolo, nonché tutti gli eventuali aggiornamenti.

- un numero di emergenza ad uso del pubblico;
 - b bis) un elenco delle discariche di munizioni;
- Invariato

ALLEGATO II

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO PER IL CONTRIBUTO COMUNITARIO

TABELLA ORIGINARIA

Azione	Modalità di finanziamento
A. Azioni nel campo della formazione e dell'istruzione	
1. <i>Corsi e workshop</i> ⁽¹⁾	
<p>Organizzazione di corsi e workshop per i funzionari delle amministrazioni nazionali, regionali e locali negli Stati membri e per altre persone impegnate a garantire una risposta rapida ed efficace dei servizi competenti.</p>	<p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 75 % del costo complessivo dell'azione, per un importo massimo di 75 000 ECU per azione.</p>
2. <i>Scambi di esperti</i>	
<p>Organizzazione del distacco di esperti in altri Stati membri per consentire loro di acquisire esperienza o di valutare tecniche diverse utilizzate e di studiare gli approcci adottati in altri servizi di emergenza o altri organismi analoghi.</p>	<p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 75 % delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio degli esperti e 100 % delle spese di coordinamento del sistema.</p>
<p>Organizzazione di scambi di esperti, specialisti e tecnici degli Stati membri per consentire loro di tenere o seguire brevi corsi o moduli di formazione in altri Stati membri.</p>	
3. <i>Esercitazioni</i>	
<p>Le esercitazioni sono intese a mettere a confronto metodi diversi, a incentivare la cooperazione tra Stati membri e a sostenere l'evoluzione e il coordinamento dei servizi nazionali di emergenza.</p>	<p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 50 % del costo per la partecipazione degli osservatori di altri Stati membri e per l'organizzazione dei rispettivi workshop, la preparazione delle esercitazioni, della relazione finale, ecc.</p>
4. <i>Sistema comunitario di informazione</i>	
<p>Sviluppo e aggiornamento di un moderno sistema informatizzato che aiuti le autorità nazionali ad affrontare casi di inquinamento marino dovuto a cause accidentali, fornendo le informazioni necessarie alla gestione delle emergenze.</p>	<p>Finanziamento al 100 % della parte del sistema riguardante la Commissione.</p>
B. Azioni destinate a perfezionare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino (progetti pilota) ⁽¹⁾	
<p>Progetti concepiti per migliorare le capacità di risposta e di ripristino degli Stati membri. Essi intendono in via prioritaria perfezionare i mezzi, le tecniche e le procedure adottati. Riguardano tutti o vari Stati membri e potrebbero comprendere progetti per l'applicazione di nuove tecnologie nel campo dell'inquinamento marino da cause accidentali e da versamento di sostanze a seguito di interventi operativi. Saranno incentivati i progetti che prevedono la partecipazione di due o più Stati membri.</p>	<p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 50 % del costo complessivo di ciascun progetto, per un importo massimo di 150 000 ECU.</p>
C. Azioni di sostegno e informazione	
1. <i>Impatto ambientale</i>	
<p>Azioni a sostegno di indagini sugli effetti ambientali provocati da un incidente, e destinate a dare la massima diffusione in altri Stati membri ai risultati e alle esperienze acquisiti.</p>	<p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 50 % del costo complessivo di ciascuna azione.</p>

Azione	Modalità di finanziamento
<p>2. <i>Conferenze e altre iniziative</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conferenze e altre iniziative nel settore dell'inquinamento marino destinate ad un vasto pubblico, in particolare se coinvolgono vari Stati membri.</p>	<p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 30 % del costo complessivo dell'azione, per un importo massimo di 50 000 ECU.</p>
<p>3. <i>Altre azioni di sostegno</i> ⁽¹⁾</p> <p>Azioni intese a determinare lo stato dell'arte, ad elaborare principi e orientamenti su temi importanti in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali e a versamenti di sostanze a seguito di interventi operativi e a valutare il quadro di cooperazione istituito.</p>	<p>Finanziamento al 100 %.</p>
<p>4. <i>Informazione</i></p> <p>Pubblicazioni, materiale per mostre e altre informazioni da distribuire al pubblico in merito alla cooperazione comunitaria nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.</p>	<p>Finanziamento al 100 %.</p>
<p>D. Mobilitazione degli esperti</p> <p>Azione diretta a mobilitare gli esperti della task force comunitaria e a farli intervenire in caso di emergenza a sostegno del sistema istituito dalle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo confrontato ad un'emergenza e ad inviare un esperto sul posto per coordinare gli osservatori provenienti da altri Stati membri.</p>	<p>Finanziamento comunitario: 100 % delle spese di missione degli esperti.</p>

⁽¹⁾ Le uniche azioni ammissibili sono quelle che prevedono la partecipazione di tutti gli Stati membri o di una parte significativa di essi.

TABELLA MODIFICATA

Azione	Modalità di finanziamento
<p>A. Azioni nel campo della formazione e dell'istruzione</p> <p>1. <i>Corsi e workshop</i> ⁽¹⁾</p> <p>Organizzazione di corsi e workshop per i funzionari delle amministrazioni nazionali, regionali e locali negli Stati membri e per altre persone impegnate a garantire una risposta rapida ed efficace dei servizi competenti.</p> <p>2. <i>Scambi di esperti</i></p> <p>Organizzazione del distacco di esperti in altri Stati membri per consentire loro di acquisire esperienza o di valutare tecniche diverse utilizzate e di studiare gli approcci adottati in altri servizi di emergenza o altri organismi analoghi, <u>quali le organizzazioni non governative con competenze specialistiche in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali.</u></p> <p>Organizzazione di scambi di esperti, specialisti e tecnici degli Stati membri per consentire loro di tenere o seguire brevi corsi o moduli di formazione in altri Stati membri.</p> <p>3. <i>Esercitazioni</i></p> <p>Le esercitazioni sono intese a mettere a confronto metodi diversi, a incentivare la cooperazione tra Stati membri e a sostenere l'evoluzione e il coordinamento dei servizi nazionali di emergenza.</p> <p>4. <i>Sistema comunitario di informazione</i></p> <p>Sviluppo e aggiornamento di un moderno sistema informatizzato che aiuti le autorità nazionali ad affrontare casi di inquinamento marino dovuto a cause accidentali e <u>al versamento di sostanze a seguito di interventi operativi</u>, fornendo le informazioni necessarie alla gestione delle emergenze.</p>	<p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 75 % del costo complessivo dell'azione, per un importo massimo di 75 000 ECU per azione.</p> <p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 75 % delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio degli esperti e 100 % delle spese di coordinamento del sistema.</p> <p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 50 % del costo per la partecipazione degli osservatori di altri Stati membri e per l'organizzazione dei rispettivi workshop, la preparazione delle esercitazioni, della relazione finale, ecc.</p> <p>Finanziamento al 100 % della parte del sistema riguardante la Commissione.</p>
<p>B. Azioni destinate a perfezionare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino (progetti pilota) ⁽¹⁾</p> <p>Progetti concepiti per migliorare le capacità di risposta e di ripristino degli Stati membri. Essi intendono in via prioritaria perfezionare i mezzi, le tecniche e le procedure adottati. Riguardano tutti o vari Stati membri e potrebbero comprendere progetti per l'applicazione di nuove tecnologie nel campo dell'inquinamento marino da cause accidentali e <u>da versamento di sostanze a seguito di interventi operativi</u>. Saranno incentivati i progetti che prevedono la partecipazione di due o più Stati membri.</p>	<p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 50 % del costo complessivo di ciascun progetto, per un importo massimo di 150 000 ECU.</p>
<p>C. Azioni di sostegno e informazione</p> <p>1. <i>Impatto ambientale</i></p> <p>Azioni a sostegno di indagini sugli effetti ambientali provocati da un incidente, <u>volte a valutare le misure di prevenzione e ripristino adottate</u> e destinate a dare la massima diffusione in altri Stati membri ai risultati e alle esperienze acquisiti.</p>	<p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 50 % del costo complessivo di ciascuna azione.</p>

Azione	Modalità di finanziamento
<p>2. <i>Conferenze e altre iniziative</i> ⁽¹⁾</p> <p>Conferenze e altre iniziative nel settore dell'inquinamento marino destinate ad un vasto pubblico, in particolare se coinvolgono vari Stati membri.</p>	<p>Massimo contributo finanziario della Comunità: 30 % del costo complessivo dell'azione, per un importo massimo di 50 000 ECU.</p>
<p>3. <i>Altre azioni di sostegno</i> ⁽¹⁾</p> <p>Azioni intese a determinare lo stato dell'arte, ad elaborare principi e orientamenti su temi importanti in materia di inquinamento marino dovuto a cause accidentali e a versamenti di sostanze a seguito di interventi operativi e a valutare il quadro di cooperazione istituito.</p>	<p>Finanziamento al 100 %.</p>
<p>4. <i>Informazione</i></p> <p>Pubblicazioni, materiale per mostre e altre informazioni da distribuire al pubblico in merito alla cooperazione comunitaria nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali e <u>al versamento di sostanze a seguito di interventi operativi.</u></p>	<p>Finanziamento al 100 %.</p>
<p>D. Mobilitazione degli esperti</p> <p>Azione diretta a mobilitare gli esperti della task force comunitaria e a farli intervenire in caso di emergenza a sostegno del sistema istituito dalle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo confrontato ad un'emergenza e ad inviare un esperto sul posto per coordinare gli osservatori provenienti da altri Stati membri.</p>	<p>Finanziamento comunitario: 100 % delle spese di missione degli esperti.</p>

⁽¹⁾ Le uniche azioni ammissibili sono quelle che prevedono la partecipazione di tutti gli Stati membri o di una parte significativa di essi.

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

(2000/C 177 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 565 def. — 1999/0225(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 6 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

in considerazione di quanto segue:

- (1) L'Unione europea è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quali principi generali del diritto comunitario.
- (2) L'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al Consiglio il potere di adottare provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
- (3) Il principio della parità di trattamento tra i sessi è ormai consolidato da un consistente corpus di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro⁽¹⁾. Il trattato che istituisce la Comunità europea conferisce al Consiglio il potere di adottare misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

(4) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, delle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dell'OIL proibisce la discriminazione in materia di occupazione e di impiego.

(5) La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili.

(6) Il trattato che istituisce la Comunità europea comprende tra i suoi obiettivi la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione. A tal fine nel trattato è stato incorporato un nuovo capitolo sull'occupazione che fa della Comunità europea il tramite per sviluppare una strategia europea coordinata in materia di occupazione, al fine di promuovere una forza lavoro qualificata, adeguatamente formata e adattabile.

(7) Gli Orientamenti in materia di occupazione per il 1999, approvati dal Consiglio europeo a Vienna l'11 e 12 dicembre 1998, ribadiscono la necessità di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione a motivo di handicap, razza o origine etnica. Le conclusioni del Consiglio europeo di Vienna ribadiscono la necessità di aiutare in particolar modo i lavoratori più anziani, onde accrescere la loro partecipazione alla forza lavoro.

(8) L'occupazione e l'impiego sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla loro piena partecipazione alla vita economica, culturale e sociale.

(9) La discriminazione basata su razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà, nonché la libera circolazione delle persone.

⁽¹⁾ GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.

- (10) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali per quanto concerne gli ambiti di cui alla presente direttiva dev'essere pertanto proibita in tutta la Comunità. Le molestie che producono un clima lavorativo intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole, in relazione a qualsiasi causa di discriminazione, devono essere considerate alla stregua di una discriminazione.
- (11) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sugli handicap.
- (12) Una differenza di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata a una causa di discriminazione a una causa di discriminazione costituisce una effettiva qualificazione professionale.
- (13) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente di rispettare e non pregiudicare lo status riconosciuto dalle legislazioni nazionali alle chiese e associazioni o comunità degli Stati membri e, inoltre, di rispettare lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.
- (14) La suddetta proibizione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure che prevedono vantaggi specifici onde ridurre o eliminare le ineguaglianze associate alle summenzionate cause di discriminazione.
- (15) Le disposizioni della presente direttiva fissano requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non deve servire da giustificazione per far regredire la situazione preesistente in ciascuno Stato membro.
- (16) È importante assicurare che le vittime di discriminazione dispongano di mezzi adeguati di protezione legale. Anche alle associazioni o alle persone giuridiche dev'essere conferito il potere di esercitare il diritto di difesa per conto delle vittime.
- (17) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica nelle cause civili contro la vittimizzazione e un adeguamento delle regole generali in materia di onere della prova.
- (18) Gli Stati membri devono fornire adeguate informazioni sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva.
- (19) Gli Stati membri devono promuovere il dialogo fra le parti sociali ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione sul lavoro.
- (20) Gli Stati membri devono dotarsi dei mezzi necessari per assicurare che leggi, regolamenti, disposizioni amministrative, accordi collettivi, regolamenti aziendali interni o regolamenti a disciplina del lavoro autonomo, delle professioni o delle organizzazioni di categoria contrari al principio della parità di trattamento siano dichiarati nulli e privi di effetto o modificati.
- (21) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
- (22) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli scopi della presente direttiva, in particolare la realizzazione di una base comunitaria omogenea, all'interno della Comunità per quanto riguarda il divieto di ogni discriminazione in materia di occupazione e di impiego non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva mira a rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento di tutte le persone, a prescindere da razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali, per quanto concerne l'accesso all'occupazione e all'impiego, compresi gli aspetti della promozione, della formazione professionale, delle condizioni di lavoro e di affiliazione ad alcune organizzazioni.

Articolo 2

Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta di alcun genere per nessuna delle cause di cui all'articolo 1.

2. Ai sensi del paragrafo 1:

a) una discriminazione diretta si dà quando, per una qualsiasi causa di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarà trattata un'altra;

b) una discriminazione indiretta si dà quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono ripercuotersi negativamente su una persona o su più persone per una qualsiasi causa di cui all'articolo 1, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

3. Le molestie nei confronti di una persona collegate a una delle cause di discriminazione e per gli aspetti di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di creare un ambiente intimidatorio, ostile, offensivo o sgradevole sono da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

4. Al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei disabili, si deve provvedere agli opportuni adattamenti, ove necessario, per consentire a tali persone di accedere e partecipare all'occupazione o progredire nella carriera, a meno che tale prescrizione non crei un onere indebito.

Articolo 3

Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica:

- a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di reclutamento, quale che sia il settore di attività e a tutti i livelli gerarchici, nonché alla promozione;
- b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, formazione professionale superiore e riqualificazione professionale;
- c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, compresi la fine del rapporto e le retribuzioni;
- d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque altra organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

Articolo 4

Qualificazioni professionali effettive

1. In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque delle cause di discriminazione di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura delle particolari attività lavorative interessate o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca una qualificazione professionale effettiva.

2. Gli Stati membri possono disporre che, nel caso di organizzazioni pubbliche o private che perseguono direttamente ed essenzialmente uno scopo di guida ideologica nel campo della religione o delle convinzioni personali relativamente all'istruzione, all'informazione e all'espressione delle opinioni, nonché per le attività lavorative particolari svolte nel loro seno che vi siano direttamente ed essenzialmente collegate, una differenza di trattamento basata su una caratteristica pertinente collegata alla religione o alle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, in ragione della natura di tali attività, la caratteristica rappresenti una qualificazione professionale effettiva.

Articolo 5

Giustificate difformità di trattamento collegate all'età

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), in particolare le seguenti difformità di trattamento non costituiscono discriminazione diretta in ragione dell'età, laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e siano appropriate e necessarie per il conseguimento di tale finalità:

- a) il divieto di accesso all'occupazione o la definizione di condizioni di lavoro speciali onde assicurare la protezione dei giovani e dei lavoratori anziani;
- b) la fissazione di un'età minima quale condizione per aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all'invalidità;
- c) la fissazione di età diverse, per lavoratori, o gruppi, o categorie di lavoratori, per aver titolo alle prestazioni pensionistiche o di invalidità a causa di requisiti occupazionali d'ordine fisico o mentale;
- d) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle prescrizioni di formazione richieste dal lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di occupazione prima del pensionamento;
- e) la formulazione di norme riguardanti la durata dell'esperienza professionale;
- f) la previsione di limiti d'età appropriati e necessari al conseguimento di giustificati obiettivi di mercato del lavoro.

Articolo 6

Azione positiva

La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare misure volte a prevenire o compensare le ineguaglianze esistenti nei confronti delle persone cui si applica una qualunque delle cause di discriminazione di cui all'articolo 1.

*Articolo 7***Requisiti minimi**

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli per quanto riguarda il principio della parità di trattamento di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire giustificato motivo per una riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II

MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE*Articolo 8***Difesa dei diritti**

1. Gli Stati membri riconoscono a tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro il diritto di ricorrere, in via giurisdizionale o amministrativa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche il diritto di richiedere, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

*Articolo 9***Onere della prova**

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali, salvo diversa disposizione degli Stati membri.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

*Articolo 10***Vittimizzazione**

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i dipendenti dal

licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a qualsiasi altra azione legale di qualsiasi genere volta a ottenere l'esecuzione del principio della parità di trattamento.

*Articolo 11***Diffusione di informazioni**

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate sulle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva siano fornite agli organi preposti all'educazione e alla formazione professionale e siano adeguatamente divulgate nei luoghi di lavoro.
2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità pubbliche siano informate, coi mezzi appropriati, di tutte le misure nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

*Articolo 12***Dialogo sociale**

1. Gli Stati membri prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, dei contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.
2. Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali a concludere al livello appropriato, compreso a livello di impresa, accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano il dettato della presente direttiva e delle relative misure nazionali di attuazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE*Articolo 13***Ottemperanza alla direttiva**

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- a) tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative contrari al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano le attività e le professioni autonome e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, siano dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.

*Articolo 14***Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 15 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

*Articolo 15***Attuazione**

Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per ottemperare alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione

ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 16***Relazione**

Entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, gli Stati membri trasmettono tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 18***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio sull'adesione della Comunità europea al regolamento n. 108 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi

(2000/C 177 E/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 728 def. — 2000/0002(AVC)

(Presentata dalla Commissione il 6 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ⁽¹⁾ («accordo del 1958 riveduto»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 108 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relative all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda i pneu-

matici ricostruiti ed a preservare un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

(2) Il regolamento n. 108 è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti di tutte le parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro la data o le date ivi previste.

(3) Per consentire agli operatori economici di prendere le misure necessarie per conformarsi tempestivamente alle prescrizioni del regolamento n. 108 e allo scopo di non perturbare il mercato dei pneumatici ricostruiti, in particolare fissando date di entrata in vigore diverse nei vari Stati membri, l'applicazione uniforme di tale regolamento in tutta la Comunità sarà disciplinata successivamente da una direttiva comunitaria. Il regolamento n. 108 non diventerà tuttavia parte del sistema di omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECIDE:

Articolo unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 108 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽²⁾ Cfr. documento E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.107.

RÈGLEMENT n° 108

de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/NU)

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DE LA FABRICATION DE PNEUMATIQUES RECHAPÉS POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES ET LEURS REMORQUES

(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rév.2/Add.107)

1. DOMAINE D'APPLICATION

Le présent Règlement s'applique à la fabrication de pneumatiques rechapés destinés à équiper les voitures particulières et leurs remorques pour utilisation routière, à l'exception:

- 1.1. Des pneumatiques rechapés pour véhicules utilitaires et pour leurs remorques;
- 1.2. Des pneumatiques rechapés dont la catégorie de vitesse est inférieure à 120 km/h ou supérieure à 240 km/h;
- 1.3. Des pneumatiques pour cycles et motocyclettes;
- 1.4. Des pneumatiques originellement dépourvus de symbole de catégorie de vitesse et d'indice de charge;
- 1.5. Des pneumatiques originellement dépourvus d'homologation de type et d'inscription «E» ou «e»;
- 1.6. Des pneumatiques destinés à équiper les voitures construites avant 1939;
- 1.7. Des pneumatiques exclusivement destinés à la compétition ou aux véhicules tout-terrain et marqués en conséquence;
- 1.8. Des pneumatiques de secours à usage temporaire du type «T».

2. DÉFINITIONS — Voir également la figure de l'annexe 8

Au sens du présent Règlement on entend par:

- 2.1. «Gamme de pneumatiques rechapés», la gamme de pneumatiques rechapés selon le paragraphe 4.1.4;
- 2.2. «Structure d'un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse du pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:
 - 2.2.1. «Diagonal», un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement;
 - 2.2.2. «Ceinturé croisé», un pneumatique de construction diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse;
 - 2.2.3. «Radial», un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible.
- 2.3. «Catégorie d'utilisation»
 - 2.3.1. Pneumatique normal, un pneumatique destiné uniquement à une utilisation routière normale;
 - 2.3.2. Pneumatique neige, un pneumatique dont le dessin de la bande de roulement, ou dont le dessin de la bande de roulement et la structure, sont essentiellement conçus pour assurer, dans la boue et dans la neige fraîche ou fondante, une meilleure performance que celle d'un pneumatique normal. Le dessin de la bande de roulement d'un pneumatique neige consiste généralement en rainures (nervures) et pavés massifs plus largement espacés que sur un pneumatique normal.
 - 2.3.3. Pneumatique de secours à usage temporaire, un pneumatique différent de ceux équipant tout véhicule roulant dans des conditions normales. Ils sont uniquement prévus pour un usage temporaire dans des conditions de conduite restreintes.
 - 2.3.4. Pneumatique de secours à usage temporaire du type «T», un type de pneumatique de secours à usage temporaire prévu pour un usage à pression de gonflage supérieure à celle prescrite pour des pneumatiques standard et renforcés.
- 2.4. «Talon», l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci;
- 2.5. «Câblé», les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique;
- 2.6. «Pli», une nappe constituée de câblés «caoutchoutés», disposés parallèlement les uns aux autres;
- 2.7. «Ceinture», pour un pneumatique à structure radiale, ou un pneumatique à structure ceinture croisé désigne une ou plusieurs couches de matériau(x) sous-jacentes à la bande de roulement et orientées sensiblement en direction de la ligne médiane de cette dernière de manière à assurer le bridage circonférentiel de la carcasse;
- 2.8. «Fausse ceinture», pour un pneumatique à structure diagonale, désigne un pli intermédiaire situé entre la carcasse et la bande de roulement;
- 2.9. «Bandelette talon», le matériau qui dans la zone du talon protège la carcasse contre l'usure par frottement ou abrasion provoquée par la jante;

- 2.10. «Carcasse», la partie structurelle du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommages de flanc extérieures qui, lorsque le pneumatique est gonflé, supporte la charge;
- 2.11. «Bande de roulement», la partie du pneumatique conçue pour entrer en contact avec le sol, protéger la carcasse contre la détérioration mécanique et contribuer à assurer l'adhérence au sol;
- 2.12. «Flanc», la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et la zone qui doit être couverte par le rebord de la jante;
- 2.13. «Zone basse du pneumatique», la zone comprise entre la partie représentant la largeur maximale du pneumatique et la zone destinée à être recouverte par le rebord de la jante;
- 2.14. «Rainure de la bande de roulement», l'espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculpture;
- 2.15. «Rainures principales», les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci;
- 2.16. «Grosueur du boudin», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, lorsqu'il est adapté sur la jante de mesure spécifiée, mais non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection;
- 2.17. «Grosueur hors tout», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, lorsqu'il est monté sur la jante de mesure spécifiée, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection;
- 2.18. «Hauteur du boudin», la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante;
- 2.19. «Rapport nominal d'aspect», le centuple du nombre obtenu en divisant le nombre exprimant la hauteur nominale du boudin par le nombre exprimant la grosueur nominale du boudin, les deux dimensions étant exprimées dans les mêmes unités;
- 2.20. «Diamètre extérieur», le diamètre hors tout du pneumatique gonflé, fraîchement rechapé;
- 2.21. «Désignation de la dimension du pneumatique», une désignation faisant apparaître:
- 2.21.1. La grosueur nominale du boudin. Elle doit être exprimée en millimètres, sauf pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement;
- 2.21.2. Le rapport nominal d'aspect, sauf pour les pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement;
- 2.21.3. Un nombre conventionnel «d» (le symbole «d») caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre exprimé soit par des codes (nombres inférieurs à 100) soit en millimètres (nombres supérieurs à 100). Les deux peuvent également figurer ensemble;
- 2.21.3.1. Les valeurs des symboles «d», exprimées en millimètres, sont indiquées ci-après:

Code du diamètre nominal de la jante — «d»	Valeur du symbole «d» exprimée en mm
8	203
9	229
10	254
11	279
12	305
13	330
14	356
15	381
16	406
17	432
18	457
19	483
20	508
21	533

- 2.22. «Diamètre nominal de la jante (d)», le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté;
- 2.23. «Jante», le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer;
- 2.24. «Jante de mesure», la jante spécifiée comme «largeur de jante de mesure» ou «largeur de jante théorique» pour une désignation donnée de la dimension du pneumatique dans n'importe quelle édition d'une ou plusieurs Normes internationales pour les pneumatiques.

- 2.25. «Jante d'essai», toute jante spécifiée comme approuvée ou recommandée ou autorisée dans une des Normes internationales pour les pneumatiques en ce qui concerne un pneumatique de cette désignation de dimension et de ce type.
- 2.26. «Norme internationale pour les pneumatiques», l'un quelconque des documents normatifs ci-après:
- The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) ⁽¹⁾: «Standards Manual»
 - The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) ⁽¹⁾: «Engineering Design Information — obsolete data»
 - The Tire and Rim Association Inc. (TRA) ⁽²⁾: «Year Book»
 - The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) ⁽³⁾: «Year Book»
 - The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA) ⁽⁴⁾: «Standards Manual»
 - The Associação Brasileira de Pneus e Aros (ABPA) ⁽⁵⁾: «Manual de Normal Técnicas»
 - The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) ⁽⁶⁾: «Data Book»
- 2.27. «Arrachement», la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement;
- 2.28. «Décollement des câblés», la séparation des câblés du revêtement de gomme qui les entoure;
- 2.29. «Décollement des plis», la séparation entre plis adjacents;
- 2.30. «Décollement de la bande de roulement», la séparation de la bande de roulement de la carcasse;
- 2.31. «Indicateurs d'usure», les bossages existant à l'intérieur des rainures de la bande de roulement et destinés à signaler de façon visuelle le degré d'usure de cette dernière,
- 2.32. «Description de service», la juxtaposition spécifique de l'indice de charge et du code de catégorie de vitesse du pneumatique;
- 2.33. «Indice de charge», un code numérique qui indique la charge maximale que peut supporter le pneumatique;
- La liste des indices de charge et des masses correspondantes figure à l'annexe 4 du présent Règlement.
- 2.34. «Code de vitesse» désigne:
- 2.34.1. Un code alphabétique indiquant la vitesse à laquelle le pneumatique peut transporter la masse déterminée par l'indice de charge correspondant;
- Les normes relatives aux pneumatiques peuvent être obtenues aux adresses suivantes:
- ETRTO, 32, Av. Brugmann — Bte 2, B-1060 Bruxelles, Belgique.
 - TRA, 175 Montrose West Avenue, Suite 150, Copley, Ohio, 44321 États-Unis d'Amérique.
 - JATMA, 9th Floor, Toranomon Building No 1-12, 1-Chome Toranomon Minato-ku, Tokyo 105, Japon.
 - TRAA, Suite 1, Hawthorn House, 795 Glenferrie Road, Hawthorn, Victoria, 3122 Australie.
 - ABPA, Avenida Paulista 244 — 12° Andar, CEP, 01310 Sao Paulo, SP Brésil.
 - STRO, Älggatan 48 A, Nb, S-216 15 Malmö, Suède.
- 2.34.2. Les codes de vitesse et les vitesses correspondantes sont indiqués dans le tableau ci-après:

Code de vitesse	Vitesse maximale correspondante (km/h)
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240

- 2.35. «Limite de charge maximale», la masse maximale que le pneumatique est autorisé à supporter;
- 2.35.1. Pour une vitesse ne dépassant pas 210 km/h, la limite de charge maximale ne peut être supérieure à la valeur correspondant à l'indice de capacité de charge du pneumatique;

- 2.35.2. Pour une vitesse supérieure à 210 km/h mais ne dépassant pas 240 km/h (pneumatiques classés dans la catégorie de vitesse «V»), la limite de charge maximale ne peut être supérieure au pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité de charge du pneumatique indiquée dans le tableau ci-dessous en regard de la vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est destiné à être monté:

Vitesse maximale (km/h)	Charge (%)
215	98,5
220	97,0
225	95,5
230	94,0
235	92,5
240	91,0

Pour des vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéaires de la limite de charge maximale sont permises.

- 2.36. «Entreprise de rechapage», le site ou le groupe de sites de production des pneumatiques rechapés.
- 2.37. «Rechapage», le terme générique qui désigne la remise en état d'un pneumatique usé par le remplacement de la bande de roulement usagée par un matériau neuf. Ce terme peut aussi désigner la réfection de la surface extérieure du flanc et le remplacement de la fausse ceinture ou de la nappe de protection. Il englobe les procédés ci-après:
- 2.37.1. «Rechapage de sommet», remplacement de la bande de roulement;
- 2.37.2. «Rechapage de sommet, avec chevauchement», remplacement de la bande de roulement, le matériau neuf recouvrant également une partie du flanc;
- 2.37.3. «Talon à talon», remplacement de la bande de roulement et réfection du flanc, y compris tout ou partie de la zone basse du pneumatique.
- 2.38. «Enveloppe», le pneumatique usé, comportant la carcasse et ce qu'il reste du matériau de la bande de roulement et du flanc;
- 2.39. «Meulage», processus consistant à enlever le matériau usé de l'enveloppe en vue de préparer la surface qui recevra le matériau neuf;
- 2.40. «Réparation», remise en état de l'enveloppe endommagée dans des limites convenues;
- 2.41. «Matériau pour bande de roulement», matériau se présentant sous une forme adaptée au remplacement de la bande de roulement usagée. Il peut s'agir, par exemple, de:
- 2.41.1. «Croissant pour rechapage», longueur présectionnée de matériau qui a été extrudé pour obtenir le profil de coupe désiré et qui est ensuite fixé à froid sur l'enveloppe préparée. Le matériau neuf doit être vulcanisé;
- 2.41.2. «Ruban de bobinage», ruban de matériau pour bande de roulement qui est directement extrudé et embobiné sur l'enveloppe préparée jusqu'à obtenir le contour de coupe désiré. Le matériau neuf doit être vulcanisé;
- 2.41.3. «Extrusion directe», matériau pour bande de roulement extrudé pour obtenir le profil de coupe désiré. Directement extrudé sur l'enveloppe préparée, le matériau neuf doit être vulcanisé;
- 2.41.4. «Prévulcanisée», bande de roulement préalablement façonnée et vulcanisée appliquée directement sur l'enveloppe préparée. Le matériau neuf doit être lié à l'enveloppe.
- 2.42. «Revêtement pour flanc», matériau utilisé pour recouvrir les flancs de l'enveloppe permettant ainsi de porter les inscriptions voulues;
- 2.43. «Gomme contact», matériau utilisé comme couche adhésive entre la bande de roulement neuve et l'enveloppe et pour des réparations mineures;
- 2.44. «Ciment», une solution adhésive destinée à maintenir en place les nouveaux matériaux avant le processus de vulcanisation.
- 2.45. «Vulcanisation», terme employé pour décrire la modification des propriétés physiques du matériau neuf. Elle est généralement provoquée en le soumettant à la chaleur et à une pression pendant une durée donnée, dans des conditions contrôlées.
- 2.46. «Excentricité radiale», la variation du rayon du pneumatique, la mesure étant effectuée autour de la circonférence extérieure de la surface de la bande de roulement;
- 2.47. «Déséquilibre», mesure de la variation de la répartition de la masse autour de l'axe central du pneumatique. Le déséquilibre mesuré peut être soit «statique», soit «dynamique».

3. INSCRIPTIONS

- 3.1. On trouvera à l'annexe 3 du présent Règlement un exemple de la disposition des inscriptions d'un pneumatique rechapé;
- 3.2. Les pneumatiques rechapés doivent comporter sur les deux flancs, dans le cas de pneumatiques symétriques, et au moins sur le flanc extérieur, dans le cas des pneumatiques asymétriques:
- 3.2.1. Le nom de fabrique ou la marque de commerce;
- 3.2.2. La désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.21;

- 3.2.3. Le type de structure comme suit:
- 3.2.3.1. Sur les pneumatiques à structure diagonale, aucune indication ou la lettre «D» placée avant l'inscription relative au diamètre de la jante;
- 3.2.3.2. Sur les pneumatiques à structure radiale, la lettre «R» placée avant l'inscription relative au diamètre de la jante et, éventuellement, la mention «RADIAL»;
- 3.2.3.3. Sur les pneumatiques à structure croisée ceinturée, la lettre «B» placée avant l'inscription relative au diamètre de la jante et, en outre, la mention «BIAS-BELTED»;
- 3.2.4. La description de service comportant:
- 3.2.4.1. Une indication de la capacité nominale de charge du pneumatique sous forme de l'indice de charge prescrit au paragraphe 2.33;
- 3.2.4.2. Une indication de la catégorie de vitesse nominale du pneumatique sous forme du code prescrit au paragraphe 2.34;
- 3.2.5. La mention «TUBELESS», si le pneumatique est conçu pour être utilisé sans chambre à air;
- 3.2.6. L'inscription M+S ou MS ou M.S. ou M & S dans le cas d'un pneumatique neige;
- 3.2.7. La date du rechapage, comme suit:
- 3.2.7.1. Jusqu'au 31 décembre 1999; soit comme il est prescrit au paragraphe 3.2.7.2, soit sous forme d'un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier le millésime de la décennie de fabrication. Le code de date peut désigner la période de fabrication indiquée par le numéro de la semaine jusque et y compris le numéro de la semaine plus trois. Par exemple, l'inscription «253» désigne un pneumatique rechapé pendant les 25^{ème}, 26^{ème}, 27^{ème} ou 28^{ème} semaines de l'année 1993.
- Le code de date peut n'être inscrit que sur un flanc.
- 3.2.7.2. À compter du 1^{er} janvier 2000; sous forme d'un groupe de quatre chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et les deux suivants indiquant l'année de rechapage du pneumatique. Le code de date peut désigner la période de fabrication indiquée par le numéro de la semaine jusque et y compris le numéro de la semaine plus trois. Par exemple, l'inscription «2503» désigne un pneumatique rechapé pendant les 25^{ème}, 26^{ème}, 27^{ème} ou 28^{ème} semaines de l'année 2003.
- Le code de date peut n'être inscrit que sur un flanc.
- 3.2.8. La mention «RETREAD» ou «REMOULD» (à compter du 1^{er} janvier 1999 la mention «RETREAD» seulement). À la demande de l'entreprise de rechapage, cette mention peut être accompagnée de sa traduction dans une autre langue;
- 3.3. Avant homologation, les pneumatiques comportent un emplacement de grandeur suffisante pour porter la marque d'homologation mentionnée au paragraphe 5.8 et indiquée à l'annexe 2 du présent Règlement;
- 3.4. Après homologation, les marques mentionnées au paragraphe 5.8 et indiquées à l'annexe 2 du présent Règlement seront apposées dans l'emplacement visé au paragraphe 3.3; ces marques peuvent n'être apposées que sur un flanc;
- 3.5. Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.2 et la marque d'homologation prévue aux paragraphes 3.4 et 5.8 doivent être nettement lisibles et être moulées en relief ou en creux sur les pneumatiques ou doivent se trouver en permanence sur le pneumatique;
- 3.6. Si après rechapage, des inscriptions portées par le fabricant du pneumatique d'origine sont encore lisibles, elles seront considérées comme des spécifications du rechapage applicables au pneumatique rechapé. Si les indications d'origine ne valent plus pour le pneumatique rechapé, elles doivent être complètement effacées;
- 3.7. La marque et le numéro d'homologation d'origine «E» et «e» doivent être effacés.

4. DEMANDE D'HOMOLOGATION

Les procédures ci-après s'appliquent à l'homologation d'une entreprise de rechapage de pneumatiques:


- 4.1. La demande d'homologation d'une entreprise de rechapage est présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, soit par son représentant dûment accrédité. Elle précise:
- 4.1.1. La structure de l'entreprise rechapant les pneumatiques;
- 4.1.2. Une brève description du système de contrôle de la qualité propre à garantir que les techniques de rechapage utilisées répondent effectivement aux prescriptions du présent Règlement;
- 4.1.3. Les noms ou marques de commerce à appliquer sur les pneumatiques rechapés;
- 4.1.4. Les renseignements ci-après relatifs à la gamme des pneumatiques à rechapier:
- 4.1.4.1. La gamme des dimensions des pneumatiques;
- 4.1.4.2. La structure des pneumatiques (diagonale, ceinturée croisée ou radiale);
- 4.1.4.3. La catégorie d'utilisation des pneumatiques (normaux ou neige, etc.);
- 4.1.4.4. Le système de rechapage et la méthode d'application des matériaux neufs, selon les paragraphes 2.37 et 2.41;

- 4.1.4.5. Le code de la catégorie de vitesse maximale des pneumatiques à rechapier;
- 4.1.4.6. L'indice de charge maximale des pneumatiques à rechapier.
- 4.1.4.7. La Norme internationale pour les pneumatiques citée à laquelle se conforme la gamme de pneumatiques.
5. HOMOLOGATION
- 5.1. Pour exercer son activité, une entreprise de rechapage doit obtenir l'agrément des autorités compétentes conformément aux prescriptions du présent Règlement. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires, décrites dans le présent Règlement, pour s'assurer que, dans l'entreprise de production concernée, le rechapage des pneumatiques est conforme aux prescriptions du présent Règlement. L'entreprise de rechapage est entièrement responsable de la conformité des pneumatiques rechapés avec les prescriptions du présent Règlement et de leur bonne tenue en utilisation normale.
- 5.2. Outre les prescriptions normales pour l'évaluation initiale de l'unité de production de rechapage de pneumatiques, l'autorité compétente doit s'assurer que les procédures, l'exploitation, les instructions et la documentation sur les spécifications provenant des fournitures de matériaux soient rédigées dans une langue facilement compréhensible par le personnel de l'entreprise de rechapage.
- 5.3. L'autorité compétente assure que les procédures et les manuels d'exploitation de chaque entreprise de rechapage spécifient, pour les matériaux et les procédés utilisés pour la remise en état, des limites d'endommagement ou de déchirure de la carcasse au-delà desquelles le pneumatique n'est pas considéré comme réparable, que le dommage existe déjà ou qu'il soit dû aux préparatifs du rechapage.
- 5.4. Avant d'accorder son agrément, l'autorité compétente doit vérifier que les pneumatiques rechapés sont conformes au présent Règlement et que les essais prescrits aux paragraphes 6.7 et 6.8 ont été effectués avec succès sur au moins cinq échantillons (il n'est pas nécessaire qu'il y en ait plus de 20) de pneumatiques rechapés représentatifs de la gamme de pneumatiques fabriqués par l'entreprise.
- 5.5. Pour chaque défaillance constatée pendant les essais, deux échantillons supplémentaires du pneumatique ayant les mêmes spécifications sont soumis à l'essai. Si l'un de ces deux échantillons ou les deux subissent une défaillance, les deux derniers échantillons doivent être soumis à des essais. Si l'un des deux derniers échantillons ou les deux subissent une défaillance, la demande d'homologation de l'entreprise de rechapage est rejetée.
- 5.6. Si toutes les prescriptions du présent Règlement sont satisfaites, l'agrément est accordé et un numéro d'homologation est attribué à chaque entreprise agréée. Les deux premiers chiffres indiquent la série d'amendements correspondant aux principales modifications techniques les plus récentes apportées au Règlement à la date de délivrance de l'homologation. Le numéro est précédé de la mention «108R» qui signifie que l'homologation vaut pour un pneumatique rechapé conformément aux prescriptions du présent Règlement. Une même autorité ne peut attribuer le même numéro à une autre entreprise de production visée par le présent Règlement.
- 5.7. L'homologation, ou l'extension, ou le refus ou le retrait d'homologation, ou l'arrêt définitif de la production en application du présent Règlement est communiqué aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.
- 5.8. Sur tout pneumatique rechapé conformément au présent Règlement, il est apposé, à l'emplacement mentionné au paragraphe 3.3, en plus des marques prescrites au paragraphe 3.2, une marque d'homologation internationale composée:
- 5.8.1. D'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation⁽¹⁾; et
- 5.8.2. Du numéro d'homologation visé au paragraphe 5.6.
- 5.9. L'annexe 2 du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation.
6. PRESCRIPTIONS
- 6.1. Les pneumatiques ne sont pas admis pour rechapage s'ils ne sont pas d'un type homologué et ne portent pas une inscription «E» ou «e», mais jusqu'au 1^{er} janvier 2000, au plus tard, cette prescription n'est pas contraignante.
- 6.2. Les pneumatiques ayant déjà été rechapés ne peuvent faire l'objet d'un autre rechapage.
- 6.3. L'âge de l'enveloppe admise au rechapage ne doit pas dépasser sept ans, les chiffres indiquant la date de fabrication du pneumatique original faisant foi; par exemple un pneumatique portant la marque «253» peut être rechapé jusqu'à la fin de l'an 2000.
- 6.4. Conditions à satisfaire avant le rechapage:
- 6.4.1. Avant l'inspection, le pneumatique doit être propre et sec.

(¹) 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32-36 (libres), 37 pour la Turquie, 38-39 (libres), 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE) et 43 pour le Japon. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.

- 6.4.2. Avant le meulage, chaque pneumatique doit être soigneusement inspecté, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour s'assurer qu'il est en état d'être rechapé.
- 6.4.3. Les pneumatiques visiblement endommagés du fait d'une surcharge ou d'un sous-gonflage ne doivent pas être rechapés.
- 6.4.4. Les pneumatiques présentant l'un quelconque des défauts ci-dessous ne doivent pas être admis au rechapage:
- 6.4.4.1. a) craquelures importantes s'étendant jusqu'à la carcasse;
- b) pénétrations de la carcasse ou détériorations de l'enveloppe, au-delà des catégories de vitesse «H», sauf si cette enveloppe doit être affectée à une catégorie de vitesse inférieure;
- c) réparations antérieures de dommages dépassant les limites spécifiées en cas de dégâts — voir paragraphe 5.3;
- d) rupture de la carcasse;
- e) attaque sérieuse par des hydrocarbures ou des produits chimiques;
- f) dégâts multiples trop rapprochés;
- g) talon endommagé ou rompu;
- h) détérioration irréparable ou endommagement de la doublure intérieure;
- i) détériorations du talon autres que des détériorations secondaires du «caoutchouc» seulement;
- j) câblés de la carcasse dénudés en raison de l'usure de la bande de roulement ou des flancs;
- k) bande de roulement irréparable ou matériau des flancs séparé de la carcasse;
- l) dommage structurel dans la région des flancs.
- 6.4.5. Les pneumatiques radiaux dont la carcasse présente une séparation de la ceinture dépassant le simple décollement latéral ne doivent pas être admis au rechapage.
- 6.5. Préparation:
- 6.5.1. Après le meulage et avant l'application de matériau neuf, chaque pneumatique doit être soigneusement inspecté de nouveau, tout au moins extérieurement, pour vérifier qu'il est toujours en état d'être rechapé.
- 6.5.2. La totalité de la surface à regarnir de nouveau matériau doit avoir été préparée sans surchauffe et ne doit présenter ni déchirures dues au meulage ni barbes.
- 6.5.3. Si le matériau devant être utilisé a été prévulcanisé, les limites de la zone préparée doivent correspondre aux prescriptions du fabricant du matériau.
- 6.5.4. Les câblés décollés ne sont pas tolérés.
- 6.5.5. Les câblés de l'enveloppe ne doivent pas être endommagés pendant les opérations de préparation.
- 6.5.6. Si la ceinture d'un pneumatique à carcasse radiale est endommagée du fait du meulage, la détérioration ne doit pas aller au-delà de la nappe externe de la carcasse.
- 6.5.7. En cas de détérioration occasionnée par le meulage à des pneumatiques à carcasse diagonale, les conditions suivantes doivent être respectées:
- 6.5.7.1. Pour une configuration à deux plis, il ne doit pas y avoir de détérioration de la carcasse. Seule une légère détérioration localisée due au meulage sur le joint de l'enveloppe est tolérée.
- 6.5.7.2. Pour une configuration à deux plis plus fausse ceinture dans des pneumatiques du type sans chambre à air, il ne doit pas y avoir de détérioration de la carcasse ou de la fausse ceinture.
- 6.5.7.3. Pour une configuration à deux plis plus fausse ceinture dans des pneumatiques du type à chambre à air, une détérioration localisée de la fausse ceinture est tolérée.
- 6.5.7.4. Pour une configuration à quatre plis ou plus dans des pneumatiques du type sans chambre à air, aucune détérioration de la carcasse ou de la fausse ceinture n'est tolérée.
- 6.5.7.5. Pour une configuration à quatre plis ou plus dans des pneumatiques du type à chambre à air, la détérioration devra être limitée à la nappe externe dans la zone du sommet.
- 6.5.8. Les parties en acier dénudées doivent être traitées dès que possible avec un matériau approprié conformément aux instructions du fabricant dudit matériau.
- 6.6. Rechapage:
- 6.6.1. Le rechapeur doit veiller à ce que le fabricant ou le fournisseur des matériaux de réparation, y compris les emplâtres, se charge des tâches suivantes:
- a) Déterminer la (les) méthode(s) d'application et d'entreposage. Sur demande de l'entreprise de rechapage, cette information doit être fournie dans la langue officielle du pays où les matériaux doivent être utilisés;
- b) Définir les limites d'utilisation, selon les dégâts, des matériaux de rechapage. Sur demande de l'entreprise de rechapage, cette information doit être fournie dans la langue officielle du pays où les matériaux doivent être utilisés;
- c) S'assurer que les emplâtres de renfort, s'ils sont correctement utilisés dans la réparation des carcasses, se prêtent à cette utilisation;

- d) S'assurer que les emplâtres sont capables de supporter le double de la pression de gonflage maximum préconisée par le fabricant du pneumatique;
- e) S'assurer que tous les autres matériaux de réparation se prêtent à l'utilisation prévue.
- 6.6.2. Le rechangeur est responsable de la bonne application du matériau de réparation et il lui incombe aussi de veiller à ce que la réparation soit effectuées sans défauts susceptibles de compromettre la bonne tenue du pneumatique pendant sa durée de vie.
- 6.6.3. Le rechangeur doit assurer que le fabricant ou le fournisseur du matériau utilisé pour la bande de roulement et les flancs définit les conditions d'entreposage et d'utilisation de ce matériau afin d'en préserver les qualités. Sur demande du rechangeur, cette information doit être fournie dans la langue officielle du pays où le matériau doit être utilisé.
- 6.6.4. Le rechangeur doit s'assurer que la composition du matériau de réparation et/ou composé figure dans un document du fabricant ou du fournisseur. Ce mélange doit être adapté à l'utilisation prévue du pneumatique.
- 6.6.5. Le pneumatique préparé doit être vulcanisé dès que possible après la fin des opérations de réparation et de remise en état et au plus tard conformément aux spécifications du fabricant du matériau.
- 6.6.6. Le pneumatique doit être vulcanisé pendant le temps, aux températures et à la pression appropriés et spécifiés pour les matériaux et le matériel utilisés.
- 6.6.7. La dimension du moule doit être adaptée à l'épaisseur du matériau neuf et à la dimension du pneumatique meulé. Lorsqu'il est moulé, un pneumatique radial doit être vulcanisé uniquement dans des moules radiaux ou à secteurs radiaux.
- 6.6.8. L'épaisseur du matériau d'origine après meulage et l'épaisseur moyenne du matériau neuf sous la bande de roulement après rechapage doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 6.6.8.1 et 6.6.8.2. À tout point situé soit sur la largeur de la bande de roulement, soit sur la circonférence du pneumatique, l'épaisseur du matériau doit être contrôlée de telle manière que les dispositions des paragraphes 6.7.5 et 6.7.6 soient respectées.
- 6.6.8.1. Pour les pneumatiques à structure radiale et les pneumatiques ceinturés croisés (en mm):
- $1,5 \leq (A+B) \leq 5$ (1,5 mm min.; 5,0 mm max.)
- $A \geq 1$ (1,0 mm min.)
- $B \geq 0,5$ (0,5 mm min.)



P.D. = Profondeur de sculpture

X = Ligne de meulage

A = Épaisseur moyenne du matériau neuf au-dessous de sculpture

B = Épaisseur minimum de la couche de matériau d'origine au-dessus de la ceinture après meulage.

- 6.6.8.2. Pour les pneumatiques à structure diagonale:

L'épaisseur du matériau d'origine au-dessus de la fausse ceinture doit être $\geq 0,00$ mm;

L'épaisseur moyenne du matériau neuf au-dessus de la limite du meulage doit être $\geq 2,00$ mm.

L'épaisseur combinée de matériau d'origine et de matériau neuf sous la base des rainures de la bande de roulement doit être $\geq 2,00$ mm et $\leq 5,00$ mm.

- 6.6.9. La description de service d'un pneumatique rechapé ne doit pas indiquer un code de vitesse ou un indice de charge supérieurs à ceux du pneumatique d'origine, de première monte.
- 6.6.10. La caractéristique de vitesse minimale pour tout pneumatique rechapé doit être de 120 km/h (symbole de vitesse «L») avec un maximum de 240 km/h (symbole de vitesse «V»).
- 6.6.11. Des indicateurs d'usure doivent être incorporés comme suit:
- 6.6.11.1. Les pneumatiques doivent comporter au moins six rangées transversales d'indicateurs d'usure, à peu près également espacées et situées dans les rainures principales de la bande de roulement. Ces indicateurs d'usure ne doivent pas pouvoir être confondus avec les ponts de matériau existant entre les nervures ou les pavés de la bande de roulement.
- 6.6.11.2. Toutefois, pour les pneumatiques destinés à être montés sur des jantes ayant un code de diamètre nominal inférieur ou égal à 12, quatre rangées d'indicateurs sont acceptées.
- 6.6.11.3. Les indicateurs d'usure doivent permettre de signaler, avec une tolérance de + 0,60/- 0,00 mm, que la profondeur des rainures de la bande de roulement n'est plus supérieure à 1,6 mm.
- 6.6.11.4. La hauteur des indicateurs d'usure est déterminée par la différence, à partir de la surface de la bande de roulement, entre la profondeur de sculpture mesurée au sommet de l'indicateur d'usure et la profondeur de sculpture mesurée immédiatement après raccordement de l'indicateur d'usure.
- 6.7. Inspection:
- 6.7.1. Après vulcanisation, pendant qu'une certaine quantité de chaleur reste dans un pneumatique, chaque pneumatique rechapé doit être examiné pour s'assurer qu'il ne présente aucun défaut apparent. Pendant ou après le rechapage, le pneumatique doit être gonflé à une pression d'au moins 1,5 bar pour examen. Lorsque le profil du pneumatique présente un défaut apparent (par exemple boursoflure, enfouissement, etc.), il doit faire l'objet d'un examen spécifique pour déterminer la cause de ce défaut.
- 6.7.2. Avant, pendant ou après le rechapage, le pneumatique doit être vérifié au moins une fois pour s'assurer de l'intégrité de sa structure au moyen d'une méthode d'inspection appropriée.
- 6.7.3. Aux fins du contrôle de la qualité, un certain nombre de pneumatiques rechapés sont soumis à un essai ou à un examen, de rupture ou non. Le nombre de pneumatiques vérifiés et le résultat doivent être enregistrés.
- 6.7.4. Après rechapage, les dimensions du pneumatique, mesurées conformément aux dispositions de l'annexe 6 du présent Règlement, doivent correspondre soit à celles définies selon les procédures du paragraphe 7, soit selon l'annexe 5 du présent Règlement.
- 6.7.5. La tolérance d'excentricité radiale du pneumatique rechapé ne doit pas dépasser 1,5 mm (tolérance de mesure: + 0,4 mm).
- 6.7.6. Le déséquilibre statique maximal du pneumatique rechapé, mesuré au diamètre de la jante, ne doit pas dépasser 1,5 % de la masse du pneumatique.
- 6.7.7. Les indicateurs d'usure doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.6.11.
- 6.8. Épreuve fonctionnelle:
- 6.8.1. Pour être conformes aux prescriptions du présent Règlement, les pneumatiques rechapés doivent satisfaire à l'essai d'endurance charge/vitesse, défini à l'annexe 7 du présent Règlement.
- 6.8.2. Pour avoir subi avec succès l'essai d'endurance charge/vitesse, un pneumatique rechapé ne doit comporter aucun décollement de la bande de roulement, des plis des câblés, ni comporter d'arrachements de la bande de roulement ou de ruptures des câblés.
- 6.8.3. Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essai d'endurance charge/vitesse, ne doit pas différer de $\pm 3,5$ % du diamètre extérieur mesuré avant l'essai.

7. SPÉCIFICATIONS

7.1. Les pneumatiques rechapés selon le présent Règlement doivent avoir les cotes suivantes:

7.1.1. Grosseur du boudin:

7.1.1.1. La grosseur du boudin est obtenue au moyen de la formule suivante:

$$S = S_1 + K (A - A_1)$$

où:

S: est la grosseur réelle du boudin, exprimée en millimètres, mesurée sur la jante d'essai;

S₁: est la «grosseur théorique du boudin», rapportée à la jante de mesure, telle qu'elle est mentionnée dans la Norme internationale pour les pneumatiques indiquée par le rechapteur pour la dimension de pneumatique en question;

A: est la largeur, exprimée en millimètres, de la jante d'essai;

A_1 : est la largeur, exprimée en millimètres, de la jante de mesure mentionnée dans la Norme internationale pour les pneumatiques indiquée par le rechapteur pour la dimension de pneumatique en question.

K: est un facteur, qui sera considéré comme égal à 0,4.

7.1.2. Diamètre extérieur:

7.1.2.1. Le diamètre extérieur théorique d'un pneumatique rechapé est obtenu en utilisant la formule suivante:

$$D = d + 2H$$

où:

D: est le diamètre extérieur théorique exprimé en millimètres;

d: est le nombre conventionnel défini au paragraphe 2.21.3, exprimé en millimètres;

H: est la hauteur nominale du boudin exprimée en millimètres et égale à S_n multiplié par 0,01 Ra

où:

S_n : est la grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres;

Ra: est le rapport nominal d'aspect.

La totalité des symboles ci-dessus sont tels que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci conformément aux prescriptions du paragraphe 3.2.2 et selon le paragraphe 2.21.

7.1.2.2. Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5 du Règlement CEE n° 30, le diamètre extérieur est celui qui figure dans ces tableaux.

7.1.3. Méthode de mesure des pneumatiques rechapés:

7.1.3.1. La mesure des cotes de pneumatiques rechapés doit être faite suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe 6 du présent Règlement.

7.1.4. Spécifications relatives à la grosseur du boudin:

7.1.4.1. La grosseur hors tout effective peut être inférieure à celle(s) déterminée(s) au paragraphe 7.1.

7.1.4.2. La grosseur hors tout effective peut aussi être supérieure à celle(s) déterminée(s) au paragraphe 7.1:

7.1.4.2.1. de 4 % dans le cas des pneumatiques à structure radiale et

7.1.4.2.2. de 6 % dans le cas des pneumatiques à structure diagonale ou à structure ceinturée croisée.

7.1.4.2.3. de plus, si le pneumatique comporte un cordon spécial de protection, les valeurs correspondant à l'application des tolérances indiquées aux paragraphes 7.1.4.2.1 et 7.1.4.2.2 peuvent être dépassées de 8 mm au maximum.

7.1.5. Spécifications relatives au diamètre extérieur:

7.1.5.1. Le diamètre actuel effectif d'un pneumatique rechapé ne doit pas excéder les valeurs D_{\min} et D_{\max} obtenues avec les formules suivantes:

$$D_{\min} = d + (2H \times a)$$

$$D_{\max} = d + (2H \times b)$$

dans lesquelles:

7.1.5.1.1. Pour les dimensions ne figurant pas dans les tableaux de l'annexe 5 du présent Règlement, «H» et «d» sont tels que définis au paragraphe 7.1.2.1.

7.1.5.1.2. Pour les dimensions signalées au paragraphe 7.1.2.2 ci-dessus:

$$H = 0,5 (D - d)$$

où «D» est le diamètre extérieur et «d» le diamètre nominal de la jante figurant dans les tableaux susmentionnés pour la dimension en question.

7.1.5.1.3. Coefficient «a» = 0,97

7.1.5.1.4. Coefficient «b»:

	Radial	Diagonale et ceinturée croisée
Pneumatiques pour usage normal	1,04	1,08

7.1.5.2. Pour les pneumatiques neige, le diamètre extérieur maximal (D_{\max}) déterminé au paragraphe 7.1.5.1 peut être dépassé de 1 % au maximum.

8. MODIFICATIONS RELATIVES À L'HOMOLOGATION

8.1. Toute modification concernant une entreprise de rechapage affectant l'un quelconque des renseignements fournis par cette entreprise dans la demande d'homologation, voir paragraphe 4, est notifiée à l'autorité compétente l'ayant agréée. L'autorité peut alors:

8.1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir de conséquences fâcheuses notables et que, de toute façon, l'entreprise de rechapage satisfait encore aux prescriptions;

8.1.2. soit exiger une enquête complémentaire.

8.2. La confirmation de l'homologation ou le refus d'homologation, avec indication des modifications, est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 5.7.

9. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les formalités relatives à la conformité de la production doivent être conformes à celles énoncées dans l'Appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324_E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes:

9.1. L'entreprise de rechapage agréée selon le présent Règlement doit se conformer aux prescriptions du paragraphe 6.

9.2. Le détenteur de l'agrément doit s'assurer que, pour chaque année de production et échelonné sur toute l'année, le nombre suivant de pneumatiques au moins, représentatif de la gamme produite, est vérifié et contrôlé selon les prescriptions du présent Règlement.

9.2.1. 0,01 % de la production annuelle totale mais en aucun cas moins de 5 et pas obligatoirement plus de 20.

9.3. Si les prescriptions du paragraphe 9.2 sont respectées par l'autorité compétente ou sous son contrôle, les résultats peuvent être utilisés dans le cadre ou à la place de ceux prescrits au paragraphe 9.4.

9.4. L'autorité qui a homologué l'entreprise de rechapage peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité utilisées dans chaque entreprise. Pour chaque installation de production, l'autorité compétente doit prendre des échantillons au hasard pour chaque année de production et au moins le nombre de pneumatiques suivants représentant la gamme en cours de production doit être vérifié et contrôlé selon les prescriptions du présent Règlement.

9.4.1. 0,01 % de la production annuelle totale mais en aucun cas moins de 5 et pas obligatoirement plus de 20.

9.5. Les essais et contrôles du paragraphe 9.4 peuvent être substitués à ceux que prescrit le paragraphe 9.2.

10. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1. L'agrément accordé à l'entreprise de rechapage conformément au présent Règlement peut être retiré si les prescriptions définies au paragraphe 9 ne sont pas satisfaites ou si l'entreprise de rechapage ou sa production ne satisfont pas aux prescriptions dudit paragraphe.

10.2. Si une Partie appliquant le présent Règlement retire un agrément qu'elle a précédemment accordé, elle est tenue d'en aviser immédiatement les autres Parties contractantes à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.

11. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

L'autorité qui a agréé l'entreprise de rechapage doit être informée lorsque cessent les opérations et la fabrication de pneumatiques rechapés conformément au présent Règlement. Dès réception de cette information, l'autorité la communique aux autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.

12. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION, DES LABORATOIRES D'ESSAIS ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

12.1. Les Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et, le cas échéant, des laboratoires d'essais agréés, ainsi que ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation et de refus ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays.

12.2. Les Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement peuvent utiliser les laboratoires des fabricants de pneumatiques ou des entreprises de rechapage et désigner, comme laboratoires d'essais agréés, ceux d'entre eux qui sont situés sur leur propre territoire ou sur le territoire d'une des Parties appliquant l'Accord de 1958, sous réserve d'un accord préliminaire à cette procédure par le département administratif compétent de cette dernière.

12.3. Dans le cas où une Partie à l'Accord de 1958 fait usage du paragraphe 12.2, elle peut se faire représenter aux essais.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

(Format maximal: A4 (210 × 297 mm))

Émanant de: Nom de l'administration:

.....
.....
.....



objet: (2)-9

- DÉLIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION
- EXTENSION D'UNE HOMOLOGATION
- REFUS D'HOMOLOGATION
- RETRAIT D'HOMOLOGATION
- ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d'une entreprise de rechapage, en application du Règlement n° 108

N° d'homologation: N° d'extension:

1. Nom ou marque de fabrique de l'entreprise de rechapage:
2. Nom et adresse de l'entreprise de rechapage:
3. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire:
4. Description sommaire, selon les paragraphes 4.1.3 et 4.1.4 du présent Règlement:
5. Service technique et, le cas échéant, laboratoire d'essai agréé pour l'homologation ou la vérification de la conformité:
6. Date du procès-verbal délivré par ce service:
7. Numéro du procès-verbal délivré par ce service:
8. Motif(s) de l'extension (le cas échéant):
9. Observations:
10. Lieu:
11. Date:
12. Signature:
13. Est annexée à la présente communication une liste des pièces figurant dans le dossier d'homologation déposé auprès des services administratifs ayant octroyé l'homologation et qui peuvent être obtenues sur demande.

(1) Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement).

(2) Rayer les mentions inutiles.

ANNEXE 2

EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION



a = 12 mm (minimum)


La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneumatique rechapé, indique que l'entreprise de rechapage concernée a été agréée aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 108R002439 conformément aux dispositions du présent Règlement sous sa forme originale (00).

Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au-dessus soit au-dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.

ANNEXE 3

SCHÉMA DES MARQUES DES PNEUMATIQUES RECHAPÉS

Exemple des inscriptions que devraient porter les pneumatiques rechapés mis sur le marché postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement



b: 6 mm (min.)

c: 4 mm (min.)

d: 3 mm (min.)

et, à compter de 1998, 4 mm (min.)

Ces inscriptions définissent un pneumatique rechapé:

Ayant une grosseur nominale de 185;

Ayant un rapport nominal d'aspect de 70;

Présentant une structure radiale (R);

Ayant un diamètre nominal de jante dont le code est 14;

Ayant une description de service «89T» indiquant une capacité de charge de 580 kg correspondant à l'indice de charge «89» et une capacité de vitesse maximale de 190 km/h, correspondant à la catégorie de vitesse «T»;

Destiné à être utilisé sans chambre à air («TUBELESS»);

Du type pneumatique neige (M+S);

Rechapé pendant les 25^{ème}, 26^{ème}, 27^{ème} ou 28^{ème} semaines de l'année 2003.

L'emplacement et l'ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants:

- La désignation de la dimension comprenant la grosseur nominale du boudin, le rapport nominal d'aspect, le code du type de structure, s'il y a lieu, et le diamètre nominal de jante doivent être groupés comme indiqué dans l'exemple ci-dessus: 185/70 R 14;
- La description de service comportant l'indice de charge et le code de vitesse sont placés ensemble à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au-dessus, soit au-dessous;
- Les mentions «TUBELESS», «REINFORCED», et «M+S» peuvent être à une certaine distance du symbole désignant la dimension;
- La mention «RETREAD» peut figurer à une certaine distance du code désignant la dimension.

ANNEXE 4

LISTE DES INDICES DE CAPACITÉ DE CHARGE ET DES MASSES CORRESPONDANTES

Indices de capacité de charge (LI) et masses correspondantes (en kg)													
LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
.0	45	40	140	80	450	120	1 400	160	4 500	200	14 000	240	45 000
1	46.2	41	145	81	462	121	1 450	161	4 625	201	14 500	241	46 250
2	47.5	42	150	82	475	122	1 500	162	4 750	202	15 000	242	47 500
3	48.7	43	155	83	487	123	1 550	163	4 875	203	15 500	243	48 750
4	50	44	160	84	500	124	1 600	164	5 000	204	16 000	244	50 000
5	51.5	45	165	85	515	125	1 650	165	5 150	205	16 500	245	51 500
6	53	46	170	86	530	126	1 700	166	5 300	206	17 000	246	53 000
7	54.5	47	175	87	545	127	1 750	167	5 450	207	17 500	247	54 500
8	56	48	180	88	560	128	1 800	168	5 600	208	18 000	248	56 000
9	58	49	185	89	580	129	1 850	169	5 800	209	18 500	249	58 000
10	60	50	190	90	600	130	1 900	170	6 000	210	19 000	250	60 000
11	61.5	51	195	91	615	131	1 950	171	6 150	211	19 500	251	61 500
12	63	52	200	92	630	132	2 000	172	6 300	212	20 000	252	63 000
13	65	53	206	93	650	133	2 060	173	6 500	213	20 600	253	65 000
14	67	54	212	94	670	134	2 120	174	6 700	214	21 200	254	67 000
15	69	55	218	95	690	135	2 180	175	6 900	215	21 800	255	69 000
16	71	56	224	96	710	136	2 240	176	7 100	216	22 400	256	71 000
17	73	57	230	97	730	137	2 300	177	7 300	217	23 000	257	73 000
18	75	58	236	98	750	138	2 360	178	7 500	218	23 600	258	75 000
19	77.5	59	243	99	775	139	2 430	179	7 750	219	24 300	259	77 500
20	80	60	250	100	800	140	2 500	180	8 000	220	25 000	260	80 000
21	82.5	61	257	101	825	141	2 575	181	8 250	221	25 750	261	82 500
22	85	62	265	102	850	142	2 650	182	8 500	222	26 500	262	85 000
23	87.5	63	272	103	875	143	2 725	183	8 750	223	27 250	263	87 500
24	90	64	280	104	900	144	2 800	184	9 000	224	28 000	264	90 000
25	92.5	65	290	105	925	145	2 900	185	9 250	225	29 000	265	92 500
26	95	66	300	106	950	146	3 000	186	9 500	226	30 000	266	95 000
27	97.5	67	307	107	975	147	3 075	187	9 750	227	30 750	267	97 500
28	100	68	315	108	1 000	148	3 150	188	10 000	228	31 500	268	100 000
29	103	69	325	109	1 030	149	3 250	189	10 300	229	32 500	269	103 000
30	106	70	335	110	1 060	150	3 350	190	10 600	230	33 500	270	106 000
31	109	71	345	111	1 090	151	3 450	191	10 900	231	34 500	271	109 000
32	112	72	355	112	1 120	152	3 550	192	11 200	232	35 500	272	112 000
33	115	73	365	113	1 150	153	3 650	193	11 500	233	36 500	273	115 000
34	118	74	375	114	1 180	154	3 750	194	11 800	234	37 500	274	118 000
35	121	75	387	115	1 215	155	3 875	195	12 150	235	38 750	275	121 500
36	125	76	400	116	1 250	156	4 000	196	12 500	236	40 000	276	125 000
37	128	77	412	117	1 285	157	4 125	197	12 850	237	41 250	277	128 500
38	132	78	425	118	1 320	158	4 250	198	13 200	238	42 500	278	132 000
39	136	79	437	119	1 360	159	4 375	199	13 600	239	43 750	279	136 000

ANNEXE 5

DÉSIGNATION ET COTES D'ENCOMBREMENT DES PNEUMATIQUES

CONSULTER À CE SUJET L'ANNEXE 5 DU RÈGLEMENT de la CEE n° 30.

ANNEXE 6

MÉTHODE DE MESURE DES PNEUMATIQUES

- 1.1. Monter le pneumatique sur la jante d'essai spécifiée par le rechargeur et le gonfler à une pression comprise entre 3 et 3,5 bars.
- 1.2. Régler à la pression suivante:
 - 1.2.1. pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée standard: 1,7 bar;
 - 1.2.2. pour les pneumatiques à structure diagonale:

Ply-rating	Pression (bars) Catégorie de vitesse		
	L, M, N	P, Q, R, S	T, U, H, V
4	1,7	2,0	—
6	2,1	2,4	2,6
8	2,5	2,8	3,0

- 1.2.3. pour les pneumatiques standard à structure radiale: 1,8 bar;
- 1.2.4. pour les pneumatiques renforcés: 2,3 bars.
2. Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante pendant au moins 24 heures sauf indication contraire du paragraphe 6.8.3 du présent Règlement.
3. Ajuster la pression au niveau spécifié au paragraphe 1.2 de la présente annexe.
4. Mesurer, en tenant compte de l'épaisseur des nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points régulièrement espacés. Retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurée.
5. Calculer le diamètre extérieur à partir de la circonférence maximale du pneumatique gonflé.

ANNEXE 7

MODE OPÉRATOIRE DES ESSAIS D'ENDURANCE CHARGE/VITESSE

(en principe selon l'annexe 7 du règlement n° 30)

1. Préparation du pneumatique
 - 1.1. Monter un pneumatique nouvellement rechapé sur la jante d'essai spécifiée par le rechapeur.
 - 1.2. Gonfler le pneumatique à la pression appropriée spécifiée (en bars) dans le tableau ci-après.

Catégorie de vitesse	Pneumatiques diagonaux			Pneumatiques radiaux		Pneumatiques ceinturés croisés
	Ply-rating			Normal	Renforcé	Normal
	4	6	8			
L, M, N	2,3	2,7	3,0	2,4	—	—
P, Q, R, S	2,6	3,0	3,3	2,6	3,0	2,6
T, U, H	2,8	3,2	3,5	2,8	3,2	2,8
V	3,0	3,4	3,7	3,0	3,4	—


- 1.3. Le fabricant peut demander en le justifiant qu'il soit fait usage d'une pression de gonflage d'essai différente de celle figurant au paragraphe 1.2 ci-dessus. Dans ce cas, le pneumatique est gonflé à cette pression.
- 1.4. Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température ambiante de la salle d'essais pendant au moins trois heures.
- 1.5. Réajuster la pression du pneumatique à celle spécifiée au paragraphe 1.2, ou 1.3, de la présente annexe.
2. Procédure d'essai
 - 2.1. Monter l'ensemble pneumatique et roue sur l'axe d'essai et l'appliquer sur la face extérieure d'un tambour d'essai moteur lisse, de 1,70 m \pm 1 % de diamètre ou d'un tambour d'un diamètre de 2 m \pm 1 %.
 - 2.2. Appliquer sur l'axe d'essai une charge égale à 80 % de:
 - 2.2.1. la limite de charge maximale rapportée à l'indice de capacité de charge pour les pneumatiques avec symboles de vitesse L à H inclusivement,
 - 2.2.2. la limite de charge maximale liée à une vitesse maximale de 240 km/h pour les pneumatiques avec symbole de vitesse «V» (voir par. 2.32 du présent Règlement).
 - 2.3. Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique ne doit pas être corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante.
 - 2.4. Pendant l'essai, la température de la salle d'essais doit être maintenue à une valeur située entre 20 et 30 °C, à moins que le fabricant du pneumatique ou le rechapeur accepte qu'une température plus élevée soit utilisée.
 - 2.5. Le programme d'essai d'endurance doit être appliqué sans interruption, selon les indications suivantes:
 - 2.5.1. temps pour passer de la vitesse 0 à la vitesse de départ de l'essai: 10 minutes;
 - 2.5.2. vitesse de départ de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique diminuée de 40 km/h, dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m \pm 1 %, ou de 30 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 2 m \pm 1 %;
 - 2.5.3. échelonnement des paliers de vitesse: 10 km/h jusqu'à ce que la vitesse maximale de l'essai soit atteinte;
 - 2.5.4. durée de l'essai à chaque palier de vitesse, sauf le dernier: 10 minutes;
 - 2.5.5. durée de l'essai au dernier palier de vitesse: 20 minutes;
 - 2.5.6. vitesse maximale de l'essai: vitesse maximale prévue pour le type de pneumatique, diminuée de 10 km/h dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 1,70 m \pm 1 %, ou non diminuée dans le cas d'un volant lisse d'un diamètre de 2 m \pm 1 %.
3. Méthode équivalente d'essai

Si une méthode autre que celle décrite au paragraphe 2 de la présente annexe est utilisée, son équivalence doit être démontrée.

ANNEXE 8

FIGURE EXPLICATIVE

Voir paragraphe 2 du présent Règlement



Proposta di regolamento del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(2000/C 177 E/09)

COM(2000) 27 def. — 2000/0030(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In base all'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) del trattato, il Consiglio adotta le regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi e, in questo ambito, forma l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo⁽¹⁾. L'articolo 61 annovera la formazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente legate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, le relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, nonché le implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità.
- (3) I cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro e possiedono un titolo di soggiorno rilasciato da questo Stato sono in una situazione che rende superflua l'imposizione di un ulteriore visto per l'attraversamento delle frontiere esterne. Per questa categoria di persone vige il principio dell'equipollenza fra il titolo di soggiorno e il visto, salve le altre condizioni di ingresso e le modalità di circolazione intracomunitaria alla base del titolo di soggiorno.
- (4) Per gli apolidi, che non hanno un collegamento con nessuno Stato, e per i titolari dello status di rifugiati, che non possono avvalersi della protezione dello Stato di cui hanno la cittadinanza, la decisione di imporre o meno l'obbligo del visto va presa in funzione di un semplice criterio, del fatto cioè che lo Stato in cui risiedono offre loro tutela e rilascia loro documenti di viaggio.
- (5) In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, gli Stati membri possono esimersi dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.
- (6) Perché sia garantita la trasparenza del sistema e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate in forza del presente regolamento; per gli stessi motivi, dette informazioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- (7) In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, è necessario e opportuno, per garantire il funzionamento del regime comune dei visti, ricorrere a un regolamento che determini gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
- (8) Il presente regolamento prevede l'armonizzazione totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto per attraversare le frontiere esterne ed i paesi terzi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo. Occorre pertanto sostituire il diritto comunitario vigente in materia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
2. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II sono esentati da tale obbligo.

⁽¹⁾ In forza dell'articolo 1 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, la presente proposta va trattata nell'ambito del comitato misto secondo le modalità di cui all'articolo 4 del suddetto accordo.

3. Ai cittadini di paesi terzi già facenti parte di paesi che figurano negli elenchi di cui agli allegati I e II si applicano i paragrafi 1 e 2 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del trattato.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria per l'ingresso nel suo territorio, e avente il seguente oggetto:

- un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi;
- il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito nella zona internazionale degli aeroporti e i trasferimenti tra aeroporti di uno Stato membro.

Articolo 3

Per i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I, il possesso di un titolo di soggiorno valido, rilasciato da uno Stato membro, equivale all'essere titolare di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne.

Articolo 4

Gli apolidi e i rifugiati riconosciuti sono soggetti all'obbligo del visto, o ne sono esentati, secondo le stesse condizioni dei cittadini dello Stato terzo in cui risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le seguenti categorie di persone:

- a) titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali;
- b) equipaggi civili di aerei e navi;
- c) equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti;

d) equipaggi di navi che operano su corsi d'acqua internazionali;

e) titolari di documenti ufficiali rilasciati da organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto gli allievi di istituti scolastici cittadini di un paese terzo di cui all'allegato I e residenti in un paese terzo di cui all'allegato II, i quali partecipino in gruppo a una gita scolastica accompagnati da un insegnante dell'istituto.

Articolo 6

1. Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei titoli di soggiorno pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 e le deroghe adottate a norma dell'articolo 5. Le modificazioni successive di detto elenco e di dette deroghe vengono comunicate entro cinque giorni lavorativi.

2. La Commissione pubblica, a titolo informativo, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 nella «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

Articolo 7

1. Il regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio ⁽¹⁾ è sostituito dal presente regolamento.

2. L'allegato I dell'istruzione consolare comune e l'allegato V del manuale comune, di cui alla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (SCH/Com-ex(99)13) relativa alle versioni definitive del manuale comune e dell'istruzione consolare comune, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

⁽¹⁾ GU L 72 del 18.3.1999, pag. 2.

ALLEGATO I

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. STATI

Afghanistan	Giamaica	Perù
Albania	Gibuti	Qatar
Algeria	Giordania	Repubblica Centrafricana
Angola	Grenada	Repubblica democratica del Congo
Antigua e Barbuda	Guinea	Repubblica Dominicana
Arabia Saudita	Guinea Bissau	Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro)
Armenia	Guinea Equatoriale	Ruanda
Azerbaigian	Guyana	Russia
Bahama	Haiti	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis
Bahreïn	India	Saint Lucia
Bangladesh	Indonesia	Saint Vincent e Grenadine
Barbados	Iraq	Salomone, Isole
Bielorussia	Iran	Samoa
Belize	Kazakistan	São Tomé e Príncipe
Benin	Kenya	Seicelle
Bhutan	Kirghizistan	Senegal
Birmania/Myanmar	Kiribati	Sierra Leone
Bosnia-Erzegovina	Kuwait	Siria
Botswana	Laos	Somalia
Burkina Faso	Lesotho	Sri Lanka
Burundi	Libano	Sudafrica
Cambogia	Liberia	Sudan
Camerun	Libia	Suriname
Capo Verde	Madagascar	Swaziland
Ciad	Malawi	Tagikistan
Cina (*)	Maldive	Tanzania
Colombia	Mali	Thailandia
Comore	Marianne settentrionali	Togo
Congo	Marocco	Tonga
Corea del Nord	Marshall (isole)	Trinidad e Tobago
Costa d'Avorio	Mauritania	Tunisia
Cuba	Mauritius	Turchia
Dominica	Micronesia	Turkmenistan
Egitto	Moldova	Tuvalu
Emirati arabi uniti	Mongolia	Ucraina
Eritrea	Mozambico	Uganda
Etiopia	Namibia	Uzbekistan
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Nauru	Vanuatu
Figi	Nepal	Vietnam
Filippine	Niger	Yemen
Gabon	Nigeria	Zambia
Gambia	Oman	Zimbabwe
Georgia	Pakistan	
Ghana	Palau	
	Papua Nuova Guinea	

2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Taiwan
 Autorità palestinese
 Timor orientale

ALLEGATO II

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1. STATI

Andorra	Giappone	Romania
Argentina	Guatemala	San Marino
Australien	Honduras	Santa Sede
Bolivia	Israele	Singapore
Brasile	Lettonia	Slovacchia
Brunei	Lituania	Slovenia
Bulgaria	Malesia	Stati Uniti
Canada	Malta	Svizzera
Cile	Messico	Ungheria
Cipro	Monaco	Uruguay
Corea del Sud	Nicaragua	Venezuela
Costa Rica	Nuova Zelanda	
Croazia	Panama	Islanda ⁽¹⁾
Ecuador	Paraguay	Liechtenstein ⁽¹⁾
El Salvador	Polonia	Norvegia ⁽¹⁾
Estonia	Repubblica ceca	

2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

RAS di Hong Kong
RAS di Macao

⁽¹⁾ L'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di questo paese non si fonda sul presente regolamento ma sull'accordo SEE.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

(2000/C 177 E/10)

COM(2000) 30 def. — 2000/0032(COD)

(Presentata dalla Commissione il 28 gennaio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 255, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, sancisce il concetto di trasparenza all'articolo 1, secondo comma, secondo il quale «il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione senza più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini».
- (2) Questa politica di trasparenza permette una migliore partecipazione dei cittadini al processo di formazione delle decisioni e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.
- (3) Le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Birmingham, ad Edimburgo e a Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. In seguito a tali conclusioni, le istituzioni avevano avviato una serie di iniziative tese a migliorare la trasparenza del processo di formazione delle decisioni, da un lato mediante azioni più mirate in materia d'informazione e di comunicazione, dall'altro tramite l'adozione di regole per disciplinare l'accesso del pubblico ai documenti.
- (4) Il presente regolamento mira a ottimizzare l'accesso ai documenti nel massimo rispetto del principio di trasparenza. Esso deve dare attuazione al diritto d'accesso ai documenti e definirne principi e limiti, conformemente all'articolo 255, paragrafo 2 del trattato CE.
- (5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nei trattati CECA ed Euratom, motivo per cui il presente regolamento si applicherà anche ai documenti inerenti alle attività contemplate da detti

trattati. Ciò è stato confermato nella dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.

- (6) A norma dell'articolo 28, paragrafo 1 e dell'articolo 41, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.
- (7) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni e per allinearsi sulle legislazioni nazionali vigenti nella maggior parte degli Stati membri, è opportuno includere nel campo d'applicazione del diritto d'accesso tutti i documenti detenuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.
- (8) I principi fissati dal presente regolamento devono far salve regole speciali in materia di accesso ai documenti, in particolare quelle concernenti direttamente le persone titolari di un interesse specifico.
- (9) È indispensabile garantire la tutela dell'interesse pubblico e di taluni interessi individuali mediante un sistema di eccezioni. Occorre fornire esempi per ciascuno di questi interessi, al fine di conferire la massima trasparenza a detto sistema. È altresì opportuno consentire alle istituzioni di proteggere i propri documenti a uso interno nei quali vengono formulate riflessioni individuali o che riferiscono scambi di opinioni o pareri espressi liberamente e in modo informale in sede di consultazioni e discussioni interne.
- (10) Onde garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, è opportuno conservare l'attuale procedimento amministrativo in due fasi, con possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore, ed introdurre il principio del silenzio-assenso per la domanda di conferma.
- (11) È opportuno che ciascuna istituzione prenda i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti; inoltre, per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.
- (12) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia è evidente che in virtù del principio di lealtà nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento.

(13) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3 del trattato, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. Detta attuazione del presente regolamento costituisce un presupposto indispensabile per la sua applicazione. Il presente regolamento e le relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio ⁽¹⁾, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione ⁽²⁾ e la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo ⁽³⁾ -

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principio generale e destinatari

Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il più ampio diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi del presente regolamento, senza dover provare di avervi interesse, salvo il disposto dell'articolo 4.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti dalle istituzioni, vale a dire i documenti formati dalle medesime o da terzi e che si trovino in loro possesso.

Il diritto di accesso ai documenti di terzi è limitato ai documenti trasmessi all'istituzione posteriormente alla data di decorrenza di efficacia del presente regolamento.

2. Il presente regolamento non si applica ai documenti già pubblicati o altrimenti accessibili al pubblico.

Esso non si applica ove esistano regole speciali sull'accesso ai documenti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) «documento», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico,

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 96/705/CE, CECA, Euratom (GU L 325 del 14.2.1996, pag. 19).

⁽²⁾ GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45).

⁽³⁾ GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

registrazione sonora, visiva o audiovisiva); i documenti in questione sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a dire i documenti che vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione, esclusi i testi ad uso interno, come i documenti di riflessione o di discussione ed i pareri dei servizi, nonché i messaggi informali;

b) «l'istituzione», il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

c) «il Parlamento europeo», i suoi organi (in particolare l'ufficio di presidenza del Parlamento e la conferenza dei presidenti), le commissioni parlamentari, i gruppi politici e i servizi;

d) «il Consiglio», le varie composizioni in cui si riunisce e i suoi organi (in particolare il comitato dei rappresentanti permanenti e i gruppi di lavoro), i servizi e i comitati istituiti dal trattato o dal legislatore per assistere il Consiglio;

e) «la Commissione», il collegio, i suoi membri e i rispettivi gabinetti, le direzioni generali e i servizi, le rappresentanze e delegazioni, nonché i comitati istituiti dalla medesima e quelli istituiti per assisterla, in particolare nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione;

f) «i terzi», qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

L'elenco dei comitati di cui al primo comma, lettere d) e e), viene compilato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all'articolo 10.

Articolo 4

Esclusioni

Le istituzioni rifiutano l'accesso ai documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l'interesse pubblico, segnatamente in ordine:

— alla pubblica sicurezza,

— alla difesa e alle relazioni internazionali,

— alle relazioni tra o con gli Stati membri o le istituzioni e gli organi comunitari e non comunitari,

— agli interessi finanziari o economici,

— alla stabilità monetaria,

— alla stabilità dell'ordinamento giuridico comunitario,

— alle procedure giurisdizionali,

— alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,

- allo svolgimento delle procedure d'infrazione, comprese le fasi preparatorie,
 - all'effice funzionamento delle istituzioni;
- b) la vita privata e l'individuo, segnatamente in ordine:
- ai fascicoli del personale,
 - alle informazioni, ai pareri e alle valutazioni fornite in via riservata in sede di assunzioni o nomine,
 - alle informazioni di natura personale relative a una persona, o in ordine a un documento la cui divulgazione potrebbe costituire o facilitare una violazione della vita privata, come i dati coperti dal segreto medico;
- c) il segreto in materia commerciale e industriale e l'interesse economico di una determinata persona fisica o giuridica, segnatamente in ordine:
- ai segreti commerciali, industriali e professionali,
 - alla proprietà intellettuale e industriale,
 - alle informazioni industriali, finanziarie, bancarie e commerciali, comprese quelle inerenti a relazioni d'affari o a contratti,
 - alle informazioni sui costi e sulle offerte nell'ambito di gare d'appalto;
- d) la riservatezza chiesta dal terzo che ha fornito un documento o un'informazione, oppure la riservatezza imposta dalla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 5

Trattamento delle domande iniziali

1. Le domande di accesso a un documento devono essere presentate per iscritto e formulate in modo sufficientemente preciso per permettere all'istituzione di identificare il documento in oggetto. L'istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.

In caso di domanda reiterata o vertente su documenti voluminosi, l'istituzione cerca di giungere ad una soluzione consensuale ed equa.

2. Mediante risposta scritta debitamente motivata, l'istituzione informa il richiedente, entro un mese dalla registrazione della domanda, dell'esito riservato alla medesima.

3. In caso di risposta negativa, l'istituzione informa il richiedente della facoltà di chiedere all'istituzione, entro un mese dalla ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole una domanda di conferma. In assenza di domanda di conferma la domanda iniziale s'intende ritirata.

4. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende respinta.

Articolo 6

Trattamento delle domande di conferma e mezzi di ricorso

1. In caso di domanda di conferma, l'istituzione risponde per iscritto all'interessato entro un mese dalla registrazione della medesima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documento richiesto, l'istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conformemente agli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

In assenza di risposta nei termini, la domanda s'intende accolta.

Articolo 7

Modalità d'esercizio del diritto d'accesso

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia.

2. Il costo dell'accesso può essere posto a carico del richiedente.

3. I documenti vengono forniti in una versione linguistica già esistente, tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente.

4. È possibile ottenere una versione adattata del documento richiesto, qualora una parte del documento sia soggetta ad una delle eccezioni di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Riproduzione a fini commerciali o altra forma di sfruttamento economico

Il richiedente che abbia ottenuto un documento non può riprodurlo a fini commerciali o procedere a qualsiasi altra forma di sfruttamento economico senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto.

*Articolo 9***Informazione e registri**

Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamento. Inoltre, per facilitare l'esercizio di tali diritti, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti.

*Articolo 10***Attuazione**

Ciascuna istituzione adotta, nel proprio regolamento interno, le disposizioni necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal ... [tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento].

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica a decorrere dal ... [tre mesi dopo l'adozione del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque

(2000/C 177 E/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 47 def. — 2000/0035(COD)

(Presentata dalla Commissione il 7 febbraio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/464/CEE del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽²⁾ e le direttive adottate in tale contesto attualmente rappresentano il principale strumento comunitario per controllare lo scarico puntuale e diffuso di sostanze pericolose.
- (2) I controlli comunitari previsti dalla direttiva 76/464/CEE del Consiglio sono stati sostituiti, armonizzati e ulteriormente sviluppati dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- (3) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque introduce, all'articolo 16, paragrafo 2, una metodologia scientifica per definire le sostanze prioritarie in base al rischio che rappresentano per gli ecosistemi acquatici.
- (4) La metodologia definita nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque consente di applicare, quale soluzione più pratica, una procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici e che tenga conto di quanto segue:

— prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata e in particolare la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per le persone attraverso vie di esposizione acquatiche;

— prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi e

— altri fattori comprovati che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione e di uso della sostanza interessata e le modalità d'uso.

- (5) Su questa base la Commissione ha elaborato una procedura per la definizione delle priorità in base al duplice principio del monitoraggio e della modellazione (COMMPS — *Combined monitoring-based and modelling-based priority setting*), in collaborazione con gli esperti delle parti interessate, con la partecipazione del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente, degli Stati membri, dei paesi dell'EFTA, dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle associazioni industriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, e delle organizzazioni ambientali europee.
- (6) In base alla procedura COMMPS e dopo un dibattito aperto al pubblico e trasparente con le parti interessate, è stato presentato un primo elenco di 32 sostanze o gruppi di sostanze prioritari.
- (7) È auspicabile che tale elenco venga adottato in tempi rapidi per consentire la realizzazione tempestiva e continua di controlli comunitari delle sostanze pericolose secondo la strategia proposta all'articolo 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- (8) L'elenco di sostanze prioritarie adottato dalla presente decisione sostituisce l'elenco di sostanze di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente le sostanze pericolose che potrebbero figurare nell'allegato I della direttiva 76/464/CEE ⁽³⁾ del Consiglio.
- (9) L'individuazione di sostanze prioritarie volta ad istituire controlli delle emissioni nelle acque superficiali provenienti da fonti terrestri contribuisce agli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito delle convenzioni internazionali per la protezione delle acque marine, ed in particolare all'applicazione della strategia in materia di sostanze pericolose adottata nella riunione ministeriale dell'OSPAR del 1998, nel quadro della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ai sensi della decisione 98/249/CE ⁽⁴⁾ del Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 184 del 17.6.1997, pag. 20; GU C 16 del 20.1.1998, pag. 14 e GU C 108 del 7.4.1998, pag. 94.

⁽²⁾ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 176 del 14.7.1982, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

(10) La procedura COMMPS è concepita come uno strumento dinamico di attribuzione delle priorità alle sostanze pericolose, aperto a continui miglioramenti e modifiche, in vista di un'eventuale revisione e adeguamento del primo elenco prioritario al massimo entro 6 anni dall'adozione di quest'ultimo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene istituito l'elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'elenco delle sostanze prioritarie istituito dalla presente decisione sostituisce l'elenco di sostanze di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 giugno 1982, concer-

nente le sostanze pericolose che potrebbero figurare nell'allegato I della direttiva 76/464/CEE del Consiglio.

Articolo 3

L'elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque diventa, dopo l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato X della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

Elenco di sostanze prioritarie nel settore della politica in materia di acque ⁽¹⁾

	Numero CAS	Numero EU	Denominazione
(1)	15972-60-8	240-110-8	Alaclor
(2)	120-12-7	204-371-1	Antracene
(3)	1912-24-9	217-617-8	Atrazina
(4)	71-43-2	200-753-7	Benzene
(5)	n.a.	n.a.	Difenil etero bromato ⁽¹⁾
(6)	7440-43-9	231-152-8	Cadmio e composti
(7)	85535-84-8	287-476-5	C ₁₀₋₁₃ cloroalcani
(8)	470-90-6	207-432-0	Clorfenvinfos
(9)	2921-88-2	220-864-4	Clorpyrifos
(10)	75-09-2	200-838-9	Diclorometano
(11)	107-06-2	203-458-1	1,2-Dicloroetano
(12)	117-81-7	204-211-0	Diethylstilbato (DEHP)
(13)	330-54-1	206-354-4	Diuron
(14)	115-29-7	204-079-4	Endosulfan
	959-98-8	n.a.	(alfa-endosulfan)
(15)	118-74-1	204-273-9	Esaclorobenzene
(16)	87-68-3	201-765-5	Esaclorobutadiene
(17)	608-73-1	210-158-9	Esaclorocicloesano
	58-89-9	200-401-2	(gamma-isomero, lindano)
(18)	34123-59-6	251-835-4	Isoproturon
(19)	7439-92-1	231-100-4	Piombo e composti
(20)	7439-97-6	231-106-7	Mercurio e composti
(21)	91-20-3	202-049-5	Naftalene
(22)	7440-02-0	231-111-4	Nichel e composti
(23)	25154-52-3	246-672-0	Nonilfenoli
	104-40-5	203-199-4	(4-(para)-nonifenolo)
(24)	1806-26-4	217-302-5	Octilfenoli
	140-66-9	n.a.	(para-terz-octilfenolo)
(25)	n.a.	n.a.	Idrocarburi poliaromatici
	50-32-8	200-028-5	(Benzo(a)pirene,
	205-99-2	205-911-9	Benzo(b)fluoroantene,
	191-24-2	205-883-8	Benzo(g,h,i)perilene,
	207-08-9	205-916-6	Benzo(k)fluoroantene,
	206-44-0	205-912-4	Fluoroantene,
	193-39-5	205-893-2	Indeno(1,2,3-cd)pirene)
(26)	608-93-5	210-172-5	Pentaclorobenzene
(27)	122-34-9	204-535-2	Simazina
(28)	87-86-5	201-778-6	Pentaclorofenolo
(29)	688-73-3	211-704-4	Composti del tributilstagno
	36643-28-4	n.a.	(Tributilstagno-catione)
(30)	12002-48-1	234-413-4	Triclorobenzeni
	120-82-1	204-428-0	(1,2,4-Triclorobenzene)
(31)	67-66-3	200-663-8	Triclorometano (Cloroformio)
(32)	1582-09-8	216-428-8	Trifluralin

⁽¹⁾ Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

CAS: Chemical Abstract Service.

Numero EU, ovvero Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o Lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

n.a.: non applicabile

⁽¹⁾ Quando si sono selezionati gruppi di sostanze, tra parentesi sono indicate le singole sostanze tipiche rappresentative sotto forma di parametri indicativi. I controlli saranno diretti a tali singole sostanze, senza pregiudicare per questo l'inserimento di altre sostanze rappresentative, ove fosse necessario.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

(2000/C 177 E/12)

COM(2000) 59 def. — 2000/0036(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 7 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Per i motivi esposti di seguito, è opportuno modificare la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (2) Nell'ambito del consolidamento del mercato interno, occorre modificare o abrogare alcune disposizioni della suddetta direttiva per eliminare qualsiasi ostacolo agli scambi tale da impedire la libera circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità. A tal fine deve essere eliminata qualsiasi possibilità di deroga unilaterale degli Stati membri alle disposizioni della direttiva in questione.
- (3) Dev'essere possibile, a determinate condizioni, commercializzare nuovi tipi di materiale di moltiplicazione.
- (4) Le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione, devono poter essere fissate dalla Commissione con l'ausilio del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.
- (5) Ai fini della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite nell'insieme del proprio territorio o in parti di esso, gli Stati membri devono essere autorizzati ad adottare misure più rigorose di quelle previste agli allegati I e II contro gli organismi nocivi che appaiono particolarmente dannosi per la coltura della vite nelle stesse regioni.
- (6) Alla luce delle esperienze acquisite in altri settori relativamente alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, è opportuno organizzare, a determinate condizioni, esperimenti temporanei allo scopo di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della direttiva 68/193/CEE.

(7) Tenuto conto dei progressi in campo scientifico e tecnico, è ormai possibile procedere a una modificazione genetica delle varietà della vite. Di conseguenza, nel determinare se sia opportuno accettare varietà geneticamente modificate, gli Stati membri devono accertarsi, in vista dell'accettazione, che la loro emissione deliberata non comporti rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Occorre inoltre definire le procedure in base alle quali possono essere commercializzati i materiali di moltiplicazione di tali varietà.

(8) Il regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari include disposizioni relative ai prodotti e agli ingredienti alimentari geneticamente modificati; nel determinare se una varietà di vite geneticamente modificata possa essere commercializzata e al fine di tutelare la salute pubblica, occorre accertare che la sicurezza dei nuovi prodotti e ingredienti alimentari venga valutata mediante una procedura comunitaria che combini la procedura di autorizzazione, i principi di valutazione e i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 258/97, inclusa la consultazione del comitato scientifico per i prodotti alimentari.

(9) Al fine di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dev'essere predisposto un documento di accompagnamento dei lotti.

(10) È auspicabile garantire la conservazione delle risorse genetiche.

(11) Occorre aggiornare la procedura che prevede una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del «comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali».

(12) Tenuto conto dell'esperienza acquisita, è utile chiarire ed aggiornare alcune disposizioni della suddetta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 68/193/CEE è modificata nel modo seguente:

1. Dopo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera A), è inserito il testo seguente:

«AA) Varietà: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

⁽¹⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

- definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi,
- distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e
- considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.

AB) Clone: discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per l'identità, i caratteri fenotipici e lo stato sanitario della pianta madre.»

2. All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della lettera B) è sostituito dal seguente:

«B) Materiali di moltiplicazione:

i) Piante di vite:

- a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;
- b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.

ii) Parti di piante di vite:

- a) sarmenti: tralci di un anno;
- b) tralci erbacei: tralci non lignificati;
- c) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
- d) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
- e) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite destinate alla produzione di barbatelle franche.»

3. Dopo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera D), è inserita la seguente definizione:

«DA. Materiali di moltiplicazione iniziali: i materiali di moltiplicazione:

- a) prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;
- b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;

c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; secondo la procedura di cui all'articolo 17, tali allegati possono essere modificati al fine di stabilire condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione dei materiali di moltiplicazione iniziali;

d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.»

4. All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della lettera E) è sostituito dal seguente:

«E. Materiali di moltiplicazione di base: i materiali di moltiplicazione:

- a) prodotti sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;
- b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;
- c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base e
- d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.»

5. All'articolo 2, il testo del paragrafo 1, lettera F), a), è sostituito dal seguente:

«provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali».

6. All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la seguente definizione:

«I. Commercializzazione:

La vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.»

7. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto:

- se sono stati ufficialmente certificati "materiali di moltiplicazione iniziali", "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati" oppure, nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto, se si tratta di materiali di moltiplicazione standard ufficialmente controllati e

— se rispondono alle condizioni previste all'allegato II.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione:

- a) destinati a prove sperimentali o a scopi scientifici,
- b) per lavori di selezione;
- c) destinati a misure volte alla conservazione della diversità genetica.

Le condizioni alle quali gli Stati membri possono accordare tali autorizzazioni possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

Nel caso del materiale geneticamente modificato, l'autorizzazione può essere concessa solo se sono state prese tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per la valutazione delle conseguenze sull'ambiente cui si deve procedere in proposito, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 5 ter bis della presente direttiva.

3. Per i materiali di moltiplicazione prodotti con le tecniche di micropropagazione, possono essere stabilite, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, le seguenti disposizioni:

- deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva,
- condizioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione,
- denominazioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, per i materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati possono essere determinate:

- classi comunitarie nell'ambito di ciascuna categoria,
- condizioni applicabili a tali classi,
- denominazioni applicabili a tali classi.

Gli Stati membri possono prescrivere in quale misura essi applicano tali classi comunitarie nell'ambito della certificazione della propria produzione.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, la Commissione può:

- a) prescrivere che i materiali di moltiplicazione, diversi dai materiali destinati ad essere impiegati come portinnesto, possono essere commercializzati a partire da date determinate soltanto se sono stati ufficialmente certificati come "materiali di moltiplicazione iniziali", "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati"

— nell'intero territorio della Comunità europea, per quanto riguarda alcune varietà di vite, nella misura in cui il fabbisogno comunitario di tali varietà può essere soddisfatto, eventualmente secondo un apposito programma, con materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati come "materiali di moltiplicazione iniziali" "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati", e

— per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione di varietà diverse da quelle di cui al primo trattino, se sono destinati a essere utilizzati nei territori degli Stati membri che, entro la data di adozione della presente direttiva, hanno prescritto, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, che i materiali di moltiplicazione della categoria "materiali standard" non possono più essere commercializzati;

- b) autorizzare gli Stati membri, in deroga al paragrafo 1, a commercializzare, per utilizzarli in determinati territori, materiali di moltiplicazione della categoria "materiali di moltiplicazione standard" destinati ad essere impiegati come portinnesto di alcune varietà, nella misura in cui il fabbisogno comunitario non può essere soddisfatto con materiali di moltiplicazione delle categorie "materiali di moltiplicazione iniziali", "materiali di moltiplicazione di base" o "materiali di moltiplicazione certificati" e stabilire le relative condizioni.»

8. Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

La Commissione può autorizzare gli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 17 per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione in tutto il territorio di uno o più Stati membri, o parte di esso, a prendere disposizioni più rigorose di quelle di cui agli allegati I e II contro organismi nocivi che risultano particolarmente dannosi alla coltura della vite in tali regioni.»

9. All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Tale disposizione non si applica, nel caso di un innesto, alle parti di piante prodotte in un altro Stato membro o in un paese terzo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2.»

10. All'articolo 5, dopo le parole «Ogni Stato membro compila un catalogo delle varietà», sono aggiunte le parole «e, se del caso, dei cloni».

11. All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri provvedono a che le varietà e i cloni che sono stati ammessi nei cataloghi degli altri Stati membri siano ammessi anche alla certificazione sul loro territorio, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di vite (1).»

(1) GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47.

12. Il testo dell'articolo 5 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 ter

1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità.

Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la richiesta di ammissione è debitamente introdotta: ammessa nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni di cui alla prima frase del presente paragrafo non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare.

2. Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni.

3. Una varietà si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.»

13. Dopo l'articolo 5 ter è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 5 ter bis

1. Nel caso di una varietà di vite geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ⁽¹⁾, l'autorizzazione è concessa soltanto se sono state prese tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi del paragrafo 1,

a) si procede a una valutazione delle conseguenze sull'ambiente equivalente a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE;

b) le procedure volte a garantire una valutazione delle conseguenze sull'ambiente e di altri elementi pertinenti equivalente a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono introdotte, su proposta della Commissione, in un regolamento del Consiglio fondato sulla base giuridica adeguata del trattato; fino all'entrata in vigore di detto regolamento, le varietà geneticamente modificate sono ammesse al catalogo nazionale solo dopo essere state

ammesse alla commercializzazione ai sensi della direttiva 90/220/CEE;

c) gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non sono più applicabili alle varietà di vite geneticamente modificate autorizzate in conformità del regolamento di cui alla lettera b);

d) le modalità tecniche e scientifiche di attuazione della valutazione delle conseguenze sull'ambiente sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 della presente direttiva.

3. Quando prodotti derivati da materiali di propagazione della vite sono destinati ad essere utilizzati come prodotti o ingredienti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, occorre accertare, preliminarmente all'accettazione della varietà di vite geneticamente modificata, che i prodotti o gli ingredienti alimentari da essa ottenuti:

— non presentino rischi per il consumatore;

— non inducano in errore il consumatore;

— non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari, alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

Quando un materiale derivato da una delle varietà di cui alla presente direttiva è destinato ad essere utilizzato come prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, la varietà è ammessa soltanto se il prodotto o l'ingrediente alimentare è già stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97.

Tuttavia, quando la decisione di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 258/97 è presa nel quadro della procedura di ammissione ufficiale della varietà, essa è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 17 della presente direttiva.»

14. All'articolo 5 quater, dopo le parole «Gli Stati membri provvedono a che le varietà», sono aggiunte le parole «e, se del caso, i cloni».

15. Il testo dell'articolo 5 sexties, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione in un catalogo delle varietà e le relative modifiche di quest'ultimo vengono immediatamente notificati agli altri Stati membri e alla Commissione.

Sulla base delle notifiche degli Stati membri, la Commissione può pubblicare un catalogo comunitario.»

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

16. Dopo l'articolo 5 sexties sono aggiunti i seguenti articoli:

«*Articolo 5 septies*

Gli Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata.

Articolo 5 octies

1. Gli Stati membri prescrivono che le varietà ammesse nel catalogo o, eventualmente, i cloni ammessi siano mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà.

3. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varietà. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.»

17. All'articolo 7, prima delle parole «i materiali di moltiplicazione di base» sono aggiunte le parole «i materiali di moltiplicazione iniziali».

18. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per quanto riguarda il condizionamento, l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare piccoli quantitativi destinati al consumatore diretto e a commercializzare le viti in vasi, casse o cartoni.

Le condizioni alle quali gli Stati membri possono accordare tali autorizzazioni possono essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.»

19. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, nel caso di un imballaggio, sull'imballaggio stesso. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, si può constatare se un determinato sistema di chiusura è conforme alle disposizioni del presente articolo. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale.»

20. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano muniti al-

l'esterno di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato IV, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco, con un tratto diagonale violetto, per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati e giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.

3. Gli Stati membri prescrivono che ogni lotto sia altresì accompagnato da un documento. Le condizioni relative a tale documento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

4. L'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 può essere costituita dal passaporto delle piante, previsto dalla direttiva 92/105/CEE della Commissione relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante⁽¹⁾. Devono essere comunque rispettate tutte le condizioni di cui al paragrafo 1.»

21. Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente articolo:

«*Articolo 10 bis*

Nel caso di materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualsiasi etichetta apposta sul lotto di materiali di moltiplicazione e qualsiasi documento che l'accompagna in virtù delle disposizioni della presente direttiva, ufficiale o no, indica chiaramente che la varietà in questione è stata geneticamente modificata.»

22. L'articolo 11, paragrafo 2 è abrogato.

23. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione commercializzati conformemente alla presente direttiva, in virtù di misure obbligatorie o facoltative, siano sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.»

24. Il testo dell'articolo 12bis è sostituito dal testo seguente:

«Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei cloni della vite che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard conformemente alle disposizioni della presente direttiva, non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione nel loro territorio per quanto concerne la varietà.»

⁽¹⁾ GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

25. Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiali di moltiplicazione di base, di materiali di moltiplicazione certificati o di materiali di moltiplicazione standard, nella Comunità e che non possono essere superate altrimenti, si può decidere che, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione su tutto il territorio comunitario dei quantitativi richiesti di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti, per risolvere le difficoltà.»

26. Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo:

«*Articolo 14 bis*

Al fine di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della presente direttiva, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 17, che siano organizzati a condizioni specifiche esperimenti temporanei a livello comunitario.»

27. Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il disposto dell'articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

Articolo 2

A titolo transitorio e fino al 1° gennaio 2009, gli Stati membri possono ammettere alla commercializzazione, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, materiali di moltiplicazione della categoria standard destinati ad essere utilizzati come portinnesto e provenienti da viti-madri già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome della Comunità, della nuova Convenzione per la protezione del Reno

(2000/C 177 E/13)

COM(2000) 61 def. — 2000/0037(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 7 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 174, paragrafo 4 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 77/586/CEE ⁽¹⁾ la Comunità ha concluso la Convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e l'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963, concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.
- (2) Nella venticinquesima riunione del gruppo di coordinamento della Commissione internazionale per la protezione del Reno gli Stati rivieraschi hanno deciso di stipulare una nuova Convenzione per la protezione del Reno e di aprire negoziati a tal fine.
- (3) La Commissione europea ha partecipato a tali negoziati, a nome della Comunità, conformemente alle direttive di negoziato impartite dal Consiglio e i negoziati si sono conclusi nel gennaio 1998.
- (4) Alla luce dei risultati di tali negoziati, nel marzo 1999 il Consiglio ha deciso che la Comunità doveva firmare la nuova Convenzione per la protezione del Reno, con riserva della sua ulteriore conclusione, ed ha autorizzato tale firma a nome della Comunità. La nuova Convenzione per la protezione del Reno è stata firmata il 12 aprile 1999 a Berna (Svizzera).
- (5) La Convenzione per la protezione del Reno è intesa a consolidare la cooperazione multilaterale, per garantire lo

sviluppo sostenibile dell'ecosistema renano, per prevenire e ridurre l'inquinamento del fiume, per proteggere l'ambiente, per garantire l'uso sostenibile delle risorse idriche, per migliorare la qualità dei sedimenti, per prevenire le alluvioni e garantire la protezione dalle inondazioni in un contesto globale, tenendo conto delle esigenze ecologiche, e per contribuire al risanamento del Mare del Nord.

- (6) La politica comunitaria nel settore dell'ambiente si propone in primo luogo un alto livello di protezione; si fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione dei danni all'ambiente, di preferenza alla fonte, e sul principio «chi inquina paga»; ai fini dell'applicazione della nuova Convenzione per la protezione del Reno le Parti contraenti dovranno ispirarsi ai medesimi principi.
- (7) La conclusione della Convenzione ad opera della Comunità europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e dei principi stabiliti dall'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

La nuova Convenzione per la protezione del Reno è approvata a nome della Comunità.

Il testo della Convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo della Confederazione elvetica, conformemente all'articolo 17 della Convenzione.

⁽¹⁾ GU L 240 del 19.9.1977, pag. 35.

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL RENO

I governi

della Repubblica federale di Germania,

della Repubblica francese,

del Granducato di Lussemburgo,

del Regno dei Paesi Bassi,

della Confederazione svizzera

e la Comunità europea,

desiderosi di operare, basandosi su una visione globale, nel senso di uno sviluppo sostenibile dell'ecosistema del Reno, tenendo conto del patrimonio naturale del fiume, delle sue rive e delle zone alluvionali,

desiderosi di rafforzare la cooperazione reciproca ai fini della protezione e del miglioramento dell'ecosistema del Reno

facendo riferimento alla Convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e alla Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale,

considerati i lavori svolti nel quadro dell'Accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento e dell'Accordo addizionale del 3 dicembre 1976,

considerando che occorre continuare a migliorare il livello di qualità delle acque ottenuto grazie alla Convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e al programma d'azione «Reno» del 30 settembre 1987,

consapevoli del fatto che il risanamento del Reno è necessario anche al fine di proteggere e migliorare l'ecosistema del Mare del Nord,

consapevoli dell'importanza del Reno come via navigabile europea e delle diverse utilizzazioni di questo fiume,

convengono quanto segue:

Articolo 1**Definizioni**

Agli effetti della presente Convenzione si intende per:

a) «Reno,»

il Reno a partire dall'uscita del Lago Inferiore e nei Paesi Bassi, i rami Bovenrijn, Bijlands Kanaal, Pannerdensch Kanaal, IJssel, Nederrijn, Lek, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede, Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas e Scheur e la Nieuwe Waterweg fino alla linea di base, così come definita dall'articolo 5 in relazione all'articolo 11 della Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare, il Ketelmeer e l'IJsselmeer.

b) «Commissione»

la Commissione internazionale per la protezione del Reno (CIPR).

Articolo 2**Campo d'applicazione**

Il campo d'applicazione della presente Convenzione comprende

a) il Reno;

b) le acque sotterranee che interagiscono con il Reno;

- c) gli ecosistemi acquatici e terrestri che interagiscono con il Reno o il cui rapporto d'interazione con il Reno potrebbe essere ripristinato;
- d) il bacino del Reno, nella misura in cui l'inquinamento ivi provocato da sostanze nocive può comportare effetti dannosi per il Reno;
- e) il bacino del Reno quando esso riveste un ruolo importante ai fini della prevenzione delle piene e della protezione contro le inondazioni lungo il Reno.

Articolo 3

Obiettivi

Con la presente Convenzione, le Parti contraenti intendono perseguire i seguenti obiettivi:

1. assicurare lo sviluppo sostenibile dell'ecosistema del Reno, in particolare
 - a) preservando e migliorando la qualità delle acque del Reno, inclusa la qualità dei materiali in sospensione, dei sedimenti e delle acque sotterranee, in particolare provvedendo a
 - prevenire, ridurre o eliminare per quanto possibile l'inquinamento provocato da sostanze nocive e nutrienti provenienti da fonti puntuali (per es. industriali e urbane) e diffuse (per es. agricoltura e traffico) — incluso l'inquinamento proveniente da acque sotterranee — nonché quello dovuto alla navigazione;
 - assicurare e migliorare la sicurezza degli impianti e prevenire gli incidenti;
 - b) proteggere le popolazioni di organismi e la diversità delle specie riducendo l'inquinamento degli organismi da parte di sostanze nocive;
 - c) preservare, migliorare e ripristinare la funzione naturale delle acque; assicurare una gestione della portata che tenga conto del flusso naturale dei materiali solidi e che salvaguardi l'interazione tra il fiume, le acque sotterranee e le zone alluvionali; preservare, proteggere e riattivare le zone alluvionali come zone di espansione naturale delle piene;
 - d) preservare, migliorare e ripristinare habitat più naturali possibile per la fauna e la flora selvatiche nell'acqua, sul fondale e sulle rive del fiume e nelle zone adiacenti, nonché migliorare l'habitat dei pesci ripristinando la loro libertà di spostamento;
 - e) assicurare una gestione delle risorse idriche rispettosa dell'ambiente e razionale;
 - f) tener conto delle esigenze ecologiche nell'attuazione di interventi tecnici di sistemazione del corso d'acqua, per esempio ai fini della protezione contro le inondazioni, della navigazione e dello sfruttamento idroelettrico;

2. assicurare la produzione di acqua potabile dalle acque del Reno;
3. migliorare la qualità dei sedimenti per poter scaricare o spargere materiali di dragaggio senza danni per l'ambiente;
4. prevenire le alluvioni e assicurare la protezione contro le inondazioni in un contesto globale tenendo conto delle esigenze ecologiche;
5. contribuire al risanamento del Mare del Nord in connessione con altre azioni di protezione di tale mare.

Articolo 4

Principi

A tal fine, le Parti contraenti si ispirano ai seguenti principi:

- a) principio di precauzione;
- b) principio di prevenzione;
- c) principio della correzione, preferibilmente alla fonte;
- d) principio «chi inquina paga»;
- e) principio di non aumento della nocività;
- f) principio della compensazione in caso di interventi tecnici rilevanti;
- g) principio dello sviluppo sostenibile;
- h) applicazione e sviluppo dello stato dell'arte e delle prassi ambientali ottimali;
- i) principio secondo cui l'inquinamento non deve essere trasferito da una componente ambientale all'altra.

Articolo 5

Impegni delle Parti contraenti

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 3 e nell'osservanza dei principi enunciati nell'articolo 4, le Parti contraenti si impegnano a:

1. rafforzare la cooperazione reciproca e informarsi reciprocamente sulle azioni realizzate nei loro territori ai fini della protezione del Reno;
2. attuare nei loro territori i programmi di misurazione internazionali e gli studi dell'ecosistema del Reno stabiliti dalla Commissione e informare la Commissione dei relativi risultati;
3. eseguire le analisi necessarie per individuare le cause ed i responsabili dell'inquinamento;
4. intraprendere nei loro territori le azioni autonome, che esse riterranno necessarie, e provvedere come minimo a:

- a) assoggettare gli scarichi di acque usate che possono avere un impatto sulla qualità delle acque ad un'autorizzazione preliminare o ad una regolamentazione generale che fissi i limiti delle emissioni;
 - b) ridurre progressivamente gli scarichi di sostanze pericolose allo scopo di eliminare completamente tali scarichi;
 - c) controllare l'osservanza delle autorizzazioni o delle regolamentazioni generali e gli scarichi;
 - d) esaminare ed adeguare periodicamente le autorizzazioni o le regolamentazioni generali ogniqualvolta ciò sia reso possibile da progressi sostanziali dello stato dell'arte ovvero sia necessario per via delle condizioni dell'ambiente ricevente;
 - e) ridurre il più possibile attraverso apposite regolamentazioni i rischi di inquinamento dovuto ad incidenti e adottare appropriate misure di emergenza;
 - f) assoggettare gli interventi tecnici che possono incidere in maniera rilevante sull'ecosistema ad un'autorizzazione preliminare subordinata agli obblighi necessari o ad una regolamentazione generale;
5. intraprendere le azioni necessarie sul loro territorio per mettere in atto le decisioni della Commissione conformemente all'articolo 11;
 6. avvertire senza ritardo, in caso di incidente che possa comportare rischi per la qualità delle acque del Reno o qualora sia prevista un'inondazione imminente, la Commissione e le Parti contraenti che possono subire danni, secondo i piani di allarme e di allerta coordinati dalla Commissione.

Articolo 6

Commissione

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, le Parti contraenti continuano a cooperare nel contesto della Commissione;
2. La Commissione ha personalità giuridica. Nel territorio delle Parti contraenti, essa ha la capacità giuridica attribuita alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Essa è rappresentata dal suo presidente.
3. In materia di diritto del lavoro e previdenza sociale si applica la legge vigente nel luogo in cui la Commissione ha sede.

Articolo 7

Organizzazione della Commissione

1. La Commissione è composta dalle delegazioni delle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente designa i propri delegati, tra cui il capo della delegazione.
2. Le delegazioni possono servirsi della collaborazione di esperti.

3. La Commissione è presieduta a turno per tre anni consecutivi da ciascuna delegazione nello stesso ordine con cui sono elencate le Parti contraenti nel preambolo. La delegazione che assume la presidenza designa il presidente della Commissione. Il presidente non può svolgere funzioni di portavoce per la sua delegazione.

Se una Parte contraente rinuncia al diritto di presiedere la Commissione, la presidenza viene assunta dalla Parte contraente successiva.

4. Commissione adotta il proprio regolamento interno e finanziario.

5. La Commissione delibera in merito all'organizzazione interna, alla struttura di lavoro che essa ritiene opportuna e al bilancio annuale di funzionamento.

Articolo 8

Funzioni della Commissione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, la Commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) prepara i programmi internazionali di misurazione e gli studi dell'ecosistema del Reno e ne utilizza i risultati, se del caso in cooperazione con organismi scientifici;
- b) elabora proposte di azioni individuali e programmi d'azione, integrati, se del caso, da strumenti economici, tenendo conto dei costi previsti;
- c) coordina i piani di allarme e di allerta degli Stati contraenti relativi al Reno;
- d) valuta l'efficacia delle azioni deliberate, in particolare sulla base delle relazioni delle Parti contraenti, dei risultati dei programmi internazionali di misurazione e degli studi dell'ecosistema del Reno;
- e) svolge ogni altra funzione che le venga affidata dalle Parti contraenti.

2. A tal fine, la Commissione adotta decisioni in conformità degli articoli 10 e 11.

3. La Commissione redige una relazione annuale sulle attività destinata alle Parti contraenti.

4. La Commissione informa il pubblico sullo stato del Reno e sui risultati dei propri lavori. Essa può redigere e pubblicare relazioni.

Articolo 9

Assemblee plenarie della Commissione

1. La Commissione si riunisce in assemblea plenaria ordinaria una volta all'anno su convocazione del presidente.

2. Il presidente, di propria iniziativa o su domanda di almeno due delegazioni, può convocare assemblee plenarie straordinarie.

3. Il presidente propone l'ordine del giorno. Ciascuna delegazione ha diritto di far iscrivere all'ordine del giorno i punti che essa desidera sottoporre all'esame dell'assemblea.

Articolo 10

Assunzione delle decisioni della Commissione

1. Le decisioni della Commissione sono prese all'unanimità.

2. Ciascuna delegazione dispone di un voto.

3. Tuttavia, se un'azione che le Parti contraenti devono attuare in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) rientra nella competenza della Comunità europea, quest'ultima esercita il suo diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti alla presente Convenzione, nonostante il paragrafo 2. La Comunità europea non esercita il suo diritto di voto nel caso in cui votino i suoi Stati membri e viceversa.

4. L'astensione di una sola delegazione non costituisce un ostacolo all'unanimità. Tale disposizione non si applica alla delegazione della Comunità europea. L'assenza di una delegazione equivale ad un'astensione.

5. Il regolamento interno può prevedere una procedura scritta.

Articolo 11

Attuazione delle decisioni della Commissione

1. La Commissione rivolge alle Parti contraenti, sotto forma di raccomandazioni, le sue decisioni relative alle azioni menzionate all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), che devono essere attuate conformemente al diritto nazionale delle Parti contraenti.

2. La Commissione può stabilire che tali decisioni:

- a) siano applicate dalle Parti contraenti secondo un calendario;
- b) siano attuate coordinatamente.

3. Le Parti contraenti sono tenute a comunicare periodicamente alla Commissione:

- a) i provvedimenti legislativi, regolamentari o di altro tipo adottati ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione e in base alle decisioni della Commissione;
- b) i risultati delle azioni realizzate ai sensi della lettera a);
- c) i problemi sorti nell'attuazione delle azioni di cui alla lettera a).

4. Se una Parte contraente non può attuare in tutto o in parte le decisioni della Commissione, deve compilare una relazione entro un termine appositamente fissato dalla Commissione specificandone i motivi. Ciascuna delegazione può presentare una domanda di consultazione che deve essere evasa nel termine di due mesi.

Sulla base delle relazioni delle Parti contraenti o delle consultazioni, la Commissione può stabilire che siano intraprese azioni intese ad agevolare l'attuazione delle decisioni.

5. La Commissione tiene un elenco delle proprie decisioni rivolte alle Parti contraenti. Le Parti contraenti aggiornano ogni anno l'elenco della Commissione, comunicando alla stessa lo stato di attuazione delle decisioni della Commissione almeno due mesi prima dell'assemblea plenaria della Commissione.

Articolo 12

Segretariato della Commissione

1. La Commissione dispone di un segretariato permanente che esercita le funzioni assegnategli dalla Commissione. Il segretariato è diretto da un segretario esecutivo.

2. Le Parti contraenti stabiliscono il luogo in cui ha sede il segretariato.

3. La Commissione nomina il segretario esecutivo.

Articolo 13

Ripartizione dei costi

1. Ciascuna Parte contraente sostiene i costi relativi alla propria rappresentanza in seno alla Commissione e alla sua struttura di lavoro e ciascuno Stato contraente sostiene i costi degli studi e delle azioni attuate sul suo territorio.

2. La ripartizione dei costi del bilancio annuale di funzionamento tra le Parti contraenti è stabilita dal regolamento interno e finanziario della Commissione.

Articolo 14

Cooperazione con altri Stati, altre organizzazioni ed esperti esterni

1. La Commissione coopera con altre organizzazioni intergovernative e può rivolgere loro raccomandazioni.

2. La Commissione può conferire lo stato di osservatori:

- a) agli Stati che hanno interesse ai lavori della Commissione;
- b) alle organizzazioni intergovernative che svolgono attività connesse alla Convenzione;
- c) alle organizzazioni non governative qualora tratti materie di loro interesse o connesse alle loro attività.

3. La Commissione scambia informazioni con organizzazioni non governative qualora tratti materie di loro interesse o connesse alle loro attività. La Commissione in particolare consulta tali organizzazioni prima di deliberare, quando devono essere assunte decisioni, che possono avere conseguenze rilevanti per tali organizzazioni, e le informa successivamente delle decisioni adottate.

4. Gli osservatori possono sottoporre alla Commissione informazioni o relazioni rilevanti ai fini degli obiettivi della Convenzione e possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.

5. La Commissione può decidere di consultare esponenti specializzati di organizzazioni non governative riconosciute o altri esperti esterni e può invitarli a partecipare alle riunioni della Commissione.

6. Il regolamento interno e finanziario determina le modalità di cooperazione e le condizioni di ammissione e di partecipazione.

Articolo 15

Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro della Commissione sono il tedesco, il francese e l'olandese. Le relative modalità sono stabilite nel regolamento interno e finanziario.

Articolo 16

Soluzione delle controversie

1. In caso di controversia tra le Parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, le Parti si impegnano a cercare una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che esse ritengono accettabile.

2. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le controversie che non possono essere risolte in tal modo sono sottoposte, su richiesta di una di dette parti, al procedimento di arbitrato previsto dall'allegato alla presente Convenzione, che forma parte integrante della stessa.

Articolo 17

Entrata in vigore

Ciascuna Parte contraente notifica al governo della Confederazione svizzera l'avvenuto espletamento delle procedure previste dall'ordinamento nazionale per l'entrata in vigore della Convenzione. Il governo della Confederazione svizzera dà conferma del ricevimento delle notifiche e ne informa le altre Parti contraenti. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica.

Articolo 18

Denuncia

1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti con dichiarazione scritta inviata al governo della Confederazione svizzera.

2. La denuncia della Convenzione ha effetto allo spirare dell'anno successivo a quello della denuncia.

Articolo 19

Abrogazione e validità del diritto in vigore

1. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, fermi restando i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sono abrogati:

- a) l'Accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento;
- b) l'Accordo addizionale del 3 dicembre 1976 all'Accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento;
- c) la Convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.

2. Le decisioni, le raccomandazioni, i valori limite e gli altri atti adottati sulla base dell'Accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento e dell'Accordo addizionale del 3 dicembre 1976, nonché sulla base della Convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, restano applicabili senza alcun mutamento della loro natura giuridica, salvo che siano espressamente abrogati dalla Commissione.

3. La ripartizione dei costi relativi al bilancio annuale di funzionamento stabilita dall'articolo 12 dell'Accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, modificata dall'Accordo addizionale del 3 dicembre 1976, resta in vigore fino a quando la Commissione non avrà stabilito una ripartizione nel proprio regolamento interno e finanziario.

Articolo 20

Testo originale e deposito

La presente Convenzione, redatta in lingua francese, olandese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del governo della Confederazione svizzera che ne invia una copia certificata conforme a ciascuna Parte contraente.

ALLEGATO

Arbitrato

1. Salvo che le parti della controversia dispongano diversamente, il procedimento di arbitrato è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna delle parti della controversia nomina un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale.

Se il presidente del tribunale non viene designato nel termine di due mesi dalla designazione del secondo arbitro, il presidente della Corte internazionale di giustizia procede, a richiesta della Parte più diligente, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

3. Se, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16 della convenzione, una delle parti della controversia non ha proceduto alla designazione, di cui ha l'onere, di un membro del tribunale, l'altra Parte può rivolgersi al presidente della Corte internazionale di giustizia, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Non appena è stato designato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro di provvedervi nel termine di due mesi. Decorso tale termine, egli si rivolge al presidente della Corte internazionale di giustizia, che procede alla nomina dell'arbitro entro un nuovo termine di due mesi.
4. Se nei casi indicati nei precedenti paragrafi sussiste un impedimento all'operato del presidente della Corte internazionale di giustizia ovvero se questi è cittadino di una delle parti della controversia, la designazione del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell'arbitro spetta al vicepresidente della Corte o al membro più anziano della Corte per il quale non sussista impedimento e che non sia cittadino di una delle parti della controversia.
5. Le disposizioni precedenti si applicano, per analogia, per provvedere alla copertura dei seggi divenuti vacanti.
6. Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare secondo le disposizioni della Convenzione.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulla procedura che sul merito, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri; l'assenza o l'astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle parti non impediscono al tribunale di deliberare. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni del tribunale sono vincolanti per le parti. Queste ultime sostengono le spese dell'arbitro che hanno designato e si dividono in parti uguali le altre spese. Per gli altri punti, il tribunale arbitrale regola esso stesso la procedura.
8. In caso di controversia fra due Parti contraenti, delle quali una soltanto è Stato membro della Comunità europea, anch'essa Parte contraente, l'altra Parte rivolge la richiesta sia a questo Stato membro che alla Comunità, che le notificano la risposta congiuntamente, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro, la Comunità o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente si costituiscono parte della controversia. In mancanza di tale notifica nel termine prescritto, lo Stato membro e la Comunità sono considerati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, come una sola e stessa parte della controversia. La stessa disposizione si applica qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscano congiuntamente parte della controversia.

Protocollo di firma

All'atto della firma della Convenzione per la protezione del Reno i capi delle delegazioni in seno alla Commissione internazionale per la protezione del Reno convengono quanto segue:

1. La Convenzione lascia impregiudicati i seguenti atti:
 - a) la Convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento da cloruri;
 - b) lo scambio di lettere del 29 aprile/13 maggio 1983 concernente detta Convenzione, entrato in vigore il 5 luglio 1985;
 - c) la dichiarazione dell'11 dicembre 1986 dei capi di delegazione dei governi che sono Parti contraenti all'Accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento;
 - d) il protocollo addizionale del 25 settembre 1991 concernente la Convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento da cloruri;
 - e) la dichiarazione del 25 settembre 1991 dei capi di delegazione dei governi che sono Parti dell'Accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.

2. Lo «stato dell'arte» e la «tecnologia ottimale disponibile » sono espressioni sinonime e, al pari dell'espressione «prassi ambientali ottimali», devono essere intese nel contesto della Convenzione per la protezione del Reno nel senso inteso dalla Convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (allegati I e II) e dalla Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (appendice 1).
 3. La sede della Commissione rimane a Coblenza.
 4. Per la composizione di qualsiasi controversia tra Stati membri della Comunità europea nella quale non siano coinvolti altri Stati, si applica l'articolo 219 del trattato che istituisce la Comunità europea.
-

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno da fornire a taluni organismi istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti per provvedere all'amministrazione civile transitoria di determinate regioni o all'attuazione di accordi di pace

(2000/C 177 E/14)

COM(2000) 95 def. — 2000/0042(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 21 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

siano adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

(8) Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il parere del Parlamento europeo,

Articolo 1

considerando quanto segue:

1. La Comunità contribuisce finanziariamente all'insediamento e al funzionamento degli organismi figuranti in allegato, istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti, per provvedere all'amministrazione civile transitoria di talune regioni ovvero all'attuazione di accordi di pace.

(1) Al fine di contribuire alla risoluzione di conflitti, la comunità internazionale può essere portata a istituire organismi intesi a provvedere all'amministrazione civile transitoria di talune regioni e all'attuazione di accordi di pace.

2. Le modifiche dell'allegato sono decise dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

(2) La Comunità europea dev'essere in grado di partecipare pienamente all'insediamento e al funzionamento di tali organismi.

Articolo 2

(3) È necessario prevedere un quadro giuridico che consenta alla Comunità di fornire il proprio contributo finanziario a detti organismi e di assicurarne la trasparenza.

1. Il finanziamento avviene in forma di sovvenzione a favore del bilancio degli organismi di cui all'articolo 1.

(4) Due organismi di questo tipo sono stati insediati rispettivamente in Kosovo e in Bosnia-Erzegovina, ossia la Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e l'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR).

2. Le decisioni di finanziamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

(5) È necessario pertanto istituire la base giuridica comunitaria che consenta la partecipazione della Comunità al funzionamento di questi due organismi.

Articolo 3

1. Le azioni oggetto del presente regolamento, finanziate a partire dal bilancio delle Comunità europee sono attuate dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(6) Tale base giuridica deve poter essere estesa per consentire alla Comunità di partecipare all'insediamento e al funzionamento di organismi dello stesso tipo che fossero istituiti in futuro dalla comunità internazionale e ai quali la Comunità decidesse di fornire il proprio sostegno.

2. L'importo della sovvenzione, le spese ammissibili, il periodo di finanziamento, le modalità di attuazione nonché le modalità di controllo della gestione e della destinazione definitiva della sovvenzione comunitaria saranno oggetto di una convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione, operante a nome della Comunità, e gli organismi beneficiari.

(7) Poiché le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 29 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, è necessario che

Articolo 4

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 5

Le convenzioni di finanziamento, nonché tutti i contratti e gli strumenti di attuazione che ne derivano, prevedono espressamente che la Commissione, gli organismi incaricati dalla Com-

missione, la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, procedere ad un controllo in loco.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Organismi di cui all'articolo 1 del presente regolamento

Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK). Quarta direttice.

Ufficio dell'Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina (OHR).

**Proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE
riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia**

(2000/C 177 E/15)

COM(2000) 76 def. — 2000/0038(CNS)

(Presentate dalla Commissione il 23 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾, accorda alla Finlandia il diritto di mantenere un limite quantitativo di 15 litri per gli acquisti di birra provenienti da altri Stati membri, come stabilito nell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; tali acquisti sono esenti dalle imposte dello Stato finlandese.
- (2) La Finlandia deve adottare misure volte a garantire che le importazioni di birra dai paesi terzi non beneficino di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle provenienti da altri Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE, la Finlandia è autorizzata a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2003 le stesse restrizioni quantitative vigenti fino al 31 dicembre 1996 sui beni che è possibile introdurre sul suo territorio senza ulteriore pagamento dell'accisa; dette restrizioni devono inoltre essere progressivamente abolite.
- (4) Gli articoli 4 e 5 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori⁽²⁾, prevedono una franchigia per i beni soggetti ad accisa contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi non Stati membri, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.
- (5) Il disposto dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE costituisce una deroga ad un principio fondamentale del mer-

cato interno, ossia al diritto dei cittadini di trasportare beni acquistati per uso proprio in tutto il territorio comunitario senza essere soggetti al pagamento di nuove imposte, cosicché è necessario limitare al massimo gli effetti di tale deroga.

- (6) È opportuno, in questa fase, aumentare progressivamente l'attuale limite quantitativo per gli acquisti di birra provenienti da altri Stati membri, per conseguire un allineamento graduale della Finlandia alle norme comunitarie di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE e garantire l'abolizione totale delle franchigie intracomunitarie per la birra entro il 31 dicembre 2003, come previsto dall'articolo 26, paragrafo 1 di detta direttiva.
- (7) In seguito all'aumento di importazioni private, e in particolare di birra, la Finlandia ha dovuto affrontare una serie di problemi riguardanti la politica sugli alcolici, nonché la politica sociale e sanitaria e l'ordine pubblico.
- (8) La Finlandia ha chiesto una deroga per poter applicare un limite non inferiore a 6 litri sulle importazioni di birra provenienti da paesi terzi.
- (9) È necessario tener conto della situazione geografica della Finlandia, delle difficoltà economiche dei commercianti finlandesi al dettaglio situati nelle regioni frontaliere e della notevole perdita di entrate dovuta all'aumento delle importazioni di birra provenienti da paesi terzi.
- (10) Occorre pertanto autorizzare la Finlandia ad applicare un limite non inferiore a 6 litri sulle importazioni di birra provenienti da paesi terzi.
- (11) È opportuno che la durata della deroga superi di due anni quella del limite sulle importazioni di birra in Finlandia provenienti da altri Stati membri, affinché i commercianti finlandesi al dettaglio possano adattarsi alla nuova situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 5 della direttiva 69/169/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«9. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, la Finlandia è autorizzata ad applicare un limite quantitativo non inferiore a 6 litri alle importazioni di birra provenienti da paesi non Stati membri, fino al 31 dicembre 2005.»

⁽¹⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE (GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/4/CE (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14).

Articolo 2

All'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 92/12/CEE è aggiunta la seguente frase:

«La Finlandia aumenta il limite quantitativo per le importazioni di birra ad almeno 24 litri con decorrenza dall'entrata in vigore della normativa finlandese di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 9 della direttiva 69/169/CEE, ad almeno 32 litri a partire dal 1° gennaio 2001 e ad almeno 64 litri a partire dal 1° gennaio 2003.»

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° aprile 2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia

(2000/C 177 E/16)

COM(2000) 76 def. — 2000/0039(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 23 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽¹⁾, accorda alla Finlandia il diritto di mantenere un limite quantitativo di 15 litri per gli acquisti di birra provenienti da altri Stati membri, come stabilito nell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; tali acquisti sono esenti da imposte dello Stato finlandese.
- (2) La Finlandia deve adottare misure volte a garantire che le importazioni di birra dai paesi terzi non beneficino di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle provenienti da altri Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽²⁾, le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.
- (4) In conformità dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 918/83, il valore complessivo delle importazioni di birra ammesse in franchigia non può superare la somma di 175 euro per singolo viaggiatore; inoltre, conformemente al secondo comma dello stesso articolo 47, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre tale importo a 90 euro per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni.

- (5) La Finlandia ha chiesto una deroga a tali valori e la possibilità di applicare un limite quantitativo per le importazioni di birra in franchigia provenienti da paesi terzi.
- (6) Sembra opportuno stabilire un limite non inferiore a 6 litri di birra, tenuto conto della situazione geografica della Finlandia, delle difficoltà economiche dei commercianti finlandesi al dettaglio situati nelle regioni frontaliere e della notevole perdita di entrate dovuta all'aumento delle importazioni di birra in franchigia provenienti da paesi terzi.
- (7) Occorre stabilire un termine per tale deroga al fine di garantire un trattamento uniforme dei viaggiatori in tutta la Comunità dopo un periodo transitorio.
- (8) È opportuno che la durata di tale deroga superi di due anni quella del limite sulle importazioni di birra in Finlandia provenienti da altri Stati membri, per consentire ai commercianti finlandesi al dettaglio di adattarsi alla nuova situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 918/83 è inserito l'articolo 47 ter seguente:

«Articolo 47 ter

In deroga ai valori stabiliti dall'articolo 47, la Finlandia è autorizzata fino al 31 dicembre 2005 ad applicare un limite quantitativo non inferiore a 6 litri alle importazioni di birra in franchigia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE (GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94 (GU L 46 del 18.2.1994, pag. 5).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/50/CE sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

(2000/C 177 E/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 106 def. — 2000/0044(COD)

(Presentata dalla Commissione il 28 febbraio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽¹⁾ stabilisce norme uniformi per il trasporto di merci pericolose nella Comunità.
- (2) Gli allegati alla direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose ⁽²⁾ sono correlati agli allegati della direttiva 94/55/CE. L'adattamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati alla direttiva 94/55/CE può incidere sugli allegati della direttiva 95/50/CE.
- (3) L'adattamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati alla direttiva 94/55/CE è effettuato ricorrendo alla procedura del comitato.
- (4) Deve essere possibile adattare gli allegati alla direttiva 95/50/CE al progresso scientifico e tecnico in tempi rapidi. A tale scopo anche per la presente direttiva deve essere istituito un comitato.
- (5) Poiché le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾ esse debbono essere adottate ricorrendo alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione citata.

(6) L'allegato I alla direttiva 95/50/CE dovrebbe essere modificato per tenere conto della direttiva 1999/47/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che adatta per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽⁴⁾.

(7) La direttiva 95/50/CE dovrebbe quindi essere modificata in conformità,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/50/CE è modificata nel modo seguente:

1) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Le modifiche necessarie per adattare gli allegati al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 94/55/CE, sono adottati conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 9 ter.

Articolo 9 ter

1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE ⁽⁵⁾, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando è fatto riferimento a tale paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE conformemente ai suoi articoli 7, paragrafo 3 e 8.

3. Il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

2) L'allegato I è modificato nel modo seguente:

a) Alla voce 13 «massa lorda per unità di trasporto» è sostituito il testo «quantitativo totale per unità di trasporto»;

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 5.7.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

- b) Alla voce 15 «batteria di recipienti» sono sostituiti i termini «veicolo-batteria»;
- c) Alla voce 32 «cassa di attrezzi per le riparazioni di emergenza» sono sostituiti i termini «una lampada portatile per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo»;
- d) Alla voce 34 «due fari di colore arancione» è sostituito il testo «due dispositivi di segnalazione mobili»;
- e) Alla voce 36 «equipaggiamento di protezione del conducente» è sostituito il testo «un idoneo giubbotto di segnalazione o indumento di segnalazione per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo»;

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per confor-

marsi alla presente direttiva entro il ...⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ Sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro

(2000/C 177 E/18)

COM(2000) 346 def. — 2000/0137(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 maggio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase, e paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro⁽¹⁾ dispone la sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri che soddisfacevano le necessarie condizioni per l'adozione della moneta unica al momento del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria; tale regolamento contiene anche disposizioni che si applicano alle unità monetarie nazionali dei suddetti Stati membri durante il periodo transitorio avente termine il 31 dicembre 2001 e disposizioni riguardanti le banconote e le monete.
- (2) La decisione del 3 maggio 1998 a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 del trattato (98/317/CE) dichiarava che la Grecia non soddisfaceva le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.
- (3) Ai sensi della decisione del 20 giugno 2000 a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato (. . . /CE) la Grecia soddisfa ora le condizioni necessarie e la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1° gennaio 2001.
- (4) Per l'introduzione dell'euro in Grecia occorre estendere alla Grecia le disposizioni relative all'introduzione dell'euro che si applicano negli Stati membri nei quali l'euro è stato introdotto al momento del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.
- (5) Per gli Stati membri la cui moneta è sostituita dall'euro in un momento posteriore alla data del passaggio alla terza

fase dell'Unione economica e monetaria, la definizione di «unità monetarie nazionali» deve fare riferimento alle unità della moneta dello Stato membro interessato, così come definite immediatamente prima dell'introduzione dell'euro in tale Stato.

- (6) Le disposizioni relative al periodo transitorio si applicano, nel caso della Grecia, a decorrere dal 1° gennaio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato come segue:

- nel primo trattino, tra le parole «Germania» e «Spagna» è inserita la parola «Grecia»,
- nel terzo trattino, sono aggiunte alla fine le parole «o a norma del paragrafo 5 di detto articolo»,
- nel quinto trattino, sono aggiunte alla fine le parole «o, se del caso, il giorno che precede quello della sostituzione dell'euro alla moneta di uno Stato membro che adotta l'euro in una data posteriore».

2. La prima frase dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 974/98 è sostituita dal testo seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti ad eccezione della Grecia è l'euro. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la moneta della Grecia è l'euro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

(2000/C 177 E/19)

COM(2000) 346 def. — 2000/0134(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 maggio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽¹⁾ contiene disposizioni relative all'adozione dei tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro e all'uso di tali tassi per le conversioni di importi monetari; dette disposizioni si applicano ai tassi di conversione delle monete degli Stati membri che hanno adottato l'euro al momento del passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria; è quindi necessario estendere dette disposizioni ai tassi di conversione delle monete degli Stati membri che adottano l'euro ad una data posteriore.

(2) Per gli Stati membri la cui moneta è sostituita dall'euro in un momento posteriore alla data del passaggio alla terza

fase dell'Unione economica e monetaria, la definizione di «unità monetarie nazionali» deve fare riferimento alle unità della moneta dello Stato membro interessato, così come definite immediatamente prima dell'introduzione dell'euro in tale Stato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1103/97:

- nel terzo trattino, sono aggiunte alla fine le parole «o a norma del paragrafo 5 di detto articolo»,
- nel quarto trattino, sono aggiunte alla fine le parole «o, se del caso, il giorno che precede quello della sostituzione dell'euro alla moneta di uno Stato membro che adotta l'euro in una data posteriore».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 162 del 14.6.1997, pag. 1.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro

(2000/C 177 E/20)

COM(2000) 346 def. — 2000/0138(CNB)

(Presentata dalla Commissione il 30 maggio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, prima frase, e paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro ⁽¹⁾ fissa i tassi di conversione a decorrere dal 1° gennaio 1999 conformemente al regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro ⁽²⁾.
- (2) La decisione del 3 maggio 1998 a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 del trattato (98/317/CE) dichiarava che la Grecia non soddisfaceva le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.
- (3) Ai sensi della decisione del 20 giugno 2000 a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato (. / . . / CE) la Grecia soddisfa ora le condizioni necessarie e la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1° gennaio 2001.

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 modificato dal regolamento (CE) n. . / . . . , la moneta della Grecia sarà l'euro a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(5) L'introduzione dell'euro in Grecia rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e la dracma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'elenco dei tassi di conversione contenuto nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi del marco tedesco e della peseta spagnola viene inserito il tasso seguente:

«= 340,750 dracme greche».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.